



**Concorso per titoli ed esami
per l'accesso ai ruoli del
personale docente della
scuola secondaria di primo e
di secondo grado su posto
comune e di sostegno, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7,
del Decreto ministeriale 26
ottobre 2023, n. 205.**





Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli*



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli articoli 2 e 3;*
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, “*all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione*”; l’articolo 35-bis, concernente “*La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*”; l’articolo 35-ter che ha introdotto il “*Portale unico del reclutamento*” ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici; l’articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l’articolo 38, in merito all’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

	2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
VISTO	il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
VISTA	la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante <i>“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”</i> e, in particolare, l'articolo 32;
VISTO	il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante <i>“Codice dell'ordinamento militare”</i> ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;
VISTA	la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante <i>“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”</i> ;
VISTO	il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”</i> convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante <i>“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”</i> ;
VISTO	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito <i>“Regolamento”</i>);
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante <i>“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante <i>“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i> ;
VISTO	il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante <i>“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico”</i>



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
- VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*” ed in particolare l’articolo 17;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTA in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- VISTO il target M4C1-14 che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
- VISTO l’accordo Ref. ARES (2021) 7947180 del 22 dicembre 2021, recante “*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*”;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-*bis*, che prevede, nei confronti dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;
- VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e, in particolare, l'articolo 27 concernente *“Misure per la riforma degli istituti professionali”*;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, *“fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”*;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante *“disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”* convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e le relative Linee Guida;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, e le relative Indicazioni Nazionali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante *“Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario”* e, in particolare, l’articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre*



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- 2007, n. 244”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante *“Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”*, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;
- CONSIDERATA l'inapplicabilità del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante *“Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento”*, stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Salute, *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita e degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante *“Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”*;
- VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno*



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- VISTO 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola;
- VISTA la nota prot. 118238 del 4 ottobre 2023, con la quale è stata chiesta un'integrazione dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie relative ai posti comuni e ai posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2023/2024, per ulteriori 14.438 unità;
- SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante. Con successivo decreto l'amministrazione si riserva di incrementare il numero di posti destinati al concorso qualora dovesse intervenire apposita autorizzazione integrativa.
2. Il presente decreto disciplina altresì i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; la determinazione del contributo di segreteria; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; l'organizzazione delle prove d'esame; le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b. Decreto ministeriale: decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205;
 - c. USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;
 - d. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
 - e. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - f. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici
 - g. Portale Unico del reclutamento: Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 3

(Posti da destinare al concorso)

1. L'allegato 1 determina il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale. I posti previsti per l'USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.
2. L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali, in caso di esiguo numero dei posti conferibili. Con successivo decreto possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle istanze.
3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023.
5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato B individua la percentuale di rappresentatività dei generi per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il genere di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione.

Articolo 4

(Requisiti di ammissione al concorso)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:
 - i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

- ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Articolo 5

(Articolazione del concorso)

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 6

(Prova scritta per i posti comuni e di sostegno)

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta *computer-based*, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.
2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.
3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
 - a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
 - dieci quesiti di ambito pedagogico;
 - quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;
 - quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
 - b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 - c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Articolo 7 (Prova orale)

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del Decreto ministeriale, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
5. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

6. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L'USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito.
7. L'Allegato A al Decreto ministeriale individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
8. Le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A al Decreto ministeriale, in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all'atto dello svolgimento della stessa. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
9. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Articolo 8

(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Il risultato conseguito dal candidato nell'unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. Nei casi in cui l'Allegato A del Decreto ministeriale preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5 e 8. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

all'articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Articolo 9

(Graduatorie di merito regionali)

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Articolo 10

(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l'istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete". Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il *link* che sarà reso disponibile all'interno dell'istanza di presentazione domanda. La causale e l'importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell'istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome ed il nome;
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
 - e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
- h) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo, dovrà specificare quali);
- i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, dovrà specificare quali);
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- k) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale;
- m) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all'articolo 11 del presente decreto. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
- n) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 4 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di studio, le abilitazioni o le specializzazioni di cui all'articolo 4, l'aspirante docente dovrà indicare l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato; con riferimento al possesso dei 24 CFU/CFA, dovrà dichiarare di aver conseguito la certificazione relativa al riconoscimento dei 24 CFU/CFA secondo le modalità stabilite dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, nonché la relativa data di conseguimento. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- o) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- p) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
- q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di segreteria di cui al comma 4, effettuata allegando la ricevuta del medesimo all'istanza di partecipazione.
7. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia all'atto di scadenza del termine di cui al comma 2 sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.
8. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 11

(Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova/delle prove da personale individuato dal competente USR.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Stante la modalità di espletamento della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 1, qualora il candidato partecipi per più classi di concorso e/o tipologie di posto e chieda di ausili e/o tempi aggiuntivi, la valutazione in merito sarà effettuata congiuntamente dalle commissioni costituite competenti per le relative procedure. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

3. Ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4-bis, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, secondo la tempistica indicata, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

Articolo 12

(Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame)

1. Sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero è pubblicato il calendario delle prove scritte, con le relative modalità di svolgimento. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet. Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite *link* all'area "Graduatorie" della Piattaforma "*Concorsi e Procedure selettive*" con le stesse modalità di accesso descritte all'articolo 10, comma 3, e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. Le date e l'orario delle prove scritte verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'Ufficio Scolastico Regionale istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica sede della prova – o dal collaboratore designato in caso di impedimento – e composto da due docenti, di cui uno svolge la funzione di segretario. Sia la commissione giudicatrice che il comitato di vigilanza possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'Ufficio scolastico regionale sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei componenti del Comitato di vigilanza e dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice dall'articolo 18 del Decreto ministeriale. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
4. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.
5. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali e, ove



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

previste, delle prove pratiche, predisponendo per queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilità logistiche di svolgimento delle stesse.

6. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 13

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale.
2. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
3. A norma dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il personale in quiescenza può far parte delle commissioni giudicatrici purché la decorrenza del collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 14

(Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano)

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 15

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito – viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

funzioni di titolari del trattamento.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.
9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email:
rpd@istruzione.it.

Articolo 17
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale, nonché quelle relative allo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra



Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Allegato 1				
Posti a bando scuola secondaria				
Classe di concorso	Regione	Denominazione	Disponibilità	Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23

A001	Calabria	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	5	1
A001	Campania	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	6	1
A001	Emilia Romagna	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	8	2
A001	Friuli Venezia Giulia	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	4	1
A001	Lazio	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	37	11
A001	Liguria	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	6	1
A001	Lombardia	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	18	5
A001	Marche	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	1	0
A001	Piemonte	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	4	1
A001	Puglia	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	8	2
A001	Sardegna	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	17	5
A001	Sicilia	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	6	1
A001	Toscana	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	3	0
A001	Umbria	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	1	0
A001	Veneto	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	17	5

A022	Abruzzo	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	35	10
A022	Basilicata	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	20	6
A022	Calabria	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	133	39
A022	Campania	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	397	119
A022	Emilia Romagna	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	200	60
A022	Friuli Venezia Giulia	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	56	16
A022	Lazio	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	216	64
A022	Liguria	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	86	25
A022	Lombardia	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	648	194
A022	Marche	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	35	10
A022	Molise	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	7	2
A022	Piemonte	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	344	103
A022	Puglia	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	106	31
A022	Sardegna	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	120	36
A022	Sicilia	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	98	29
A022	Toscana	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	242	72
A022	Umbria	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	19	5
A022	Veneto	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	235	70

A023	Abruzzo	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	1	0
A023	Basilicata	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	1	0
A023	Calabria	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	4	1
A023	Emilia Romagna	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	1	0
A023	Friuli Venezia Giulia	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	7	2
A023	Lazio	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	2	0
A023	Liguria	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	1	0
A023	Lombardia	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	2	0
A023	Piemonte	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	8	2
A023	Puglia	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	1	0
A023	Sardegna	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	4	1
A023	Sicilia	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	2	0
A023	Toscana	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	1	0
A023	Veneto	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	1	0

A028	Abruzzo	MATEMATICA E SCIENZE	1	0
A028	Calabria	MATEMATICA E SCIENZE	4	1
A028	Campania	MATEMATICA E SCIENZE	28	8
A028	Emilia Romagna	MATEMATICA E SCIENZE	192	57
A028	Friuli Venezia Giulia	MATEMATICA E SCIENZE	11	3



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A028	Lazio	MATEMATICA E SCIENZE	81	24
A028	Liguria	MATEMATICA E SCIENZE	6	1
A028	Lombardia	MATEMATICA E SCIENZE	101	30
A028	Marche	MATEMATICA E SCIENZE	5	1
A028	Piemonte	MATEMATICA E SCIENZE	109	32
A028	Puglia	MATEMATICA E SCIENZE	10	3
A028	Sardegna	MATEMATICA E SCIENZE	61	18
A028	Sicilia	MATEMATICA E SCIENZE	30	9
A028	Toscana	MATEMATICA E SCIENZE	24	7
A028	Umbria	MATEMATICA E SCIENZE	4	1
A028	Veneto	MATEMATICA E SCIENZE	105	31

A030	Abruzzo	MUSICA SC. I GR.	8	2
A030	Basilicata	MUSICA SC. I GR.	2	0
A030	Calabria	MUSICA SC. I GR.	3	0
A030	Campania	MUSICA SC. I GR.	7	2
A030	Emilia Romagna	MUSICA SC. I GR.	4	1
A030	Friuli Venezia Giulia	MUSICA SC. I GR.	3	0
A030	Lazio	MUSICA SC. I GR.	92	27
A030	Liguria	MUSICA SC. I GR.	6	1
A030	Lombardia	MUSICA SC. I GR.	33	9
A030	Marche	MUSICA SC. I GR.	9	2
A030	Piemonte	MUSICA SC. I GR.	12	3
A030	Puglia	MUSICA SC. I GR.	13	3
A030	Sardegna	MUSICA SC. I GR.	26	7
A030	Sicilia	MUSICA SC. I GR.	4	1
A030	Umbria	MUSICA SC. I GR.	20	6
A030	Veneto	MUSICA SC. I GR.	13	3

A049	Calabria	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	4	1
A049	Campania	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	7	2
A049	Emilia Romagna	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	6	1
A049	Friuli Venezia Giulia	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	1	0
A049	Lazio	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	29	8
A049	Liguria	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	5	1
A049	Lombardia	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	25	7
A049	Marche	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	2	0
A049	Piemonte	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	6	1
A049	Puglia	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	4	1
A049	Sardegna	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	2	0
A049	Sicilia	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	7	2
A049	Toscana	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	4	1
A049	Umbria	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	1	0
A049	Veneto	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	27	8

A060	Abruzzo	TECNOLOGIA SC. I GR.	1	0
A060	Calabria	TECNOLOGIA SC. I GR.	1	0
A060	Campania	TECNOLOGIA SC. I GR.	7	2
A060	Emilia Romagna	TECNOLOGIA SC. I GR.	5	1
A060	Friuli Venezia Giulia	TECNOLOGIA SC. I GR.	9	2
A060	Lazio	TECNOLOGIA SC. I GR.	23	6
A060	Liguria	TECNOLOGIA SC. I GR.	10	3
A060	Lombardia	TECNOLOGIA SC. I GR.	134	40
A060	Marche	TECNOLOGIA SC. I GR.	4	1
A060	Piemonte	TECNOLOGIA SC. I GR.	23	6
A060	Puglia	TECNOLOGIA SC. I GR.	4	1
A060	Sardegna	TECNOLOGIA SC. I GR.	4	1
A060	Sicilia	TECNOLOGIA SC. I GR.	3	0
A060	Toscana	TECNOLOGIA SC. I GR.	4	1
A060	Veneto	TECNOLOGIA SC. I GR.	35	10

A070	Friuli Venezia Giulia	ITAL.ST.ED.CIV.GEOG. I GR. SLOV BIL	6	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A071	Friuli Venezia Giulia	SLOV.ST.ED.CIV.GEOG. I GR. SLOV BIL	9	2

AA25	Abruzzo	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA25	Basilicata	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA25	Calabria	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	10	3
AA25	Campania	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	3	0
AA25	Emilia Romagna	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA25	Friuli Venezia Giulia	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA25	Lazio	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	4	1
AA25	Liguria	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	4	1
AA25	Lombardia	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	9	2
AA25	Marche	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA25	Molise	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	2	0
AA25	Piemonte	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	5	1
AA25	Puglia	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	2	0
AA25	Sardegna	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	15	4
AA25	Sicilia	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	2	0
AA25	Toscana	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	3	0
AA25	Umbria	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	2	0
AA25	Veneto	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0

AA56	Piemonte	ARPA	1	0
AA56	Sicilia	ARPA	1	0

AB25	Abruzzo	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1	0
AB25	Calabria	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	4	1
AB25	Campania	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	9	2
AB25	Emilia Romagna	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	100	30
AB25	Friuli Venezia Giulia	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	5	1
AB25	Lazio	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	28	8
AB25	Liguria	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	6	1
AB25	Lombardia	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	46	13
AB25	Marche	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1	0
AB25	Piemonte	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	9	2
AB25	Puglia	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	7	2
AB25	Sardegna	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	4	1
AB25	Sicilia	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	5	1
AB25	Toscana	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	4	1
AB25	Veneto	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	12	3

AB56	Abruzzo	CHITARRA	1	0
AB56	Basilicata	CHITARRA	4	1
AB56	Calabria	CHITARRA	1	0
AB56	Emilia Romagna	CHITARRA	1	0
AB56	Lazio	CHITARRA	2	0
AB56	Liguria	CHITARRA	4	1
AB56	Lombardia	CHITARRA	1	0
AB56	Piemonte	CHITARRA	1	0
AB56	Puglia	CHITARRA	9	2
AB56	Sardegna	CHITARRA	1	0
AB56	Sicilia	CHITARRA	6	1
AB56	Veneto	CHITARRA	5	1

AC25	Abruzzo	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	3	0
AC25	Campania	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC25	Emilia Romagna	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC25	Friuli Venezia Giulia	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC25	Lazio	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	4	1
AC25	Lombardia	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	4	1
AC25	Marche	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC25	Molise	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AC25	Piemonte	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	9	2
AC25	Sicilia	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	5	1
AC25	Toscana	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC25	Veneto	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0

AC56	Abruzzo	CLARINETTO	1	0
AC56	Calabria	CLARINETTO	1	0
AC56	Lazio	CLARINETTO	4	1
AC56	Lombardia	CLARINETTO	4	1
AC56	Molise	CLARINETTO	1	0
AC56	Puglia	CLARINETTO	1	0
AC56	Sicilia	CLARINETTO	1	0
AC56	Toscana	CLARINETTO	2	0
AC56	Umbria	CLARINETTO	1	0
AC56	Veneto	CLARINETTO	4	1

AD25	Campania	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	1	0
AD25	Emilia Romagna	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	1	0
AD25	Friuli Venezia Giulia	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	1	0
AD25	Lazio	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	1	0
AD25	Liguria	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	1	0
AD25	Lombardia	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	6	1
AD25	Veneto	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	4	1

AD56	Lazio	CORNO	1	0
AD56	Puglia	CORNO	1	0

AF56	Molise	FISARMONICA	1	0
AF56	Piemonte	FISARMONICA	1	0
AF56	Puglia	FISARMONICA	1	0
AF56	Veneto	FISARMONICA	2	0

AG56	Basilicata	FLAUTO	3	0
AG56	Calabria	FLAUTO	2	0
AG56	Emilia Romagna	FLAUTO	2	0
AG56	Lazio	FLAUTO	4	1
AG56	Liguria	FLAUTO	1	0
AG56	Marche	FLAUTO	1	0
AG56	Molise	FLAUTO	1	0
AG56	Piemonte	FLAUTO	1	0
AG56	Puglia	FLAUTO	2	0
AG56	Sardegna	FLAUTO	1	0
AG56	Sicilia	FLAUTO	5	1
AG56	Toscana	FLAUTO	1	0
AG56	Veneto	FLAUTO	1	0

AH56	Calabria	OBOE	2	0
AH56	Liguria	OBOE	1	0

AI56	Emilia Romagna	PERCUSSIONI	1	0
AI56	Lazio	PERCUSSIONI	4	1
AI56	Liguria	PERCUSSIONI	3	0
AI56	Lombardia	PERCUSSIONI	1	0
AI56	Molise	PERCUSSIONI	1	0
AI56	Puglia	PERCUSSIONI	9	2
AI56	Sardegna	PERCUSSIONI	4	1
AI56	Sicilia	PERCUSSIONI	7	2
AI56	Toscana	PERCUSSIONI	3	0
AI56	Veneto	PERCUSSIONI	4	1

AJ56	Basilicata	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Calabria	PIANOFORTE	4	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AJ56	Campania	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Emilia Romagna	PIANOFORTE	2	0
AJ56	Friuli Venezia Giulia	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Lazio	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Liguria	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Lombardia	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Molise	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Puglia	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Sardegna	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Toscana	PIANOFORTE	1	0
AJ56	Veneto	PIANOFORTE	1	0

AK56	Abruzzo	SAXOFONO	1	0
AK56	Calabria	SAXOFONO	3	0
AK56	Campania	SAXOFONO	1	0
AK56	Lazio	SAXOFONO	1	0
AK56	Lombardia	SAXOFONO	1	0
AK56	Marche	SAXOFONO	1	0
AK56	Piemonte	SAXOFONO	1	0
AK56	Puglia	SAXOFONO	2	0
AK56	Sardegna	SAXOFONO	1	0
AK56	Sicilia	SAXOFONO	3	0
AK56	Veneto	SAXOFONO	1	0

AL56	Lombardia	TROMBA	1	0
AL56	Molise	TROMBA	1	0
AL56	Piemonte	TROMBA	1	0
AL56	Puglia	TROMBA	1	0
AL56	Sicilia	TROMBA	5	1

AM56	Abruzzo	VIOLINO	1	0
AM56	Basilicata	VIOLINO	1	0
AM56	Calabria	VIOLINO	1	0
AM56	Lazio	VIOLINO	1	0
AM56	Lombardia	VIOLINO	3	0
AM56	Marche	VIOLINO	1	0
AM56	Piemonte	VIOLINO	1	0
AM56	Puglia	VIOLINO	7	2
AM56	Sardegna	VIOLINO	3	0
AM56	Umbria	VIOLINO	1	0
AM56	Veneto	VIOLINO	1	0

AN56	Abruzzo	VIOLONCELLO	1	0
AN56	Basilicata	VIOLONCELLO	1	0
AN56	Piemonte	VIOLONCELLO	1	0
AN56	Puglia	VIOLONCELLO	1	0
AN56	Veneto	VIOLONCELLO	1	0

A002	Calabria	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	1	0
A002	Campania	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	2	0
A002	Lazio	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	2	0
A002	Piemonte	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	2	0
A002	Sardegna	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	1	0
A002	Toscana	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	2	0

A003	Emilia Romagna	DESIGN DELLA CERAMICA	1	0

A004	Piemonte	DESIGN DEL LIBRO	1	0
A004	Umbria	DESIGN DEL LIBRO	1	0
A004	Veneto	DESIGN DEL LIBRO	3	0

A005	Abruzzo	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	2	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A005	Calabria	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	1	0
A005	Friuli Venezia Giulia	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	1	0
A005	Lazio	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	4	1
A005	Lombardia	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	1	0
A005	Marche	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	1	0
A005	Sardegna	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	1	0
A005	Sicilia	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	1	0
A005	Toscana	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	6	1
A005	Veneto	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	3	0

A006	Toscana	DESIGN DEL VETRO	1	0

A007	Calabria	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	1	0
A007	Campania	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	1	0
A007	Emilia Romagna	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	1	0
A007	Lombardia	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	3	0
A007	Piemonte	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	1	0
A007	Puglia	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	1	0
A007	Toscana	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	1	0
A007	Veneto	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	3	0

A008	Abruzzo	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	1	0
A008	Basilicata	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	3	0
A008	Calabria	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	1	0
A008	Campania	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	18	5
A008	Emilia Romagna	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	22	6
A008	Friuli Venezia Giulia	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	7	2
A008	Lazio	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	19	5
A008	Liguria	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	7	2
A008	Lombardia	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	40	12
A008	Marche	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	5	1
A008	Molise	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	1	0
A008	Piemonte	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	12	3
A008	Puglia	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	9	2
A008	Sardegna	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	13	3
A008	Sicilia	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	1	0
A008	Toscana	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	14	4
A008	Umbria	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	3	0
A008	Veneto	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	28	8

A009	Abruzzo	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	1	0
A009	Basilicata	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	2	0
A009	Campania	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	8	2
A009	Emilia Romagna	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	4	1
A009	Friuli Venezia Giulia	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	2	0
A009	Lazio	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	9	2
A009	Liguria	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	2	0
A009	Lombardia	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	14	4
A009	Marche	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	4	1
A009	Molise	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	1	0
A009	Piemonte	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	18	5
A009	Puglia	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	1	0
A009	Sardegna	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	6	1
A009	Sicilia	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	1	0
A009	Toscana	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	1	0
A009	Umbria	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	1	0
A009	Veneto	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	13	3

A010	Abruzzo	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	1	0
A010	Calabria	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	1	0
A010	Campania	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	1	0
A010	Emilia Romagna	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	3	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A010	Friuli Venezia Giulia	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	3	0
A010	Lazio	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	4	1
A010	Liguria	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	3	0
A010	Lombardia	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	15	4
A010	Marche	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	1	0
A010	Piemonte	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	3	0
A010	Puglia	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	1	0
A010	Sardegna	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	4	1
A010	Sicilia	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	2	0
A010	Toscana	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	1	0
A010	Umbria	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	5	1
A010	Veneto	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	11	3

A011	Abruzzo	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	1	0
A011	Basilicata	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	3	0
A011	Calabria	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	15	4
A011	Campania	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	4	1
A011	Emilia Romagna	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	7	2
A011	Friuli Venezia Giulia	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	6	1
A011	Lazio	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	35	10
A011	Liguria	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	9	2
A011	Lombardia	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	33	9
A011	Marche	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	5	1
A011	Molise	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	4	1
A011	Piemonte	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	9	2
A011	Puglia	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	19	5
A011	Sardegna	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	25	7
A011	Sicilia	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	7	2
A011	Toscana	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	9	2
A011	Umbria	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	2	0
A011	Veneto	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	6	1

A012	Abruzzo	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	4	1
A012	Basilicata	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	5	1
A012	Calabria	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	68	20
A012	Campania	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	25	7
A012	Emilia Romagna	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	183	54
A012	Friuli Venezia Giulia	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	27	8
A012	Lazio	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	105	31
A012	Liguria	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	58	17
A012	Lombardia	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	314	94
A012	Marche	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	18	5
A012	Molise	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	5	1
A012	Piemonte	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	142	42
A012	Puglia	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	76	22
A012	Sardegna	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	76	22
A012	Sicilia	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	12	3
A012	Toscana	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	109	32
A012	Umbria	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	17	5
A012	Veneto	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	123	36

A013	Abruzzo	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0
A013	Basilicata	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0
A013	Calabria	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	2	0
A013	Campania	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	2	0
A013	Lazio	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	4	1
A013	Liguria	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0
A013	Lombardia	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0
A013	Molise	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0
A013	Piemonte	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	2	0
A013	Puglia	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0
A013	Sardegna	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A013	Sicilia	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0
A013	Toscana	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1	0
A013	Veneto	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	2	0

A014	Calabria	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	1	0
A014	Campania	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	6	1
A014	Friuli Venezia Giulia	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	1	0
A014	Lazio	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	3	0
A014	Lombardia	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	7	2
A014	Molise	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	1	0
A014	Piemonte	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	1	0
A014	Puglia	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	4	1
A014	Sardegna	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	3	0
A014	Sicilia	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	1	0
A014	Toscana	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	1	0
A014	Veneto	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	2	0

A015	Calabria	DISCIPLINE SANITARIE	3	0
A015	Campania	DISCIPLINE SANITARIE	1	0
A015	Emilia Romagna	DISCIPLINE SANITARIE	1	0
A015	Friuli Venezia Giulia	DISCIPLINE SANITARIE	2	0
A015	Lombardia	DISCIPLINE SANITARIE	2	0
A015	Molise	DISCIPLINE SANITARIE	1	0
A015	Piemonte	DISCIPLINE SANITARIE	1	0
A015	Puglia	DISCIPLINE SANITARIE	2	0
A015	Sardegna	DISCIPLINE SANITARIE	1	0
A015	Toscana	DISCIPLINE SANITARIE	1	0

A016	Calabria	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	2	0
A016	Campania	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	1	0
A016	Friuli Venezia Giulia	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	1	0
A016	Lazio	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	3	0
A016	Lombardia	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	4	1
A016	Puglia	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	1	0
A016	Veneto	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	1	0

A017	Abruzzo	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1	0
A017	Calabria	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1	0
A017	Campania	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	4	1
A017	Emilia Romagna	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	2	0
A017	Friuli Venezia Giulia	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1	0
A017	Lazio	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	14	4
A017	Liguria	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	2	0
A017	Lombardia	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	5	1
A017	Marche	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	3	0
A017	Molise	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	2	0
A017	Piemonte	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	4	1
A017	Puglia	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	3	0
A017	Sardegna	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1	0
A017	Sicilia	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1	0
A017	Veneto	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1	0

A018	Abruzzo	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1	0
A018	Basilicata	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	3	0
A018	Calabria	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1	0
A018	Campania	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	2	0
A018	Emilia Romagna	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	2	0
A018	Friuli Venezia Giulia	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	4	1
A018	Lazio	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	7	2
A018	Liguria	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	5	1
A018	Lombardia	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	23	6
A018	Molise	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	3	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A018	Piemonte	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	11	3
A018	Puglia	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	6	1
A018	Sardegna	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	7	2
A018	Sicilia	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	2	0
A018	Toscana	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	6	1
A018	Umbria	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1	0
A018	Veneto	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	5	1

A019	Abruzzo	FILOSOFIA E STORIA	7	2
A019	Calabria	FILOSOFIA E STORIA	1	0
A019	Campania	FILOSOFIA E STORIA	2	0
A019	Emilia Romagna	FILOSOFIA E STORIA	3	0
A019	Friuli Venezia Giulia	FILOSOFIA E STORIA	1	0
A019	Lazio	FILOSOFIA E STORIA	7	2
A019	Liguria	FILOSOFIA E STORIA	1	0
A019	Lombardia	FILOSOFIA E STORIA	7	2
A019	Marche	FILOSOFIA E STORIA	1	0
A019	Molise	FILOSOFIA E STORIA	2	0
A019	Piemonte	FILOSOFIA E STORIA	3	0
A019	Puglia	FILOSOFIA E STORIA	3	0
A019	Sardegna	FILOSOFIA E STORIA	3	0
A019	Sicilia	FILOSOFIA E STORIA	4	1
A019	Toscana	FILOSOFIA E STORIA	1	0
A019	Veneto	FILOSOFIA E STORIA	2	0

A020	Abruzzo	FISICA	4	1
A020	Basilicata	FISICA	3	0
A020	Calabria	FISICA	12	3
A020	Campania	FISICA	33	9
A020	Emilia Romagna	FISICA	23	6
A020	Friuli Venezia Giulia	FISICA	7	2
A020	Lazio	FISICA	38	11
A020	Liguria	FISICA	4	1
A020	Lombardia	FISICA	70	21
A020	Marche	FISICA	14	4
A020	Piemonte	FISICA	23	6
A020	Puglia	FISICA	18	5
A020	Sardegna	FISICA	15	4
A020	Sicilia	FISICA	11	3
A020	Toscana	FISICA	12	3
A020	Umbria	FISICA	4	1
A020	Veneto	FISICA	20	6

A021	Calabria	GEOGRAFIA	1	0
A021	Emilia Romagna	GEOGRAFIA	1	0
A021	Friuli Venezia Giulia	GEOGRAFIA	2	0
A021	Lazio	GEOGRAFIA	1	0
A021	Lombardia	GEOGRAFIA	10	3
A021	Molise	GEOGRAFIA	1	0
A021	Piemonte	GEOGRAFIA	9	2
A021	Puglia	GEOGRAFIA	1	0
A021	Sardegna	GEOGRAFIA	7	2
A021	Umbria	GEOGRAFIA	1	0
A021	Veneto	GEOGRAFIA	15	4

A026	Abruzzo	MATEMATICA	15	4
A026	Basilicata	MATEMATICA	9	2
A026	Calabria	MATEMATICA	56	16
A026	Campania	MATEMATICA	110	33
A026	Emilia Romagna	MATEMATICA	86	25
A026	Friuli Venezia Giulia	MATEMATICA	30	9
A026	Lazio	MATEMATICA	82	24



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A026	Liguria	MATEMATICA	34	10
A026	Lombardia	MATEMATICA	211	63
A026	Marche	MATEMATICA	32	9
A026	Molise	MATEMATICA	9	2
A026	Piemonte	MATEMATICA	99	29
A026	Puglia	MATEMATICA	66	19
A026	Sardegna	MATEMATICA	56	16
A026	Sicilia	MATEMATICA	57	17
A026	Toscana	MATEMATICA	82	24
A026	Umbria	MATEMATICA	7	2
A026	Veneto	MATEMATICA	78	23

A027	Abruzzo	MATEMATICA E FISICA	30	8
A027	Basilicata	MATEMATICA E FISICA	23	6
A027	Calabria	MATEMATICA E FISICA	72	21
A027	Campania	MATEMATICA E FISICA	136	40
A027	Emilia Romagna	MATEMATICA E FISICA	34	9
A027	Friuli Venezia Giulia	MATEMATICA E FISICA	16	4
A027	Lazio	MATEMATICA E FISICA	155	46
A027	Liguria	MATEMATICA E FISICA	24	6
A027	Lombardia	MATEMATICA E FISICA	136	40
A027	Marche	MATEMATICA E FISICA	27	7
A027	Molise	MATEMATICA E FISICA	14	3
A027	Piemonte	MATEMATICA E FISICA	73	21
A027	Puglia	MATEMATICA E FISICA	69	20
A027	Sardegna	MATEMATICA E FISICA	61	18
A027	Sicilia	MATEMATICA E FISICA	70	20
A027	Toscana	MATEMATICA E FISICA	66	19
A027	Umbria	MATEMATICA E FISICA	18	5
A027	Veneto	MATEMATICA E FISICA	99	29

A031	Campania	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	5	1
A031	Emilia Romagna	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	5	1
A031	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	1	0
A031	Lazio	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	1	0
A031	Liguria	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	2	0
A031	Lombardia	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	5	1
A031	Marche	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	1	0
A031	Piemonte	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	6	1
A031	Puglia	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	12	3
A031	Sardegna	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	1	0
A031	Veneto	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	4	1

A032	Campania	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	1	0
A032	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	1	0
A032	Liguria	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	1	0
A032	Lombardia	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	1	0
A032	Toscana	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	1	0
A032	Veneto	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	1	0

A033	Abruzzo	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	2	0
A033	Calabria	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Emilia Romagna	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Liguria	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Lombardia	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Marche	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Piemonte	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Puglia	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	2	0
A033	Sardegna	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Sicilia	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	5	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A033	Toscana	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
A033	Veneto	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	3	0

A034	Abruzzo	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1	0
A034	Basilicata	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	5	1
A034	Calabria	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	2	0
A034	Campania	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1	0
A034	Emilia Romagna	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	5	1
A034	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1	0
A034	Lazio	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	6	1
A034	Liguria	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1	0
A034	Lombardia	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	48	14
A034	Marche	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1	0
A034	Piemonte	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	15	4
A034	Puglia	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	9	2
A034	Sardegna	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	7	2
A034	Sicilia	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1	0
A034	Toscana	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1	0
A034	Umbria	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	2	0
A034	Veneto	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	23	6

A035	Campania	SCIENZE E TECNOL CALZATURA E MODA	1	0
A035	Lombardia	SCIENZE E TECNOL CALZATURA E MODA	1	0
A035	Sicilia	SCIENZE E TECNOL CALZATURA E MODA	1	0

A036	Abruzzo	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0
A036	Emilia Romagna	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0
A036	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0
A036	Lazio	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0
A036	Liguria	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0
A036	Lombardia	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	2	0
A036	Puglia	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0
A036	Sicilia	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0
A036	Toscana	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0
A036	Veneto	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	1	0

A037	Abruzzo	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	4	1
A037	Basilicata	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	3	0
A037	Calabria	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	2	0
A037	Campania	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	5	1
A037	Emilia Romagna	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	28	8
A037	Friuli Venezia Giulia	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	16	4
A037	Lazio	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	29	8
A037	Liguria	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	14	4
A037	Lombardia	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	87	26
A037	Marche	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	15	4
A037	Piemonte	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	33	9
A037	Puglia	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	7	2
A037	Sardegna	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	12	3
A037	Sicilia	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	1	0
A037	Toscana	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	32	9
A037	Umbria	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	11	3
A037	Veneto	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	60	18

A038	Calabria	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	1	0
A038	Campania	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	4	1
A038	Emilia Romagna	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	1	0
A038	Friuli Venezia Giulia	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	2	0
A038	Lazio	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	3	0
A038	Lombardia	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	1	0
A038	Piemonte	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	2	0
A038	Puglia	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	2	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A038	Sardegna	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	1	0

A039	Lombardia	TECNOL COSTR NAVALI	1	0
A039	Sardegna	TECNOL COSTR NAVALI	1	0
A039	Sicilia	TECNOL COSTR NAVALI	1	0

A040	Abruzzo	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	14	4
A040	Basilicata	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	13	3
A040	Calabria	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	27	8
A040	Campania	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	70	21
A040	Emilia Romagna	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	61	18
A040	Friuli Venezia Giulia	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	17	5
A040	Lazio	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	45	13
A040	Liguria	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	23	6
A040	Lombardia	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	93	27
A040	Marche	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	6	1
A040	Molise	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	5	1
A040	Piemonte	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	44	13
A040	Puglia	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	25	7
A040	Sardegna	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	20	6
A040	Sicilia	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	35	10
A040	Toscana	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	46	13
A040	Umbria	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	12	3
A040	Veneto	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	49	14

A041	Abruzzo	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1	0
A041	Basilicata	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	4	1
A041	Calabria	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	12	3
A041	Campania	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	16	4
A041	Emilia Romagna	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	66	19
A041	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	27	8
A041	Lazio	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	103	30
A041	Liguria	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	33	9
A041	Lombardia	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	195	58
A041	Marche	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	5	1
A041	Molise	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1	0
A041	Piemonte	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	94	28
A041	Puglia	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	28	8
A041	Sardegna	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	23	6
A041	Sicilia	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	33	9
A041	Toscana	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	59	17
A041	Umbria	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	14	4
A041	Veneto	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	85	25

A042	Abruzzo	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	7	2
A042	Basilicata	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	1	0
A042	Calabria	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	20	6
A042	Campania	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	23	6
A042	Emilia Romagna	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	36	10
A042	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	3	0
A042	Lazio	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	12	3
A042	Liguria	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	9	2
A042	Lombardia	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	95	28
A042	Marche	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	6	1
A042	Piemonte	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	41	12
A042	Puglia	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	13	3
A042	Sardegna	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	7	2
A042	Sicilia	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	28	8
A042	Toscana	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	38	11
A042	Umbria	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	8	2
A042	Veneto	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	49	14



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A043	Basilicata	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	2	0
A043	Calabria	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	5	1
A043	Emilia Romagna	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	1	0
A043	Lazio	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	1	0
A043	Liguria	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	8	2
A043	Marche	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	2	0
A043	Molise	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	1	0
A043	Puglia	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	1	0
A043	Sardegna	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	2	0
A043	Sicilia	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	17	5
A043	Toscana	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	1	0
A043	Veneto	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	1	0

A044	Campania	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	6	1
A044	Emilia Romagna	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	3	0
A044	Friuli Venezia Giulia	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	1	0
A044	Lazio	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	3	0
A044	Liguria	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	2	0
A044	Lombardia	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	9	2
A044	Piemonte	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	7	2
A044	Puglia	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	3	0
A044	Sicilia	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	1	0
A044	Toscana	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	6	1
A044	Umbria	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	1	0
A044	Veneto	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	4	1

A045	Calabria	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	1	0
A045	Campania	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	7	2
A045	Emilia Romagna	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	7	2
A045	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	1	0
A045	Lazio	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	11	3
A045	Liguria	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	1	0
A045	Lombardia	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	12	3
A045	Marche	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	2	0
A045	Piemonte	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	7	2
A045	Puglia	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	4	1
A045	Sardegna	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	3	0
A045	Sicilia	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	1	0
A045	Toscana	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	6	1
A045	Veneto	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	9	2

A046	Basilicata	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1	0
A046	Campania	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1	0
A046	Emilia Romagna	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	15	4
A046	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	5	1
A046	Lazio	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	9	2
A046	Liguria	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	3	0
A046	Lombardia	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	12	3
A046	Marche	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1	0
A046	Molise	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1	0
A046	Piemonte	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	9	2
A046	Puglia	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	7	2
A046	Sardegna	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	7	2
A046	Sicilia	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	4	1
A046	Toscana	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	7	2
A046	Umbria	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	4	1
A046	Veneto	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	54	16

A047	Abruzzo	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	7	2
A047	Basilicata	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	1	0
A047	Calabria	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	1	0
A047	Campania	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	2	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A047	Emilia Romagna	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	17	5
A047	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	8	2
A047	Lazio	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	28	8
A047	Liguria	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	11	3
A047	Lombardia	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	62	18
A047	Marche	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	4	1
A047	Molise	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	1	0
A047	Piemonte	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	30	9
A047	Puglia	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	2	0
A047	Sardegna	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	20	6
A047	Sicilia	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	4	1
A047	Toscana	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	20	6
A047	Umbria	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	3	0
A047	Veneto	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	44	13

A048	Abruzzo	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	2	0
A048	Basilicata	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	1	0
A048	Calabria	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	9	2
A048	Campania	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	14	4
A048	Emilia Romagna	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	7	2
A048	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	14	4
A048	Lazio	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	54	16
A048	Liguria	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	29	8
A048	Lombardia	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	148	44
A048	Marche	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	4	1
A048	Molise	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	4	1
A048	Piemonte	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	46	13
A048	Puglia	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	51	15
A048	Sardegna	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	55	16
A048	Sicilia	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	22	6
A048	Toscana	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	25	7
A048	Umbria	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	9	2
A048	Veneto	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	73	21

A050	Abruzzo	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	24	7
A050	Basilicata	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	7	2
A050	Calabria	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	25	7
A050	Campania	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	12	3
A050	Emilia Romagna	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	72	21
A050	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	20	6
A050	Lazio	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	153	45
A050	Liguria	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	38	11
A050	Lombardia	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	230	69
A050	Marche	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	13	3
A050	Molise	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	7	2
A050	Piemonte	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	112	33
A050	Puglia	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	94	28
A050	Sardegna	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	46	13
A050	Sicilia	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	20	6
A050	Toscana	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	97	29
A050	Umbria	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	21	6
A050	Veneto	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	113	33

A051	Abruzzo	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	4	1
A051	Basilicata	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	1	0
A051	Campania	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	1	0
A051	Emilia Romagna	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	9	2
A051	Friuli Venezia Giulia	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	6	1
A051	Lazio	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	5	1
A051	Liguria	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	14	4
A051	Lombardia	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	30	9
A051	Molise	SCIENZE, TECNOL E TECN AGR	1	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A051	Piemonte	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	9	2
A051	Puglia	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	1	0
A051	Sardegna	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	6	1
A051	Sicilia	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	2	0
A051	Veneto	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	25	7

A052	Emilia Romagna	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	1	0
A052	Sicilia	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	1	0

A053	Puglia	STORIA DELLA MUSICA	1	0

A054	Campania	STORIA DELL'ARTE	1	0
A054	Emilia Romagna	STORIA DELL'ARTE	1	0
A054	Friuli Venezia Giulia	STORIA DELL'ARTE	1	0
A054	Lazio	STORIA DELL'ARTE	7	2
A054	Lombardia	STORIA DELL'ARTE	1	0
A054	Piemonte	STORIA DELL'ARTE	1	0
A054	Puglia	STORIA DELL'ARTE	9	2
A054	Sardegna	STORIA DELL'ARTE	1	0
A054	Sicilia	STORIA DELL'ARTE	1	0
A054	Toscana	STORIA DELL'ARTE	1	0
A054	Umbria	STORIA DELL'ARTE	1	0

A057	Basilicata	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	1	0
A057	Friuli Venezia Giulia	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	1	0
A057	Lombardia	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	1	0
A057	Marche	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	1	0
A057	Puglia	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	1	0
A057	Toscana	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	1	0

A058	Calabria	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	1	0
A058	Friuli Venezia Giulia	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	1	0
A058	Marche	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	1	0
A058	Piemonte	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	2	0
A058	Sardegna	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	1	0
A058	Sicilia	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	1	0

A059	Abruzzo	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	1	0
A059	Calabria	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	6	1
A059	Campania	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	6	1
A059	Emilia Romagna	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	1	0
A059	Friuli Venezia Giulia	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	1	0
A059	Lazio	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	1	0
A059	Liguria	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	1	0
A059	Lombardia	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	6	1
A059	Marche	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	4	1
A059	Piemonte	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	3	0
A059	Puglia	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	1	0
A059	Sardegna	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	1	0
A059	Sicilia	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	9	2
A059	Veneto	TECNICA ACCOMPAGNAMENTO DANZA PRATICA MUSICA DANZA	2	0

A061	Basilicata	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	1	0
A061	Campania	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	2	0
A061	Emilia Romagna	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	4	1
A061	Friuli Venezia Giulia	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	4	1
A061	Lazio	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	6	1
A061	Lombardia	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	11	3
A061	Marche	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	2	0
A061	Piemonte	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	9	2
A061	Puglia	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	1	0
A061	Sicilia	TECNOLOGIA E TECNICHE COMUNICAZIONE MULTIMEDIA	8	2



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A061	Toscana	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	5	1
A061	Veneto	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	8	2

A062	Calabria	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	1	0
A062	Campania	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	3	0
A062	Emilia Romagna	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	2	0
A062	Lazio	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	4	1
A062	Lombardia	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	4	1
A062	Piemonte	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	1	0
A062	Puglia	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	2	0
A062	Sicilia	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	1	0
A062	Toscana	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	1	0
A062	Umbria	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	1	0
A062	Veneto	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	2	0

A063	Campania	TECNOLOGIE MUSICALI	1	0
A063	Puglia	TECNOLOGIE MUSICALI	1	0
A063	Sicilia	TECNOLOGIE MUSICALI	1	0

A064	Basilicata	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	1	0
A064	Puglia	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	1	0
A064	Sardegna	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	1	0
A064	Sicilia	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	1	0
A064	Toscana	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	1	0

A065	Calabria	TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE	1	0
A065	Puglia	TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE	1	0
A065	Sicilia	TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE	1	0

A072	Friuli Venezia Giulia	ITAL II LINGUA SC II GR LING SLOVE	4	1

A073	Friuli Venezia Giulia	ITALIANO SC II GR SLOV O BILINGUE	3	0

A074	Friuli Venezia Giulia	DISC LETT E LATINO LING SLOVENA	1	0

A075	Friuli Venezia Giulia	DISC LETT LATE GRECO LING SLOVENA	1	0

AA24	Basilicata	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA24	Calabria	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	3	0
AA24	Campania	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	3	0
AA24	Emilia Romagna	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	2	0
AA24	Friuli Venezia Giulia	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA24	Lazio	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	10	3
AA24	Liguria	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA24	Lombardia	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	4	1
AA24	Marche	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA24	Piemonte	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	5	1
AA24	Puglia	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	2	0
AA24	Sardegna	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	5	1
AA24	Toscana	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA24	Umbria	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1	0
AA24	Veneto	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	4	1

AA55	Abruzzo	ARPA	1	0

AB24	Abruzzo	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1	0
AB24	Calabria	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	6	1
AB24	Campania	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	15	4
AB24	Emilia Romagna	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	18	5
AB24	Friuli Venezia Giulia	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	2	0
AB24	Lazio	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	20	6
AB24	Liguria	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	4	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AB24	Lombardia	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	41	12
AB24	Marche	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	2	0
AB24	Molise	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1	0
AB24	Piemonte	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	22	6
AB24	Puglia	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	7	2
AB24	Sardegna	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	20	6
AB24	Sicilia	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	7	2
AB24	Toscana	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	8	2
AB24	Umbria	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	4	1
AB24	Veneto	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	14	4

AB55	Campania	CHITARRA	1	0
AB55	Lazio	CHITARRA	1	0
AB55	Lombardia	CHITARRA	1	0
AB55	Marche	CHITARRA	1	0
AB55	Piemonte	CHITARRA	1	0

AC24	Abruzzo	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC24	Calabria	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC24	Campania	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	8	2
AC24	Emilia Romagna	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	8	2
AC24	Lazio	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	2	0
AC24	Liguria	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC24	Marche	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC24	Molise	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC24	Piemonte	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	2	0
AC24	Puglia	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC24	Sardegna	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC24	Sicilia	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	2	0
AC24	Toscana	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
AC24	Veneto	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0

AD24	Calabria	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	3	0
AD24	Lombardia	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	3	0
AD24	Marche	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	1	0
AD24	Piemonte	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	1	0
AD24	Puglia	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	3	0

AD55	Campania	CORNO	1	0

AE24	Sardegna	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	1	0

AF55	Lazio	FISARMONICA	1	0
AF55	Puglia	FISARMONICA	1	0

AH55	Campania	OBOE	1	0

AI24	Calabria	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	1	0
AI24	Lazio	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	1	0
AI24	Liguria	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	1	0
AI24	Lombardia	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	1	0
AI24	Piemonte	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	1	0
AI24	Toscana	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	2	0
AI24	Veneto	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	1	0

AI55	Lazio	PERCUSSIONI	1	0
AI55	Puglia	PERCUSSIONI	1	0
AI55	Sardegna	PERCUSSIONI	1	0
AI55	Sicilia	PERCUSSIONI	1	0
AI55	Veneto	PERCUSSIONI	1	0

AJ24	Veneto	LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE)	1	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AJ55	Lazio	PIANOFORTE	1	0
AJ55	Lombardia	PIANOFORTE	1	0
AJ55	Piemonte	PIANOFORTE	4	1
AJ55	Sicilia	PIANOFORTE	1	0
AJ55	Veneto	PIANOFORTE	1	0
AK24	Sicilia	LINGUA E CULT STRANIERA (EBRAICO)	2	0
AK55	Lazio	SASSOFONO	1	0
AK55	Piemonte	SASSOFONO	1	0
AK55	Sicilia	SASSOFONO	1	0
AL55	Campania	TROMBA	1	0
AL55	Puglia	TROMBA	1	0
AM24	Sicilia	LINGUA E CULT STRANIERA (NEO-GRECO)	4	1
AM55	Lombardia	VIOLINO	1	0
AM55	Toscana	VIOLINO	1	0
AN55	Lazio	VIOLONCELLO	1	0
AN55	Sardegna	VIOLONCELLO	1	0
AO55	Friuli Venezia Giulia	CANTO	1	0
AO55	Lazio	CANTO	1	0
AO55	Piemonte	CANTO	3	0
AO55	Toscana	CANTO	1	0
AO55	Veneto	CANTO	1	0
AQ55	Campania	ORGANO	1	0
AW55	Basilicata	FLAUTO TRAVERSO	1	0
AW55	Lazio	FLAUTO TRAVERSO	1	0
AW55	Toscana	FLAUTO TRAVERSO	1	0
B003	Abruzzo	LABORATORI DI FISICA	1	0
B003	Basilicata	LABORATORI DI FISICA	1	0
B003	Calabria	LABORATORI DI FISICA	2	0
B003	Campania	LABORATORI DI FISICA	1	0
B003	Emilia Romagna	LABORATORI DI FISICA	7	2
B003	Friuli Venezia Giulia	LABORATORI DI FISICA	3	0
B003	Lazio	LABORATORI DI FISICA	9	2
B003	Liguria	LABORATORI DI FISICA	3	0
B003	Lombardia	LABORATORI DI FISICA	14	4
B003	Piemonte	LABORATORI DI FISICA	4	1
B003	Puglia	LABORATORI DI FISICA	1	0
B003	Sardegna	LABORATORI DI FISICA	4	1
B003	Sicilia	LABORATORI DI FISICA	4	1
B003	Toscana	LABORATORI DI FISICA	5	1
B003	Umbria	LABORATORI DI FISICA	2	0
B003	Veneto	LABORATORI DI FISICA	15	4
B004	Lombardia	LABORATORI DI LIUTERIA	1	0
B005	Liguria	LABORATORIO DI LOGISTICA	1	0
B005	Lombardia	LABORATORIO DI LOGISTICA	1	0
B005	Sicilia	LABORATORIO DI LOGISTICA	1	0
B006	Abruzzo	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	1	0
B006	Basilicata	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	2	0
B006	Calabria	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	5	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

B006	Emilia Romagna	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	3	0
B006	Friuli Venezia Giulia	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	1	0
B006	Lazio	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	9	2
B006	Lombardia	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	12	3
B006	Molise	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	1	0
B006	Piemonte	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	2	0
B006	Puglia	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	9	2
B006	Sicilia	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	2	0
B006	Toscana	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	4	1
B006	Umbria	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	1	0
B006	Veneto	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	4	1

B007	Abruzzo	LABORATORIO DI OTTICA	1	0
B007	Basilicata	LABORATORIO DI OTTICA	1	0
B007	Calabria	LABORATORIO DI OTTICA	6	1
B007	Campania	LABORATORIO DI OTTICA	6	1
B007	Emilia Romagna	LABORATORIO DI OTTICA	3	0
B007	Friuli Venezia Giulia	LABORATORIO DI OTTICA	2	0
B007	Lazio	LABORATORIO DI OTTICA	2	0
B007	Liguria	LABORATORIO DI OTTICA	1	0
B007	Lombardia	LABORATORIO DI OTTICA	2	0
B007	Marche	LABORATORIO DI OTTICA	4	1
B007	Piemonte	LABORATORIO DI OTTICA	4	1
B007	Puglia	LABORATORIO DI OTTICA	3	0
B007	Sardegna	LABORATORIO DI OTTICA	1	0
B007	Sicilia	LABORATORIO DI OTTICA	10	3
B007	Umbria	LABORATORIO DI OTTICA	1	0

B008	Emilia Romagna	LAB PRODUTTORE INDUSTRIE ARTIGIANE CERAMICHE	1	0

B009	Calabria	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	2	0
B009	Emilia Romagna	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	2	0
B009	Friuli Venezia Giulia	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
B009	Lombardia	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
B009	Marche	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
B009	Piemonte	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
B009	Puglia	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
B009	Toscana	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0
B009	Veneto	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	1	0

B010	Lazio	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI AERONAUTICHE	1	0
B010	Piemonte	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI AERONAUTICHE	1	0
B010	Puglia	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI AERONAUTICHE	1	0

B011	Abruzzo	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	2	0
B011	Calabria	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	3	0
B011	Campania	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	3	0
B011	Emilia Romagna	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	23	6
B011	Friuli Venezia Giulia	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	4	1
B011	Lazio	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	6	1
B011	Liguria	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	12	3
B011	Lombardia	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	22	6
B011	Marche	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	2	0
B011	Piemonte	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	15	4
B011	Puglia	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	1	0
B011	Sardegna	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	12	3
B011	Sicilia	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	1	0
B011	Toscana	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	15	4
B011	Umbria	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	1	0
B011	Veneto	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	25	7

B012	Abruzzo	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE	4	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

B012	Basilicata	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	1	0
B012	Campania	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	5	1
B012	Emilia Romagna	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	16	4
B012	Friuli Venezia Giulia	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	4	1
B012	Lazio	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	20	6
B012	Liguria	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	4	1
B012	Lombardia	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	38	11
B012	Marche	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	3	0
B012	Piemonte	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	13	3
B012	Puglia	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	20	6
B012	Sardegna	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	7	2
B012	Sicilia	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	7	2
B012	Toscana	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	7	2
B012	Umbria	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	6	1
B012	Veneto	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	41	12

B013	Lombardia	LAB SC E TECN CALZATURA E MODA	1	0
B013	Sicilia	LAB SC E TECN CALZATURA E MODA	1	0

B014	Basilicata	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	1	0
B014	Emilia Romagna	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	5	1
B014	Friuli Venezia Giulia	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	9	2
B014	Liguria	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	7	2
B014	Lombardia	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	34	10
B014	Marche	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	3	0
B014	Molise	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	1	0
B014	Piemonte	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	11	3
B014	Puglia	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	1	0
B014	Sardegna	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	3	0
B014	Sicilia	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	1	0
B014	Toscana	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	7	2
B014	Umbria	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	1	0
B014	Veneto	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	16	4

B015	Abruzzo	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	4	1
B015	Basilicata	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	3	0
B015	Calabria	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	7	2
B015	Campania	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	1	0
B015	Emilia Romagna	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	15	4
B015	Friuli Venezia Giulia	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	12	3
B015	Lazio	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	19	5
B015	Liguria	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	15	4
B015	Lombardia	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	61	18
B015	Marche	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	4	1
B015	Piemonte	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	11	3
B015	Puglia	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	1	0
B015	Sardegna	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	23	6
B015	Sicilia	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	4	1
B015	Toscana	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	16	4
B015	Umbria	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	4	1
B015	Veneto	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	23	6

B016	Abruzzo	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	5	1
B016	Basilicata	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	2	0
B016	Calabria	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	3	0
B016	Campania	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	20	6
B016	Emilia Romagna	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	28	8
B016	Friuli Venezia Giulia	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	8	2
B016	Lazio	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	41	12
B016	Liguria	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	13	3
B016	Lombardia	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	73	21
B016	Marche	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	9	2



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

B016	Molise	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	2	0
B016	Piemonte	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	24	7
B016	Puglia	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	9	2
B016	Sardegna	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	12	3
B016	Sicilia	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	4	1
B016	Toscana	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	15	4
B016	Umbria	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	6	1
B016	Veneto	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	43	12

B017	Abruzzo	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	3	0
B017	Basilicata	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	4	1
B017	Calabria	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	6	1
B017	Campania	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	15	4
B017	Emilia Romagna	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	72	21
B017	Friuli Venezia Giulia	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	21	6
B017	Lazio	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	28	8
B017	Liguria	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	25	7
B017	Lombardia	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	117	35
B017	Marche	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	10	3
B017	Molise	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	1	0
B017	Piemonte	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	59	17
B017	Puglia	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	20	6
B017	Sardegna	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	17	5
B017	Sicilia	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	46	13
B017	Toscana	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	55	16
B017	Umbria	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	11	3
B017	Veneto	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	69	20

B018	Basilicata	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	2	0
B018	Calabria	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	4	1
B018	Campania	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	17	5
B018	Emilia Romagna	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	12	3
B018	Friuli Venezia Giulia	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	2	0
B018	Lazio	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	6	1
B018	Liguria	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	1	0
B018	Lombardia	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	23	6
B018	Marche	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	1	0
B018	Piemonte	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	7	2
B018	Puglia	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	9	2
B018	Sardegna	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	1	0
B018	Sicilia	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	10	3
B018	Toscana	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	11	3
B018	Umbria	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	4	1
B018	Veneto	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	8	2

B019	Calabria	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	1	0
B019	Piemonte	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	1	0
B019	Puglia	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	1	0
B019	Toscana	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	1	0
B019	Veneto	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	1	0

B020	Calabria	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	1	0
B020	Emilia Romagna	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	7	2
B020	Liguria	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	6	1
B020	Lombardia	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	25	7
B020	Molise	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	1	0
B020	Piemonte	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	14	4
B020	Puglia	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	6	1
B020	Sardegna	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	1	0
B020	Toscana	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	2	0
B020	Umbria	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	1	0
B020	Veneto	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	7	2



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

B021	Calabria	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	1	0
B021	Emilia Romagna	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	1	0
B021	Liguria	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	1	0
B021	Lombardia	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	6	1
B021	Piemonte	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	3	0
B021	Toscana	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	1	0

B022	Abruzzo	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	1	0
B022	Calabria	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	5	1
B022	Campania	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	6	1
B022	Emilia Romagna	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	20	6
B022	Friuli Venezia Giulia	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	12	3
B022	Lazio	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	20	6
B022	Liguria	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	2	0
B022	Lombardia	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	44	13
B022	Marche	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	6	1
B022	Piemonte	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	14	4
B022	Puglia	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	10	3
B022	Sardegna	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	4	1
B022	Sicilia	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	12	3
B022	Toscana	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	12	3
B022	Umbria	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	7	2
B022	Veneto	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	15	4

B023	Calabria	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	1	0
B023	Campania	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	1	0
B023	Friuli Venezia Giulia	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	1	0
B023	Liguria	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	3	0
B023	Lombardia	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	3	0
B023	Piemonte	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	1	0
B023	Puglia	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	1	0
B023	Sardegna	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	1	0
B023	Toscana	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	1	0
B023	Veneto	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	3	0

B024	Basilicata	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	1	0
B024	Calabria	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	1	0
B024	Emilia Romagna	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	1	0
B024	Molise	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	1	0
B024	Puglia	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	1	0
B024	Sardegna	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	1	0

B025	Friuli Venezia Giulia	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	1	0
B025	Lazio	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	1	0
B025	Lombardia	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	1	0
B025	Toscana	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	1	0
B025	Veneto	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	1	0

B026	Calabria	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	1	0
B026	Friuli Venezia Giulia	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	3	0
B026	Lombardia	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	4	1
B026	Marche	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	1	0
B026	Veneto	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	2	0

BA02	Campania	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
BA02	Lazio	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	3	0
BA02	Liguria	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
BA02	Marche	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
BA02	Sardegna	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0
BA02	Sicilia	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1	0



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

BB02	Calabria	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1	0
BB02	Campania	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1	0
BB02	Friuli Venezia Giulia	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1	0
BB02	Lazio	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	10	3
BB02	Liguria	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	5	1
BB02	Lombardia	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	12	3
BB02	Piemonte	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	7	2
BB02	Sardegna	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	7	2
BB02	Sicilia	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1	0
BB02	Toscana	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	2	0
BB02	Veneto	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1	0

BC02	Calabria	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
BC02	Piemonte	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1	0
BC02	Toscana	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	2	0

BD02	Lombardia	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	1	0
BD02	Puglia	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	1	0

BE02	Sicilia	CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)	2	0

BI02	Campania	CONV LINGUA STRANIERA(CINESE)	1	0
BI02	Lazio	CONV LINGUA STRANIERA(CINESE)	1	0
BI02	Toscana	CONV LINGUA STRANIERA(CINESE)	1	0

BN02	Sicilia	CONV LINGUA STRANIERA (PORTOGHESE)	4	1

ADMM	Abruzzo	SOSTEGNO I GRADO	4	1
ADMM	Basilicata	SOSTEGNO I GRADO	6	1
ADMM	Calabria	SOSTEGNO I GRADO	4	1
ADMM	Campania	SOSTEGNO I GRADO	43	12
ADMM	Emilia Romagna	SOSTEGNO I GRADO	89	26
ADMM	Friuli Venezia Giulia	SOSTEGNO I GRADO	3	0
ADMM	Lazio	SOSTEGNO I GRADO	187	56
ADMM	Liguria	SOSTEGNO I GRADO	112	33
ADMM	Lombardia	SOSTEGNO I GRADO	1181	354
ADMM	Marche	SOSTEGNO I GRADO	3	0
ADMM	Molise	SOSTEGNO I GRADO	1	0
ADMM	Piemonte	SOSTEGNO I GRADO	429	128
ADMM	Puglia	SOSTEGNO I GRADO	21	6
ADMM	Sardegna	SOSTEGNO I GRADO	26	7
ADMM	Sicilia	SOSTEGNO I GRADO	29	8
ADMM	Toscana	SOSTEGNO I GRADO	29	8
ADMM	Umbria	SOSTEGNO I GRADO	6	1
ADMM	Veneto	SOSTEGNO I GRADO	307	92

ADSS	Abruzzo	SOSTEGNO II GRADO	6	1
ADSS	Basilicata	SOSTEGNO II GRADO	2	0
ADSS	Calabria	SOSTEGNO II GRADO	4	1
ADSS	Campania	SOSTEGNO II GRADO	22	6
ADSS	Emilia Romagna	SOSTEGNO II GRADO	40	12
ADSS	Friuli Venezia Giulia	SOSTEGNO II GRADO	14	4
ADSS	Lazio	SOSTEGNO II GRADO	126	37
ADSS	Liguria	SOSTEGNO II GRADO	25	7
ADSS	Lombardia	SOSTEGNO II GRADO	71	21
ADSS	Marche	SOSTEGNO II GRADO	8	2
ADSS	Molise	SOSTEGNO II GRADO	3	0
ADSS	Piemonte	SOSTEGNO II GRADO	32	9
ADSS	Puglia	SOSTEGNO II GRADO	30	9
ADSS	Sardegna	SOSTEGNO II GRADO	14	4
ADSS	Sicilia	SOSTEGNO II GRADO	18	5
ADSS	Toscana	SOSTEGNO II GRADO	42	12



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

ADSS	Umbria	SOSTEGNO II GRADO	8	2
ADSS	Veneto	SOSTEGNO II GRADO	99	29



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO 2

Classi di concorso oggetto di aggregazione

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	LAZIO		37
		EMILIA R.	Calabria	5
			Sicilia	6
			Campania	6
			Puglia	8
			Emilia R.	8
			Toscana	3
			Marche	1
			Umbria	1
		SARDEGNA		17
		VENETO	Veneto	17
			Friuli V. G.	4
		LIGURIA	Liguria	6
			Piemonte	4
			Lombardia	18

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	CAMPANIA	Calabria	1
			Campania	2
			Lazio	2
			Piemonte	2
			Sardegna	1
			Toscana	2

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A004	DESIGN DEL LIBRO	VENETO	Piemonte	1
			Umbria	1
			Veneto	3

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	TOSCANA	Abruzzo	2
			Calabria	1
			Friuli V. G.	1
			Lazio	4
			Lombardia	1
			Marche	1
			Sardegna	1
			Sicilia	1
			Toscana	6
			Veneto	3

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	LOMBARDIA	Calabria	1
			Campania	1
			Emilia R.	1
			Lombardia	3
			Piemonte	1
			Puglia	1
			Toscana	1
			Veneto	3



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	CAMPANIA	Campania	18
			Puglia	9
			Calabria	1
			Sicilia	1
			Basilicata	3
		EMILIA R.		22
		MARCHE	Toscana	14
			Marche	5
			Umbria	3
			Abruzzo	1
			Molise	1
		VENETO	Friuli V. G.	7
			Veneto	28
		LOMBARDIA		40

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	CAMPANIA	Abruzzo	1
			Basilicata	2
			Sicilia	1
			Campania	8
			Puglia	1
			Molise	1
			Lazio	9
		EMILIA R.	Emilia R.	4
			Liguria	2
			Toscana	1
			Marche	4
			Umbria	1
			Sardegna	6
		LOMBARDIA		14

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	LAZIO	Abruzzo	1
			Lazio	4
			Sicilia	2
			Calabria	1
			Campania	1
			Puglia	1
			Sardegna	4
			Toscana	1
			Marche	1
			Umbria	5
		VENETO	Veneto	11
			Friuli V. G.	3
			Emilia R.	3
		PIEMONTE	Lombardia	15



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	LAZIO		35
		LOMBARDIA		33
		SARDEGNA		25
		CALABRIA	Calabria	15
			Sicilia	7
		BASILICATA	Campania	4
			Basilicata	3
			Puglia	19
		UMBRIA	Abruzzo	1
			Molise	4
			Marche	5
			Umbria	2
			Toscana	9
		FRIULI V. G.	Emilia R.	7
			Friuli V. G.	6
			Veneto	6
		LIGURIA	Liguria	9
			Piemonte	9

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	CALABRIA		68
		EMILIA R.		183
		LAZIO		105
		LOMBARDIA		314
		PIEMONTE		142
		PUGLIA		76
		SARDEGNA		76
		TOSCANA		109
		VENETO		123
		LIGURIA		58
		BASILICATA	Basilicata	5
			Campania	25
		MARCHE	Molise	5
			Abruzzo	4
			Marche	18
		UMBRIA		17
		FRIULI V. G.		27
		SICILIA		12

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	BASILICATA	Sicilia	1
			Puglia	1
			Basilicata	1
			Calabria	2
			Campania	2
			Lazio	4
		TOSCANA	Molise	1
			Toscana	1
			Abruzzo	1
			Sardegna	1
			Lombardia	1
			Liguria	1
			Piemonte	2
			Veneto	2



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A014	DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	CAMPANIA	Calabria	1
			Campania	6
			Sicilia	1
			Puglia	4
			Lazio	3
			Molise	1
		TOSCANA	Toscana	1
			Veneto	2
			Sardegna	3
			Lombardia	7
			Friuli V. G.	1
			Piemonte	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A015	DISCIPLINE SANITARIE	EMILIA R.	Calabria	3
			Campania	1
			Puglia	2
			Emilia R.	1
			Toscana	1
			Sardegna	1
			Molise	1
			Piemonte	1
			Friuli V. G.	2
			Lombardia	2

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	LOMBARDIA	Calabria	2
			Campania	1
			Puglia	1
			Lazio	3
			Lombardia	4
			Friuli V. G.	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	CALABRIA	Calabria	1
			Sicilia	1
			Campania	4
			Molise	2
			Puglia	3
		MARCHE	Abruzzo	1
			Lazio	14
			Sardegna	1
			Marche	3
		PIEMONTE	Emilia R.	2
			Piemonte	4
			Liguria	2
			Lombardia	5
			Friuli V. G.	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	BASILICATA	Basilicata	3
			Molise	3
			Calabria	1
			Campania	2
			Sicilia	2
			Puglia	6
		UMBRIA	Abruzzo	1
			Lazio	7
			Emilia R,	2
			Umbria	1
		VENETO	Friuli V. G.	4
			Veneto	5
		LOMBARDIA		23
		PIEMONTE		11

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A019	FILOSOFIA E STORIA	CALABRIA	Calabria	1
			Campania	2
			Lazio	7
			Molise	2
			Puglia	3
			Sicilia	4
		ABRUZZO	Emilia R.	3
			Abruzzo	7
			Marche	1
		LIGURIA	Liguria	1
			Piemonte	3
			Toscana	1
			Sardegna	3
		VENETO	Lombardia	7
			Friuli V. G.	1
			Veneto	2

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A020	FISICA	CAMPANIA		33
		LAZIO		38
		LOMBARDIA		70
		PUGLIA		18
		CALABRIA	Basilicata	3
			Calabria	12
		SICILIA		11
		MARCHE	Marche	14
			Abruzzo	4
		EMILIA R.		23
		PIEMONTE	Liguria	4
			Piemonte	23
		SARDEGNA		15
		TOSCANA	Toscana	12
			Umbria	4
		VENETO	Friuli V. G.	7
			Veneto	20

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A021	GEOGRAFIA	LAZIO	Lazio	1
			Umbria	1
			Molise	1
			Puglia	1
			Calabria	1
			Sardegna	7
		LOMBARDIA	Emilia R.	1
			Lombardia	10
		PIEMONTE		9
		VENETO	Friuli V. G.	2
			Veneto	15

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	MOLISE	Molise	7
			Basilicata	20
		CALABRIA		133
		CAMPANIA		397
		EMILIA R.		200
		FRIULI V.G.		56
		LAZIO		216
		LIGURIA		86
		LOMBARDIA		648
		ABRUZZO		35
		PIEMONTE		344
		PUGLIA		106
		SARDEGNA		120
		SICILIA		98
		TOSCANA		242
		MARCHE	Marche	35
			Umbria	19
		VENETO		235

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	SICILIA	Basilicata	1
			Puglia	1
			Calabria	4
			Sicilia	2
			Lazio	2
			Sardegna	4
		TOSCANA	Abruzzo	1
			Toscana	1
			Liguria	1
			Piemonte	8
			Lombardia	2
			Emilia R.	1
			Friuli V. G.	7
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A026	MATEMATICA	CALABRIA		56
		CAMPANIA		110
		EMILIA R.		86
		FRIULI V.G.		30
		LAZIO		82
		LIGURIA		34
		LOMBARDIA		211
		TOSCANA		82
		PIEMONTE		99
		PUGLIA		66



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

	SARDEGNA	56
	SICILIA	57
	VENETO	78
	MARCHE	32
	UMBRIA	7
	ABRUZZO	15
	BASILICATA	9
	Molise	9

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A028	MATEMATICA E SCIENZE	EMILIA R.		192
		LAZIO		81
		LOMBARDIA		101
		PIEMONTE		109
		SARDEGNA		61
		SICILIA		30
		VENETO		105
		MARCHE	Toscana	24
			Liguria	6
			Marche	5
			Umbria	4
			Abruzzo	1
		CAMPANIA	Calabria	4
			Campania	28
		PUGLIA		10
		FRIULI V.G.		11

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A030	MUSICA SC. I GR.	LAZIO		92
		LOMBARDIA		33
		SARDEGNA		26
		CAMPANIA	Calabria	3
			Sicilia	4
			Campania	7
			Basilicata	2
		PUGLIA		13
		VENETO	Friuli V. G.	3
			Veneto	13
		MARCHE	Abruzzo	8
			Emilia R.	4
			Marche	9
		UMBRIA		20
		PIEMONTE	Liguria	6
			Piemonte	12

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	PUGLIA	Campania	5
			Lazio	1
			Puglia	12
		EMILIA R.	Emilia R.	5
			Marche	1
			Liguria	2
			Piemonte	6
			Sardegna	1
		FRIULI V. G.	Lombardia	5
			Friuli V. G.	1
			Veneto	4



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	VENETO	Campania	1
			Friuli V. G.	1
			Liguria	1
			Lombardia	1
			Toscana	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	PUGLIA	Abruzzo	2
			Calabria	1
			Marche	1
			Puglia	2
			Sicilia	5
		VENETO	Lombardia	1
			Piemonte	1
			Friuli V. G.	1
			Sardegna	1
			Emilia R.	1
			Liguria	1
			Toscana	1
			Veneto	3

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	LOMBARDIA		48
		VENETO	Veneto	23
			Friuli V. G.	1
		CALABRIA	Basilicata	5
			Calabria	2
			Sicilia	1
			Abruzzo	1
			Lazio	6
		PUGLIA	Campania	1
			Puglia	9
		TOSCANA	Umbria	2
			Sardegna	7
			Emilia R.	5
			Toscana	1
			Marche	1
		PIEMONTE	Liguria	1
			Piemonte	15

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A035	SCIENZE E TECNOL CALZATURA E MODA	LOMBARDIA	Campania	1
			Lombardia	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	VENETO	Abruzzo	1
			Emilia R.	1
			Friuli V. G.	1
			Lazio	1
			Liguria	1
			Lombardia	2
			Puglia	1
			Sicilia	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

		Toscana	1
		Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	LOMBARDIA		87
		PIEMONTE		33
		VENETO		60
		TOSCANA		32
		EMILIA R.		28
		LAZIO	Lazio	29
			Abruzzo	4
		CALABRIA	Basilicata	3
			Calabria	2
			Sicilia	1
			Puglia	7
			Campania	5
		LIGURIA	Liguria	14
			Sardegna	12
		MARCHE		15
		UMBRIA		11
		FRIULI V.G.		16

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	CAMPANIA	Calabria	1
			Campania	4
			Lazio	3
			Puglia	2
			Sardegna	1
		PIEMONTE	Friuli V. G.	2
			Lombardia	1
			Piemonte	2
			Emilia R.	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A039	TECNOL COSTR NAVALI	SICILIA	Lombardia	1
			Sardegna	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	CAMPANIA		70
		EMILIA R.		61
		LAZIO		45
		LIGURIA		23
		LOMBARDIA		93
		PIEMONTE		44
		SICILIA		35
		TOSCANA		46
		VENETO		49
		CALABRIA		27
		SARDEGNA		20
		FRIULI V.G.		17
		PUGLIA		25
		ABRUZZO		14
		BASILICATA	Molise	5
			Basilicata	13
		MARCHE	Marche	6
			Umbria	12



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	EMILIA R.		66
		LAZIO		103
		LOMBARDIA		195
		PIEMONTE		94
		SICILIA		33
		TOSCANA		59
		VENETO		85
		CALABRIA	Basilicata	4
			Calabria	12
		CAMPANIA	Campania	16
			Molise	1
			Abruzzo	1
		UMBRIA	Marche	5
			Umbria	14
		FRIULI V.G.		27
		LIGURIA		33
		PUGLIA		28
		SARDEGNA		23

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	ABRUZZO	Lazio	12
			Abruzzo	7
		UMBRIA	Marche	6
			Umbria	8
		EMILIA R.		36
		LOMBARDIA		95
		VENETO	Friuli V. G.	3
			Veneto	49
		CALABRIA		20
		SICILIA		28
		CAMPANIA		23
		TOSCANA		38
		PIEMONTE		41
		PUGLIA	Puglia	13
			Basilicata	1
		LIGURIA	Liguria	9
			Sardegna	7

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	PUGLIA	Basilicata	2
			Calabria	5
			Puglia	1
			Molise	1
		VENETO	Emilia R.	1
			Veneto	1
			Marche	2
		LIGURIA	Lazio	1
			Toscana	1
			Liguria	8
			Sardegna	2
		SICILIA		17

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
			Campania	6



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	CAMPANIA	Puglia	3
			Sicilia	1
			Lazio	3
		VENETO	Veneto	4
			Friuli V. G.	1
			Lombardia	9
		PIEMONTE	Umbria	1
			Piemonte	7
			Emilia R.	3
			Liguria	2
			Toscana	6

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	CAMPANIA	Calabria	1
			Sicilia	1
			Campania	7
			Puglia	4
		TOSCANA	Lazio	11
			Sardegna	3
			Toscana	6
		VENETO	Veneto	9
			Friuli V. G.	1
			Lombardia	12
		PIEMONTE	Liguria	1
			Piemonte	7
		EMILIA R.	Marche	2
			Emilia R.	7

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	VENETO		54
		BASILICATA	Sicilia	4
			Basilicata	1
			Campania	1
			Puglia	7
		LAZIO	Molise	1
			Lazio	9
			Toscana	7
		UMBRIA	Emilia R.	15
			Marche	1
			Umbria	4
		LOMBARDIA	Friuli V. G.	5
			Lombardia	12
		LIGURIA	Piemonte	9
			Sardegna	7
			Liguria	3

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	LAZIO		28
		PIEMONTE		30
		LOMBARDIA		62
		SARDEGNA		20
		VENETO		44
		FRIULI V. G.		8
		PUGLIA	Molise	1
			Basilicata	1
			Campania	2
			Puglia	2
			Calabria	1
			Sicilia	4



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

	LIGURIA	11
	TOSCANA	20
	EMILIA R.	17
	MARCHE	Abruzzo 7
		Umbria 3
		Marche 4

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	LAZIO		54
		LOMBARDIA		148
		PIEMONTE		46
		PUGLIA		51
		SARDEGNA		55
		SICILIA		22
		VENETO		73
		LIGURIA		29
		ABRUZZO	Abruzzo	2
			Molise	4
			Basilicata	1
			Calabria	9
		CAMPANIA		14
		FRIULI V. G.		14
		MARCHE	Emilia R.	7
			Umbria	9
			Marche	4
		TOSCANA		25

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	LAZIO		29
		LOMBARDIA		25
		VENETO	Friuli V. G.	1
			Veneto	27
		SICILIA	Calabria	4
			Sicilia	7
		CAMPANIA	Campania	7
			Puglia	4
		MARCHE	Sardegna	2
			Toscana	4
			Umbria	1
			Marche	2
			Emilia R.	6
		PIEMONTE	Liguria	5
			Piemonte	6

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	ABRUZZO	Abruzzo	24
			Molise	7
		CALABRIA		25
		Emilia R.		72
		Friuli V. G.		20
		LAZIO		153
		LIGURIA		38
		LOMBARDIA		230
		PIEMONTE		112
		PUGLIA		94
		SARDEGNA		46
		SICILIA		20
		TOSCANA		97
		VENETO		113



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

		BASILICATA	Basilicata	7
			Campania	12
		MARCHE		13
		UMBRIA		21

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A051	SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRICOLE	LOMBARDIA		30
		VENETO		25
		CAMPANIA	Basilicata	1
			Campania	1
			Puglia	1
			Sicilia	2
			Molise	1
			Abruzzo	4
			Lazio	5
			Sardegna	6
		FRIULI V. G.	Friuli V. G.	6
			Emilia R.	9
		LIGURIA	Liguria	14
			Piemonte	9

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A052	SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	EMILIA R.	Emilia R.	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A054	STORIA DELL'ARTE	CAMPANIA	Campania	1
			Puglia	9
			Sicilia	1
			Sardegna	1
			Lazio	7
		FRIULI V. G.	Emilia R.	1
			Friuli V. G.	1
			Lombardia	1
			Piemonte	1
			Toscana	1
			Umbria	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	PUGLIA	Basilicata	1
			Friuli V. G.	1
			Lombardia	1
			Marche	1
			Puglia	1
			Toscana	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	SICILIA	Calabria	1
			Friuli V. G.	1
			Marche	1
			Piemonte	2
			Sardegna	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	CAMPANIA	Abruzzo	1
			Calabria	6
			Campania	6
			Lazio	1
			Puglia	1
			Sardegna	1
			Sicilia	9
			Emilia R.	1
			Friuli V. G.	1
			Liguria	1
			Lombardia	6
			Marche	4
			Piemonte	3
			Veneto	2

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	VENETO		35
		PIEMONTE		23
		LOMBARDIA		134
		LAZIO		23
		CAMPANIA	Calabria	1
			Sicilia	3
			Campania	7
			Puglia	4
		MARCHE	Friuli V. G.	9
			Emilia R.	5
			Abruzzo	1
			Marche	4
		LIGURIA	Liguria	10
			Sardegna	4
			Toscana	4

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	CAMPANIA	Basilicata	1
			Campania	2
			Puglia	1
			Lazio	6
			Sicilia	8
		EMILIA R.	Toscana	5
			Marche	2
			Emilia R.	4
			Veneto	8
			Friuli V. G.	4
		PIEMONTE	Lombardia	11
			Piemonte	9

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	LOMBARDIA	Calabria	1
			Campania	3
			Emilia R.	2
			Lazio	4
			Lombardia	4
			Piemonte	1
			Puglia	2
			Sicilia	1
			Toscana	1
			Umbria	1
			Veneto	2



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A063	TECNOLOGIE MUSICALI	CAMPANIA	Campania	1
			Puglia	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	SICILIA	Basilicata	1
			Puglia	1
			Sardegna	1
			Sicilia	1
			Toscana	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
A065	TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE	CALABRIA	Calabria	1
			Puglia	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	CAMPANIA	Basilicata	1
			Puglia	2
			Calabria	3
			Campania	3
		LAZIO		10
		EMILIA R.	Friuli V. G.	1
			Veneto	4
			Emilia R.	2
			Marche	1
		TOSCANA	Liguria	1
			Toscana	1
			Umbria	1
			Sardegna	5
		PIEMONTE	Piemonte	5
			Lombardia	4

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	BASILICATA	Campania	3
			Basilicata	1
			Puglia	2
			Molise	2
		CALABRIA	Calabria	10
			Sicilia	2
		UMBRIA	Abruzzo	1
			Lazio	4
			Toscana	3
			Umbria	2
		LOMBARDIA		9
		PIEMONTE	Liguria	4
			Piemonte	5
		MARCHE	Emilia R.	1
			Marche	1
			Friuli V. G.	1
			Veneto	1
		SARDEGNA		15



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AA56	ARPA	SICILIA	Piemonte	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	MOLISE	Abruzzo	1
			Molise	1
			Lazio	20
		LOMBARDIA		41
		PIEMONTE		22
		SARDEGNA		20
		CAMPANIA	Campania	15
			Puglia	7
		FRIULI V. G.	Veneto	14
			Friuli V. G.	2
		LIGURIA	Liguria	4
			Toscana	8
		EMILIA R.	Emilia R.	18
			Marche	2
			Umbria	4
		SICILIA	Sicilia	7
			Calabria	6

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	EMILIA R.		100
		MARCHE	Lazio	28
			Abruzzo	1
			Marche	1
		LOMBARDIA		46
		CAMPANIA	Calabria	4
			Sicilia	5
			Campania	9
			Puglia	7
		VENETO	Friuli V. G.	5
			Veneto	12
		PIEMONTE	Liguria	6
			Piemonte	9
			Sardegna	4
			Toscana	4

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AB55	CHITARRA	CAMPANIA	Campania	1
			Lazio	1
			Lombardia	1
			Marche	1
			Piemonte	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AB56	CHITARRA	BASILICATA	Sicilia	6
			Calabria	1
			Basilicata	4
			Puglia	9
			Lazio	2
			Abruzzo	1
			Veneto	5



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

		LIGURIA	Emilia R.	1
			Liguria	4
			Sardegna	1
			Piemonte	1
			Lombardia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	CALABRIA	Sicilia	2
			Calabria	1
			Campania	8
			Puglia	1
			Lazio	2
			Abruzzo	1
			Molise	1
		MARCHE	Emilia R.	8
			Marche	1
			Veneto	1
			Toscana	1
			Liguria	1
			Piemonte	2
			Sardegna	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	CAMPANIA	Molise	1
			Sicilia	5
			Campania	1
			Lazio	4
			Abruzzo	3
			Toscana	1
		LOMBARDIA	Lombardia	4
			Veneto	1
			Friuli V. G.	1
			Marche	1
			Piemonte	9
			Emilia R.	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AC56	CLARINETTO	CALABRIA	Puglia	1
			Sicilia	1
			Calabria	1
			Molise	1
			Lazio	4
		ABRUZZO	Abruzzo	1
			Umbria	1
			Lombardia	4
			Toscana	2
			Veneto	4

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	MARCHE	Calabria	3
			Puglia	3
			Marche	1
			Piemonte	1
			Lombardia	3

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
			Campania	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	EMILIA R.	Lazio	1
			Emilia R.	1
			Friuli V. G.	1
			Veneto	4
			Liguria	1
			Lombardia	6

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AD56	CORNO	PUGLIA	Lazio	1
			Puglia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
ADMM	SOSTEGNO I GRADO	CALABRIA	Abruzzo	4
			Molise	1
			Basilicata	6
			Calabria	4
			Marche	3
			Umbria	6
		CAMPANIA		43
		EMILIA R.		89
		LAZIO		187
		LIGURIA		112
		LOMBARDIA		1181
		PIEMONTE		429
		PUGLIA		21
		SARDEGNA		26
		SICILIA		29
		TOSCANA		29
		VENETO	Friuli V. G.	3
			Veneto	307

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
ADSS	SOSTEGNO II GRADO	MOLISE	Basilicata	2
			Campania	22
			Molise	3
		SICILIA	Calabria	4
			Sicilia	18
		LAZIO		126
		PIEMONTE		32
		PUGLIA		30
		MARCHE	Abruzzo	6
			Marche	8
			Umbria	8
		EMILIA R.		40
		LIGURIA		25
		LOMBARDIA		71
		SARDEGNA		14
		TOSCANA		42
		VENETO		99
		FRIULI V. G.		14

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AF55	FISARMONICA	LAZIO	Lazio	1
			Puglia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AF56	FISARMONICA	PUGLIA	Molise	1
			Piemonte	1
			Puglia	1
			Veneto	2

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AG56	FLAUTO	BASILICATA	Basilicata	3
			Puglia	2
			Molise	1
			Calabria	2
			Sicilia	5
		EMILIA R.	Veneto	1
			Emilia R.	2
			Marche	1
			Piemonte	1
			Liguria	1
			Lazio	4
			Toscana	1
			Sardegna	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AH56	OBOE	CALABRIA	Calabria	2
			Liguria	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	LOMBARDIA	Calabria	1
			Lazio	1
			Liguria	1
			Lombardia	1
			Piemonte	1
			Toscana	2
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AI55	PERCUSSIONI	SICILIA	Lazio	1
			Puglia	1
			Sardegna	1
			Sicilia	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AI56	PERCUSSIONI	LAZIO	Molise	1
			Lazio	4
			Puglia	9
			Sicilia	7
		LOMBARDIA	Liguria	3
			Lombardia	1
			Toscana	3
			Sardegna	4
			Emilia R.	1
			Veneto	4

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
			Lazio	1
			Sicilia	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AJ55	PIANOFORTE	LAZIO	Lombardia	1
			Piemonte	4
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AJ56	PIANOFORTE	BASILICATA	Basilicata	1
			Puglia	1
			Calabria	4
			Campania	1
			Molise	1
		TOSCANA	Toscana	1
			Sardegna	1
			Lazio	1
			Liguria	1
			Lombardia	1
			Emilia R.	2
			Friuli V. G.	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AK55	SASSOFONO	LAZIO	Lazio	1
			Piemonte	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AK56	SAXOFONO	CAMPANIA	Abruzzo	1
			Calabria	3
			Campania	1
			Lazio	1
			Puglia	2
			Sicilia	3
		PIEMONTE	Marche	1
			Piemonte	1
			Lombardia	1
			Sardegna	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AL55	TROMBA	PUGLIA	Campania	1
			Puglia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AL56	TROMBA	PUGLIA	Lombardia	1
			Molise	1
			Piemonte	1
			Puglia	1
			Sicilia	5

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AM55	VIOLINO	LOMBARDIA	Lombardia	1
			Toscana	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AM56	VIOLINO	PUGLIA	Puglia	7
			Abruzzo	1
			Calabria	1
			Basilicata	1
		PIEMONTE	Umbria	1
			Marche	1
			Piemonte	1
			Veneto	1
			Lombardia	3
			Sardegna	3
			Lazio	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AN55	VIOLONCELLO	LAZIO	Lazio	1
			Sardegna	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AN56	VIOLONCELLO	VENETO	Abruzzo	1
			Basilicata	1
			Piemonte	1
			Puglia	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AO55	CANTO	TOSCANA	Friuli V. G.	1
			Lazio	1
			Piemonte	3
			Toscana	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
AW55	FLAUTO TRAVERSO	TOSCANA	Basilicata	1
			Lazio	1
			Toscana	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B003	LABORATORI DI FISICA	PUGLIA	Abruzzo	1
			Lazio	9
			Basilicata	1
			Puglia	1
			Calabria	2
			Campania	1
			Sicilia	4
		EMILIA R.	Toscana	5
			Sardegna	4
			Umbria	2
		VENETO	Emilia R.	7
			Friuli V. G.	3
		LOMBARDIA	Veneto	15
			Liguria	3
			Piemonte	4
			Lombardia	14

CLASSE DI	Denominazione	USR Responsabile	Regioni	Posti a bando



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CONCORSO			aggregate	
B005	LABORATORIO DI LOGISTICA	SICILIA	Liguria	1
			Lombardia	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	PUGLIA	Abruzzo	1
			Molise	1
			Basilicata	2
			Puglia	9
			Calabria	5
			Sicilia	2
		VENETO	Umbria	1
			Lazio	9
			Veneto	4
			Friuli V. G.	1
			Lombardia	12
		TOSCANA	Piemonte	2
			Toscana	4
			Emilia R.	3

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B007	LABORATORIO DI OTTICA	CALABRIA	Basilicata	1
			Puglia	3
			Calabria	6
			Campania	6
			Sicilia	10
		EMILIA R.	Emilia R.	3
			Abruzzo	1
			Lazio	2
			Friuli V. G.	2
			Sardegna	1
			Liguria	1
			Lombardia	2
			Piemonte	4
			Marche	4
			Umbria	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B009	LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE	PUGLIA	Calabria	2
			Emilia R.	2
			Friuli V. G.	1
			Lombardia	1
			Marche	1
			Piemonte	1
			Puglia	1
			Toscana	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B010	LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON	LAZIO	Lazio	1
			Piemonte	1
			Puglia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
		EMILIA R.		23



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	LOMBARDIA		22
		VENETO	Veneto	25
			Friuli V. G.	4
		PUGLIA	Calabria	3
			Sicilia	1
			Campania	3
			Puglia	1
		SARDEGNA		12
		LIGURIA		12
		PIEMONTE		15
		TOSCANA		15
		UMBRIA	Abruzzo	2
			Marche	2
			Lazio	6
			Umbria	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	CAMPANIA	Abruzzo	4
			Basilicata	1
			Campania	5
			Sicilia	7
		VENETO	Friuli V. G.	4
			Veneto	41
		PIEMONTE	Liguria	4
			Piemonte	13
		TOSCANA	Sardegna	7
			Toscana	7
			Umbria	6
		PUGLIA		20
		LAZIO		20
		LOMBARDIA		38
		EMILIA R.	Marche	3
			Emilia R.	16

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B013	LAB SC E TECN CALZATURA E MODA	SICILIA	Lombardia	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	LOMBARDIA		34
		FRIULI V. G.		9
		VENETO		16
		PUGLIA	Basilicata	1
			Puglia	1
			Molise	1
			Sicilia	1
		EMILIA R.	Piemonte	11
			Emilia R.	5
			Liguria	7
		MARCHE	Umbria	1
			Marche	3
			Sardegna	3
			Toscana	7

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
		LOMBARDIA		61
		SARDEGNA		23



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

B015	LAB SC E TECNOLOGIE ELETTRONICHE	VENETO		23
		FRIULI V. G.		12
		TOSCANA	Toscana	16
			Umbria	4
		BASILICATA	Basilicata	3
			Puglia	1
			Campania	1
			Calabria	7
			Sicilia	4
			Abruzzo	4
		LAZIO		19
		MARCHE	Marche	4
			Emilia R.	15
		LIGURIA		15
		PIEMONTE		11

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B016	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	CAMPANIA		20
		EMILIA R.		28
		LAZIO		41
		LOMBARDIA		73
		PIEMONTE		24
		VENETO		43
		FRIULI V. G.		8
		UMBRIA	Toscana	15
			Umbria	6
		LIGURIA		13
		SARDEGNA		12
		ABRUZZO	Marche	9
			Abruzzo	5
			Molise	2
		SICILIA	Sicilia	4
			Calabria	3
		PUGLIA	Basilicata	2
			Puglia	9

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B017	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	EMILIA R.		72
		LOMBARDIA		117
		PIEMONTE		59
		SICILIA		46
		TOSCANA		55
		VENETO		69
		FRIULI V.G.		21
		LAZIO		28
		LIGURIA		25
		PUGLIA		20
		SARDEGNA		17
		BASILICATA	Campania	15
			Calabria	6
			Basilicata	4
		UMBRIA		11
		ABRUZZO	Marche	10
			Abruzzo	3
			Molise	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
		VENETO	Emilia R.	12
			Friuli V. G.	2



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	TOSCANA	Veneto	8
			Liguria	1
			Sardegna	1
			Toscana	11
			Umbria	4
			Marche	1
			Lazio	6
		PIEMONTE	Piemonte	7
		CAMPANIA	Lombardia	23
				17
		CALABRIA	Basilicata	2
			Calabria	4
			Puglia	9
		SICILIA		10

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	PUGLIA	Calabria	1
			Piemonte	1
			Puglia	1
			Toscana	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	LOMBARDIA		25
				14
		PIEMONTE		
		VENETO	Veneto	7
			Emilia R.	7
		LIGURIA	Liguria	6
			Sardegna	1
			Toscana	2
			Umbria	1
		PUGLIA	Calabria	1
			Molise	1
			Puglia	6

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	TOSCANA	Calabria	1
			Emilia R.	1
			Liguria	1
			Lombardia	6
			Piemonte	3
			Toscana	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	LOMBARDIA		44
				20
		LAZIO		
		PIEMONTE		14
		CAMPANIA	Campania	6
			Calabria	5
		EMILIA R.		20
		FRIULI V. G.		12
		VENETO		15
		LIGURIA	Liguria	2
			Toscana	12
			Sardegna	4
		MARCHE	Abruzzo	1
			Marche	6



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

		Umbria	7
		PUGLIA	10
		SICILIA	12

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	PIEMONTE	Calabria	1
			Campania	1
			Friuli V. G.	1
			Liguria	3
			Lombardia	3
			Piemonte	1
			Puglia	1
			Sardegna	1
			Toscana	1
			Veneto	3

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B024	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	CALABRIA	Basilicata	1
			Calabria	1
			Emilia R.	1
			Molise	1
			Puglia	1
			Sardegna	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B025	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE NAVALI	LAZIO	Friuli V. G.	1
			Lazio	1
			Lombardia	1
			Toscana	1
			Veneto	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	LOMBARDIA	Calabria	1
			Friuli V. G.	3
			Lombardia	4
			Marche	1
			Veneto	2

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	CAMPANIA	Campania	1
			Lazio	3
			Liguria	1
			Marche	1
			Sardegna	1
			Sicilia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	LAZIO	Calabria	1
			Campania	1
			Sicilia	1
			Lazio	10
			Sardegna	7
			Toscana	2
		VENETO	Liguria	5
			Veneto	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

			Friuli V. G.	1
			Lombardia	12
			Piemonte	7

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	TOSCANA	Calabria	1
			Piemonte	1
			Toscana	2

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	LOMBARDIA	Lombardia	1
			Puglia	1

CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	USR Responsabile	Regioni aggregate	Posti a bando
BI02	CONV LINGUA STRANIERA(CINESE)	LAZIO	Campania	1
			Lazio	1
			Toscana	1



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Allegato A				
Percentuali riservisti				
REGIONE	Classe di concorso / tipo posto	Denominazione	Percentuale riservisti ex l. 68/99	Percentuale riservisti ex dlgs 66/10
Abruzzo	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	2,39%	0,00%
Basilicata	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	1,06%	0,00%
Calabria	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	3,83%	0,00%
Campania	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	4,04%	0,00%
Emilia Romagna	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	0,88%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	0,00%	0,00%
Lazio	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	1,48%	0,00%
Liguria	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	0,50%	0,00%
Lombardia	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	1,13%	0,00%
Marche	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	3,29%	0,00%
Molise	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	3,45%	0,00%
Piemonte	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	1,00%	0,00%
Puglia	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	5,15%	0,00%
Sardegna	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	0,90%	0,00%
Sicilia	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	4,24%	0,00%
Toscana	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	1,09%	0,00%
Umbria	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	1,42%	0,00%
Veneto	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	0,74%	0,00%
Abruzzo	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	2,03%	0,00%
Basilicata	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	3,40%	0,00%
Calabria	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	4,73%	0,00%
Campania	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	3,35%	0,00%
Emilia Romagna	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	0,47%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	0,48%	0,00%
Lazio	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	1,08%	0,00%
Liguria	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	0,56%	0,00%
Lombardia	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	0,35%	0,00%
Marche	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	0,94%	0,00%
Molise	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	1,40%	0,00%
Piemonte	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	0,25%	0,00%
Puglia	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	3,41%	0,00%
Sardegna	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	1,60%	0,08%
Sicilia	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	2,31%	0,00%
Toscana	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	0,61%	0,00%
Umbria	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	1,57%	0,00%
Veneto	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	0,33%	0,00%
Abruzzo	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Basilicata	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Calabria	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Campania	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	6,25%	0,00%
Emilia Romagna	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Lazio	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	3,85%	0,00%
Liguria	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Lombardia	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Marche	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Molise	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Piemonte	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Puglia	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Sardegna	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Sicilia	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Toscana	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Umbria	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Veneto	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	0,00%	0,00%
Abruzzo	A028	MATEMATICA E SCIENZE	1,33%	0,00%
Basilicata	A028	MATEMATICA E SCIENZE	1,64%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Calabria	A028	MATEMATICA E SCIENZE	2,92%	0,00%
Campania	A028	MATEMATICA E SCIENZE	3,50%	0,03%
Emilia Romagna	A028	MATEMATICA E SCIENZE	0,66%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A028	MATEMATICA E SCIENZE	1,12%	0,00%
Lazio	A028	MATEMATICA E SCIENZE	1,06%	0,00%
Liguria	A028	MATEMATICA E SCIENZE	0,51%	0,00%
Lombardia	A028	MATEMATICA E SCIENZE	0,44%	0,00%
Marche	A028	MATEMATICA E SCIENZE	0,61%	0,00%
Molise	A028	MATEMATICA E SCIENZE	2,21%	0,00%
Piemonte	A028	MATEMATICA E SCIENZE	0,28%	0,00%
Puglia	A028	MATEMATICA E SCIENZE	2,15%	0,00%
Sardegna	A028	MATEMATICA E SCIENZE	1,30%	0,00%
Sicilia	A028	MATEMATICA E SCIENZE	3,17%	0,00%
Toscana	A028	MATEMATICA E SCIENZE	0,65%	0,00%
Umbria	A028	MATEMATICA E SCIENZE	1,26%	0,00%
Veneto	A028	MATEMATICA E SCIENZE	0,25%	0,00%
Abruzzo	A030	MUSICA SC. I GR.	1,02%	0,00%
Basilicata	A030	MUSICA SC. I GR.	4,35%	0,00%
Calabria	A030	MUSICA SC. I GR.	3,31%	0,00%
Campania	A030	MUSICA SC. I GR.	4,58%	0,00%
Emilia Romagna	A030	MUSICA SC. I GR.	0,81%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A030	MUSICA SC. I GR.	0,52%	0,00%
Lazio	A030	MUSICA SC. I GR.	2,52%	0,00%
Liguria	A030	MUSICA SC. I GR.	0,97%	0,00%
Lombardia	A030	MUSICA SC. I GR.	0,68%	0,00%
Marche	A030	MUSICA SC. I GR.	0,90%	0,00%
Molise	A030	MUSICA SC. I GR.	2,27%	0,00%
Piemonte	A030	MUSICA SC. I GR.	1,25%	0,00%
Puglia	A030	MUSICA SC. I GR.	3,34%	0,15%
Sardegna	A030	MUSICA SC. I GR.	0,43%	0,00%
Sicilia	A030	MUSICA SC. I GR.	1,48%	0,00%
Toscana	A030	MUSICA SC. I GR.	0,54%	0,00%
Umbria	A030	MUSICA SC. I GR.	3,54%	0,00%
Veneto	A030	MUSICA SC. I GR.	0,26%	0,00%
Abruzzo	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,00%	0,51%
Basilicata	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,00%	1,16%
Calabria	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	1,23%	0,00%
Campania	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	2,75%	0,00%
Emilia Romagna	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,38%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,61%	0,00%
Lazio	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,50%	0,00%
Liguria	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,00%	0,00%
Lombardia	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,39%	0,00%
Marche	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,46%	0,46%
Molise	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,00%	0,00%
Piemonte	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,00%	0,00%
Puglia	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	1,98%	0,17%
Sardegna	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,39%	0,00%
Sicilia	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	1,67%	0,00%
Toscana	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,63%	0,00%
Umbria	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	2,29%	0,00%
Veneto	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	0,17%	0,17%
Abruzzo	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,00%	0,00%
Basilicata	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,00%	0,00%
Calabria	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	1,45%	0,00%
Campania	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	1,29%	0,00%
Emilia Romagna	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,00%	0,00%
Lazio	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,13%	0,13%
Liguria	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,54%	0,00%
Lombardia	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,10%	0,00%
Marche	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Molise	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,00%	0,00%
Piemonte	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,18%	0,00%
Puglia	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	1,58%	0,00%
Sardegna	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,73%	0,00%
Sicilia	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	2,47%	0,00%
Toscana	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,00%	0,00%
Umbria	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	1,64%	0,00%
Veneto	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A070	ITAL.ST.ED.CIV.GEOG. I GR. SLOV BIL	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A071	SLOV.ST.ED.CIV.GEOG. I GR. SLOV BIL	0,00%	0,00%
Abruzzo	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1,54%	0,00%
Basilicata	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	2,25%	0,00%
Calabria	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	3,05%	0,00%
Campania	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	3,14%	0,00%
Emilia Romagna	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	1,26%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Lazio	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	3,01%	0,00%
Liguria	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,80%	0,00%
Lombardia	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,53%	0,00%
Marche	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Molise	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Piemonte	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Puglia	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	2,70%	0,00%
Sardegna	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,50%	0,00%
Sicilia	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	3,71%	0,00%
Toscana	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,38%	0,00%
Umbria	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	2,04%	0,00%
Veneto	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,41%	0,00%
Abruzzo	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Calabria	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Campania	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Lombardia	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Molise	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Piemonte	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Puglia	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Sardegna	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Sicilia	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Veneto	AA56	ARPA	0,00%	0,00%
Abruzzo	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1,55%	0,00%
Basilicata	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	2,45%	0,00%
Calabria	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	3,06%	0,00%
Campania	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	4,00%	0,00%
Emilia Romagna	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,37%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,34%	0,00%
Lazio	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	2,14%	0,00%
Liguria	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,96%	0,00%
Lombardia	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,82%	0,00%
Marche	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1,98%	0,00%
Molise	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1,18%	0,00%
Piemonte	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,63%	0,00%
Puglia	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	3,35%	0,00%
Sardegna	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1,37%	0,00%
Sicilia	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	3,41%	0,00%
Toscana	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,12%	0,00%
Umbria	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	1,47%	0,00%
Veneto	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,51%	0,00%
Abruzzo	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Basilicata	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Calabria	AB56	CHITARRA	0,87%	0,00%
Campania	AB56	CHITARRA	2,38%	0,00%
Emilia Romagna	AB56	CHITARRA	1,82%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Friuli Venezia Giulia	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Lazio	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Liguria	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Lombardia	AB56	CHITARRA	0,64%	0,00%
Marche	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Molise	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Piemonte	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Puglia	AB56	CHITARRA	0,73%	0,00%
Sardegna	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Sicilia	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Toscana	AB56	CHITARRA	1,32%	0,00%
Umbria	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Veneto	AB56	CHITARRA	0,00%	0,00%
Abruzzo	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Calabria	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1,72%	0,00%
Campania	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1,88%	0,00%
Emilia Romagna	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Lazio	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1,41%	0,00%
Liguria	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	2,86%	0,00%
Lombardia	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Marche	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Molise	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Piemonte	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Puglia	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1,12%	0,00%
Sardegna	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Sicilia	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1,78%	0,00%
Toscana	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Umbria	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Veneto	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,49%	0,00%
Abruzzo	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Basilicata	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Calabria	AC56	CLARINETTO	2,30%	0,00%
Campania	AC56	CLARINETTO	1,65%	0,00%
Emilia Romagna	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Lazio	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Liguria	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Lombardia	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Marche	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Molise	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Piemonte	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Puglia	AC56	CLARINETTO	1,25%	0,00%
Sardegna	AC56	CLARINETTO	2,33%	0,00%
Sicilia	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Toscana	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Umbria	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Veneto	AC56	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Calabria	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Campania	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	5,26%	0,00%
Emilia Romagna	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Lazio	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Liguria	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Lombardia	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Marche	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Piemonte	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Puglia	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Sicilia	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Toscana	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Umbria	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Veneto	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,90%	0,00%
Abruzzo	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Calabria	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Campania	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Lazio	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Lombardia	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Piemonte	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Puglia	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Sardegna	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Sicilia	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Toscana	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Umbria	AD56	CORNO	0,00%	0,00%
Calabria	AE56	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Campania	AE56	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Piemonte	AE56	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Sardegna	AE56	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Sicilia	AE56	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Veneto	AE56	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Basilicata	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Calabria	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Campania	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Lazio	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Lombardia	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Marche	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Puglia	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Sicilia	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Toscana	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Veneto	AF56	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Basilicata	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Calabria	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Campania	AG56	FLAUTO	1,97%	0,00%
Emilia Romagna	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Lazio	AG56	FLAUTO	2,78%	0,00%
Liguria	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Lombardia	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Marche	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Molise	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Piemonte	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Puglia	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Sardegna	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Sicilia	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Toscana	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Umbria	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Veneto	AG56	FLAUTO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Calabria	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Campania	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Lazio	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Lombardia	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Molise	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Piemonte	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Puglia	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Sardegna	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Sicilia	AH56	OBOE	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Toscana	AH56	OBOE	0,00%	0,00%
Abruzzo	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Basilicata	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Calabria	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Campania	AI56	PERCUSSIONI	1,35%	1,35%
Emilia Romagna	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Lazio	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Liguria	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Lombardia	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Marche	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Molise	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Piemonte	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Puglia	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Sardegna	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Sicilia	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Toscana	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Umbria	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Veneto	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Abruzzo	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Basilicata	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Calabria	AJ56	PIANOFORTE	1,69%	0,00%
Campania	AJ56	PIANOFORTE	1,83%	0,37%
Emilia Romagna	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Lazio	AJ56	PIANOFORTE	1,80%	0,00%
Liguria	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Lombardia	AJ56	PIANOFORTE	0,52%	0,52%
Marche	AJ56	PIANOFORTE	2,17%	0,00%
Molise	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Piemonte	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Puglia	AJ56	PIANOFORTE	1,16%	0,00%
Sardegna	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Sicilia	AJ56	PIANOFORTE	0,87%	0,00%
Toscana	AJ56	PIANOFORTE	0,93%	0,00%
Umbria	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Veneto	AJ56	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Abruzzo	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Basilicata	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Calabria	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Campania	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Lazio	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Liguria	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Lombardia	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Marche	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Molise	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Piemonte	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Puglia	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Sardegna	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Sicilia	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Toscana	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Umbria	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Veneto	AK56	SAXOFONO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Basilicata	AL56	TROMBA	6,67%	0,00%
Calabria	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Campania	AL56	TROMBA	1,89%	0,00%
Emilia Romagna	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Lazio	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Liguria	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Lombardia	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Marche	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Molise	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Piemonte	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Puglia	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Sardegna	AL56	TROMBA	8,33%	0,00%
Sicilia	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Toscana	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Umbria	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Veneto	AL56	TROMBA	0,00%	0,00%
Abruzzo	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Basilicata	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Calabria	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Campania	AM56	VIOLINO	0,55%	0,00%
Emilia Romagna	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Lazio	AM56	VIOLINO	0,95%	0,00%
Liguria	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Lombardia	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Marche	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Molise	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Piemonte	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Puglia	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Sardegna	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Sicilia	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Toscana	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Umbria	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Veneto	AM56	VIOLINO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Basilicata	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Calabria	AN56	VIOLONCELLO	5,26%	0,00%
Campania	AN56	VIOLONCELLO	2,33%	0,00%
Emilia Romagna	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Lazio	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Liguria	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Lombardia	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Marche	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Molise	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Piemonte	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Puglia	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Sardegna	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Sicilia	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Toscana	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Umbria	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Veneto	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B001	ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI	0,00%	0,00%
Abruzzo	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Basilicata	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Calabria	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Campania	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Lazio	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Liguria	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Marche	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Molise	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Piemonte	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Puglia	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Sardegna	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Sicilia	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Toscana	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Umbria	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Veneto	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	0,00%
Abruzzo	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Basilicata	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Calabria	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Campania	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Lazio	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Marche	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Piemonte	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Puglia	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Sardegna	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Sicilia	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Toscana	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Umbria	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Veneto	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	0,00%
Calabria	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	0,00%
Campania	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	0,00%
Marche	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	0,00%
Piemonte	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	0,00%
Umbria	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	0,00%
Veneto	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	0,00%
Abruzzo	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Basilicata	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Calabria	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Campania	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Lazio	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Lombardia	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Marche	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Molise	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Piemonte	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Puglia	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Sardegna	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Sicilia	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Toscana	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Umbria	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Veneto	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	0,00%	0,00%
Lazio	A006	DESIGN DEL VETRO	0,00%	0,00%
Toscana	A006	DESIGN DEL VETRO	0,00%	0,00%
Veneto	A006	DESIGN DEL VETRO	0,00%	0,00%
Abruzzo	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Basilicata	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Calabria	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Campania	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Lazio	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Liguria	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Lombardia	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Marche	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Piemonte	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Puglia	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Sardegna	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Sicilia	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Toscana	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Umbria	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Veneto	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	0,00%
Abruzzo	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Basilicata	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	5,00%	0,00%
Calabria	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Campania	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,96%	0,00%
Emilia Romagna	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Lazio	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,72%	0,00%
Liguria	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Lombardia	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,57%	0,00%
Marche	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Molise	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Piemonte	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	2,53%	0,00%
Puglia	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Sardegna	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Sicilia	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,80%	0,00%
Toscana	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Umbria	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Veneto	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	0,00%	0,00%
Abruzzo	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Basilicata	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Calabria	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Campania	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	1,64%	0,00%
Emilia Romagna	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Lazio	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,64%	0,00%
Liguria	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Lombardia	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,37%	0,00%
Marche	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Molise	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	9,09%	0,00%
Piemonte	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Puglia	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Sardegna	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	2,08%	0,00%
Sicilia	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	2,84%	0,00%
Toscana	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Umbria	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,00%	0,00%
Veneto	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	0,80%	0,00%
Abruzzo	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	6,67%	0,00%
Basilicata	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Calabria	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Campania	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,82%	0,00%
Emilia Romagna	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Lazio	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,77%	0,00%
Liguria	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Lombardia	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Marche	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Piemonte	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Puglia	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	1,69%	0,00%
Sardegna	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Sicilia	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	1,14%	0,00%
Toscana	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Umbria	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Veneto	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	0,00%	0,00%
Abruzzo	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	2,07%	0,00%
Basilicata	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	3,65%	0,00%
Calabria	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	2,54%	0,00%
Campania	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	3,46%	0,00%
Emilia Romagna	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	1,43%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	0,59%	0,00%
Lazio	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	1,50%	0,00%
Liguria	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	2,74%	0,00%
Lombardia	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	0,62%	0,00%
Marche	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	1,27%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Molise	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	0,00%	0,00%
Piemonte	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	0,84%	0,00%
Puglia	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	2,33%	0,00%
Sardegna	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	2,36%	0,00%
Sicilia	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	2,23%	0,00%
Toscana	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	1,33%	0,00%
Umbria	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	0,00%	0,00%
Veneto	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	0,77%	0,00%
Abruzzo	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	1,91%	0,00%
Basilicata	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,97%	0,00%
Calabria	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	3,43%	0,00%
Campania	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	3,80%	0,00%
Emilia Romagna	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,49%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Lazio	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,82%	0,00%
Liguria	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	1,24%	0,00%
Lombardia	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,41%	0,00%
Marche	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	1,40%	0,00%
Molise	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Piemonte	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,38%	0,00%
Puglia	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	2,73%	0,05%
Sardegna	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	1,24%	0,00%
Sicilia	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	2,56%	0,00%
Toscana	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,53%	0,00%
Umbria	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	1,80%	0,00%
Veneto	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	0,11%	0,00%
Abruzzo	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1,74%	0,00%
Basilicata	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	4,92%	0,00%
Calabria	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1,59%	0,00%
Campania	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	2,86%	0,00%
Emilia Romagna	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,56%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,00%	0,00%
Lazio	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1,56%	0,00%
Liguria	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,85%	0,00%
Lombardia	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,95%	0,00%
Marche	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,00%	0,00%
Molise	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,00%	0,00%
Piemonte	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,00%	0,00%
Puglia	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	2,40%	0,00%
Sardegna	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1,73%	0,00%
Sicilia	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	2,58%	0,00%
Toscana	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,52%	0,00%
Umbria	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	1,25%	0,00%
Veneto	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	0,00%	0,00%
Abruzzo	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Basilicata	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Calabria	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Campania	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	2,15%	0,00%
Emilia Romagna	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Lazio	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Liguria	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Lombardia	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,71%	0,00%
Marche	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Molise	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Piemonte	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Puglia	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Sardegna	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Sicilia	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Toscana	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	1,10%	0,00%
Umbria	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%
Veneto	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Abruzzo	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Basilicata	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Calabria	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Campania	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Lazio	A015	DISCIPLINE SANITARIE	2,94%	0,00%
Liguria	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Lombardia	A015	DISCIPLINE SANITARIE	1,01%	0,00%
Marche	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Molise	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Piemonte	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Puglia	A015	DISCIPLINE SANITARIE	1,33%	0,00%
Sardegna	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Sicilia	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Toscana	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Umbria	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Veneto	A015	DISCIPLINE SANITARIE	0,00%	0,00%
Basilicata	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Calabria	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Campania	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Lazio	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Liguria	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Lombardia	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Marche	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Piemonte	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Puglia	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Sardegna	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Sicilia	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Toscana	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Umbria	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Veneto	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	0,00%
Abruzzo	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Basilicata	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Calabria	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1,55%	0,00%
Campania	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	2,21%	0,00%
Emilia Romagna	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,75%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Lazio	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1,20%	0,00%
Liguria	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Lombardia	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,18%	0,00%
Marche	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Molise	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Piemonte	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Puglia	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,81%	0,00%
Sardegna	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,83%	0,00%
Sicilia	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1,42%	0,00%
Toscana	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Umbria	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	1,22%	0,00%
Veneto	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	0,00%	0,00%
Abruzzo	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1,01%	0,00%
Basilicata	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	0,00%	0,00%
Calabria	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	4,20%	0,00%
Campania	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	3,38%	0,00%
Emilia Romagna	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	0,64%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	2,41%	0,00%
Lazio	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1,06%	0,00%
Liguria	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1,12%	0,00%
Lombardia	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	0,14%	0,00%
Marche	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Molise	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	0,00%	0,00%
Piemonte	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1,01%	0,00%
Puglia	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	2,06%	0,00%
Sardegna	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	0,81%	0,00%
Sicilia	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1,66%	0,00%
Toscana	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	0,33%	0,00%
Umbria	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	1,22%	0,00%
Veneto	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	0,66%	0,00%
Abruzzo	A019	FILOSOFIA E STORIA	2,36%	0,00%
Basilicata	A019	FILOSOFIA E STORIA	2,65%	0,00%
Calabria	A019	FILOSOFIA E STORIA	2,79%	0,00%
Campania	A019	FILOSOFIA E STORIA	3,17%	0,00%
Emilia Romagna	A019	FILOSOFIA E STORIA	0,99%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A019	FILOSOFIA E STORIA	0,68%	0,00%
Lazio	A019	FILOSOFIA E STORIA	1,11%	0,00%
Liguria	A019	FILOSOFIA E STORIA	0,00%	0,00%
Lombardia	A019	FILOSOFIA E STORIA	0,84%	0,00%
Marche	A019	FILOSOFIA E STORIA	0,00%	0,00%
Molise	A019	FILOSOFIA E STORIA	1,85%	0,00%
Piemonte	A019	FILOSOFIA E STORIA	0,39%	0,00%
Puglia	A019	FILOSOFIA E STORIA	2,86%	0,00%
Sardegna	A019	FILOSOFIA E STORIA	2,96%	0,00%
Sicilia	A019	FILOSOFIA E STORIA	2,18%	0,00%
Toscana	A019	FILOSOFIA E STORIA	1,46%	0,00%
Umbria	A019	FILOSOFIA E STORIA	2,72%	0,00%
Veneto	A019	FILOSOFIA E STORIA	0,76%	0,00%
Abruzzo	A020	FISICA	1,89%	0,00%
Basilicata	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Calabria	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Campania	A020	FISICA	2,31%	0,00%
Emilia Romagna	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Lazio	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Liguria	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Lombardia	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Marche	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Molise	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Piemonte	A020	FISICA	0,61%	0,00%
Puglia	A020	FISICA	0,53%	0,00%
Sardegna	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Sicilia	A020	FISICA	0,96%	0,00%
Toscana	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Umbria	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Veneto	A020	FISICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Basilicata	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Calabria	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Campania	A021	GEOGRAFIA	6,22%	0,00%
Emilia Romagna	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Lazio	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Liguria	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Lombardia	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Marche	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Molise	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Piemonte	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Puglia	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Sardegna	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Sicilia	A021	GEOGRAFIA	0,69%	0,00%
Toscana	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Umbria	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%
Veneto	A021	GEOGRAFIA	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Abruzzo	A026	MATEMATICA	0,00%	0,00%
Basilicata	A026	MATEMATICA	2,11%	0,00%
Calabria	A026	MATEMATICA	2,50%	0,00%
Campania	A026	MATEMATICA	3,63%	0,00%
Emilia Romagna	A026	MATEMATICA	0,76%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A026	MATEMATICA	1,38%	0,00%
Lazio	A026	MATEMATICA	0,43%	0,00%
Liguria	A026	MATEMATICA	0,87%	0,00%
Lombardia	A026	MATEMATICA	0,29%	0,00%
Marche	A026	MATEMATICA	0,68%	0,00%
Molise	A026	MATEMATICA	0,00%	0,00%
Piemonte	A026	MATEMATICA	0,41%	0,00%
Puglia	A026	MATEMATICA	2,29%	0,00%
Sardegna	A026	MATEMATICA	0,70%	0,00%
Sicilia	A026	MATEMATICA	1,69%	0,00%
Toscana	A026	MATEMATICA	0,77%	0,00%
Umbria	A026	MATEMATICA	0,00%	0,00%
Veneto	A026	MATEMATICA	0,72%	0,00%
Abruzzo	A027	MATEMATICA E FISICA	0,75%	0,00%
Basilicata	A027	MATEMATICA E FISICA	2,67%	0,53%
Calabria	A027	MATEMATICA E FISICA	2,20%	0,00%
Campania	A027	MATEMATICA E FISICA	3,38%	0,00%
Emilia Romagna	A027	MATEMATICA E FISICA	0,53%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A027	MATEMATICA E FISICA	0,00%	0,00%
Lazio	A027	MATEMATICA E FISICA	0,64%	0,00%
Liguria	A027	MATEMATICA E FISICA	0,63%	0,00%
Lombardia	A027	MATEMATICA E FISICA	0,37%	0,00%
Marche	A027	MATEMATICA E FISICA	1,44%	0,00%
Molise	A027	MATEMATICA E FISICA	1,03%	0,00%
Piemonte	A027	MATEMATICA E FISICA	0,43%	0,00%
Puglia	A027	MATEMATICA E FISICA	1,85%	0,00%
Sardegna	A027	MATEMATICA E FISICA	1,40%	0,00%
Sicilia	A027	MATEMATICA E FISICA	2,49%	0,00%
Toscana	A027	MATEMATICA E FISICA	0,42%	0,00%
Umbria	A027	MATEMATICA E FISICA	1,11%	0,00%
Veneto	A027	MATEMATICA E FISICA	0,67%	0,00%
Abruzzo	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Basilicata	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Calabria	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	1,28%	0,00%
Campania	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	3,25%	0,00%
Emilia Romagna	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Lazio	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,90%	0,00%
Liguria	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Lombardia	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Marche	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	2,86%	0,00%
Molise	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Piemonte	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Puglia	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,74%	0,00%
Sardegna	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Sicilia	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,50%	0,00%
Toscana	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Umbria	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Veneto	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	0,00%	0,00%
Campania	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	0,00%
Marche	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	0,00%
Piemonte	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	0,00%
Sardegna	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	0,00%
Sicilia	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	0,00%
Toscana	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	0,00%
Veneto	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Basilicata	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Calabria	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Campania	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Lazio	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Marche	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Piemonte	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Puglia	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Sardegna	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Toscana	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Veneto	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Abruzzo	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1,19%	0,00%
Basilicata	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	2,27%	0,00%
Calabria	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,56%	0,00%
Campania	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	4,14%	0,00%
Emilia Romagna	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Lazio	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,77%	0,00%
Liguria	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Marche	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Molise	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Piemonte	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Puglia	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,37%	0,00%
Sardegna	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	1,89%	0,00%
Toscana	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Umbria	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,00%	0,00%
Veneto	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	0,69%	0,00%
Emilia Romagna	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	0,00%	0,00%
Liguria	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	0,00%	0,00%
Piemonte	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	0,00%	0,00%
Sicilia	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	0,00%	0,00%
Veneto	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	1,33%	0,00%
Basilicata	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Calabria	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	2,13%	0,00%
Campania	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,94%	0,00%
Emilia Romagna	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,46%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Lazio	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	1,49%	0,00%
Liguria	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Lombardia	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,71%	0,00%
Marche	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Molise	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Piemonte	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Puglia	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Sardegna	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	1,00%	1,00%
Sicilia	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	1,93%	0,00%
Toscana	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Umbria	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Veneto	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	0,00%
Campania	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Lazio	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Piemonte	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Puglia	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Sardegna	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Sicilia	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Toscana	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Veneto	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Calabria	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Campania	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Lazio	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Liguria	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Puglia	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Sicilia	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Toscana	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Abruzzo	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Basilicata	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Calabria	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,60%	0,00%
Campania	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	1,23%	0,00%
Emilia Romagna	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,39%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Lazio	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,70%	0,00%
Liguria	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,22%	0,00%
Marche	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Molise	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Piemonte	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,42%	0,00%
Puglia	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Sardegna	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,77%	0,00%
Sicilia	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,26%	0,00%
Toscana	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,41%	0,00%
Umbria	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Veneto	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	0,00%	0,00%
Abruzzo	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Basilicata	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Calabria	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1,61%	0,00%
Campania	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	2,10%	0,00%
Emilia Romagna	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Lazio	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,69%	0,00%
Liguria	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1,12%	0,00%
Lombardia	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,14%	0,00%
Marche	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Molise	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	2,38%	0,00%
Piemonte	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,58%	0,00%
Puglia	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1,33%	0,00%
Sardegna	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1,18%	0,20%
Toscana	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Umbria	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Veneto	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,60%	0,00%
Abruzzo	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Basilicata	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Calabria	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Campania	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Lazio	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Liguria	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Marche	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Molise	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	4,76%	0,00%
Piemonte	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Puglia	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,43%	0,00%
Sardegna	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,44%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Toscana	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Umbria	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	0,00%
Veneto	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,34%	0,00%
Abruzzo	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Basilicata	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Calabria	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Campania	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Lazio	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Liguria	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Marche	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Molise	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Puglia	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Sardegna	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Toscana	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Veneto	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	0,00%
Abruzzo	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Calabria	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Campania	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Lazio	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Lombardia	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Marche	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Piemonte	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Puglia	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Sardegna	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Sicilia	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Toscana	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Umbria	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Veneto	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	0,00%
Abruzzo	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	2,92%	0,00%
Basilicata	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	1,33%	0,00%
Calabria	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	2,62%	0,00%
Campania	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	3,79%	0,00%
Emilia Romagna	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	1,41%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	0,00%	0,00%
Lazio	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	1,48%	0,00%
Liguria	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	0,65%	0,00%
Lombardia	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	0,82%	0,00%
Marche	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	0,66%	0,00%
Molise	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	0,00%	0,00%
Piemonte	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	1,27%	0,00%
Puglia	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	2,09%	0,00%
Sardegna	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	2,39%	0,00%
Sicilia	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	5,60%	0,00%
Toscana	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	0,50%	0,00%
Umbria	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	0,00%	0,00%
Veneto	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	0,18%	0,00%
Abruzzo	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1,82%	0,00%
Basilicata	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1,31%	0,00%
Calabria	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	4,24%	0,00%
Campania	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	5,97%	0,09%
Emilia Romagna	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1,16%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	0,49%	0,00%
Lazio	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1,97%	0,00%
Liguria	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	0,39%	0,00%
Lombardia	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1,39%	0,00%
Marche	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	0,80%	0,00%
Molise	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	3,60%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Piemonte	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1,26%	0,28%
Puglia	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	3,28%	0,00%
Sardegna	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1,55%	0,00%
Sicilia	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	2,96%	0,00%
Toscana	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	0,50%	0,00%
Umbria	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	0,59%	0,00%
Veneto	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	1,01%	0,00%
Abruzzo	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	1,32%	0,00%
Basilicata	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	3,13%	0,00%
Calabria	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	0,00%	0,00%
Campania	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	6,25%	0,00%
Emilia Romagna	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	0,00%	0,00%
Lazio	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	1,75%	0,00%
Liguria	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	2,27%	0,00%
Lombardia	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	0,53%	0,00%
Marche	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	0,00%	0,00%
Molise	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	0,00%	0,00%
Piemonte	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	0,86%	0,00%
Puglia	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	2,86%	0,00%
Sardegna	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	1,10%	0,00%
Sicilia	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	2,68%	0,00%
Toscana	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	1,55%	0,00%
Umbria	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	3,13%	0,00%
Veneto	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	0,64%	0,00%
Abruzzo	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,61%	0,00%
Basilicata	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,60%	0,00%
Calabria	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	1,96%	0,00%
Campania	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	2,72%	0,06%
Emilia Romagna	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,59%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,39%	0,00%
Lazio	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	2,30%	0,00%
Liguria	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,36%	0,00%
Lombardia	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,37%	0,00%
Marche	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,00%	0,00%
Molise	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,00%	0,00%
Piemonte	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,12%	0,00%
Puglia	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	2,10%	0,00%
Sardegna	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,54%	0,00%
Sicilia	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	1,33%	0,00%
Toscana	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,12%	0,00%
Umbria	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	1,82%	0,00%
Veneto	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	0,12%	0,00%
Abruzzo	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,38%	0,00%
Basilicata	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	1,86%	0,00%
Calabria	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	1,46%	0,00%
Campania	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	2,67%	0,00%
Emilia Romagna	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,53%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,45%	0,00%
Lazio	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,88%	0,00%
Liguria	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,94%	0,00%
Lombardia	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,79%	0,00%
Marche	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,62%	0,00%
Molise	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	1,49%	0,00%
Piemonte	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,74%	0,00%
Puglia	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	1,74%	0,00%
Sardegna	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,88%	0,00%
Sicilia	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	2,51%	0,00%
Toscana	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,31%	0,15%
Umbria	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	2,19%	0,00%
Veneto	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	0,71%	0,00%
Abruzzo	A051	SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Basilicata	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%
Calabria	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,93%	0,00%
Campania	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,69%	0,00%
Emilia Romagna	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%
Lazio	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%
Liguria	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%
Lombardia	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,51%	0,00%
Marche	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	1,41%	0,00%
Molise	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%
Piemonte	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%
Puglia	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	2,08%	0,00%
Sardegna	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,00%	0,00%
Sicilia	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	1,65%	0,00%
Toscana	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	1,63%	0,00%
Umbria	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	3,33%	0,00%
Veneto	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE AGRICOLE	0,60%	0,00%
Abruzzo	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Basilicata	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Calabria	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Campania	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Lazio	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Liguria	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Lombardia	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Marche	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Molise	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Piemonte	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Puglia	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Sardegna	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Sicilia	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Toscana	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Umbria	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Veneto	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECNICHE PRODOTTI ANIMALI	0,00%	0,00%
Basilicata	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Calabria	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Campania	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Lazio	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Liguria	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Lombardia	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Marche	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Piemonte	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Puglia	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Sardegna	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Sicilia	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Toscana	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Umbria	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Veneto	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	A054	STORIA DELL'ARTE	0,00%	0,00%
Basilicata	A054	STORIA DELL'ARTE	0,00%	0,00%
Calabria	A054	STORIA DELL'ARTE	3,23%	0,00%
Campania	A054	STORIA DELL'ARTE	3,49%	0,00%
Emilia Romagna	A054	STORIA DELL'ARTE	0,55%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A054	STORIA DELL'ARTE	3,39%	0,00%
Lazio	A054	STORIA DELL'ARTE	3,20%	0,00%
Liguria	A054	STORIA DELL'ARTE	0,00%	0,00%
Lombardia	A054	STORIA DELL'ARTE	0,51%	0,00%
Marche	A054	STORIA DELL'ARTE	0,00%	0,00%
Molise	A054	STORIA DELL'ARTE	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Piemonte	A054	STORIA DELL'ARTE	0,00%	0,00%
Puglia	A054	STORIA DELL'ARTE	3,00%	0,00%
Sardegna	A054	STORIA DELL'ARTE	0,00%	0,00%
Sicilia	A054	STORIA DELL'ARTE	3,17%	0,00%
Toscana	A054	STORIA DELL'ARTE	1,02%	0,00%
Umbria	A054	STORIA DELL'ARTE	0,00%	0,00%
Veneto	A054	STORIA DELL'ARTE	0,39%	0,00%
Abruzzo	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Basilicata	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Calabria	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Campania	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Lazio	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Liguria	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Lombardia	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Marche	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Piemonte	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Puglia	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Sardegna	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Sicilia	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Toscana	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Veneto	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Basilicata	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Calabria	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Campania	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Liguria	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Lombardia	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Marche	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Puglia	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Sicilia	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Toscana	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Veneto	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	0,00%
Abruzzo	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Basilicata	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Calabria	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Campania	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Lazio	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Liguria	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Lombardia	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Marche	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Piemonte	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Puglia	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Sicilia	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Toscana	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Veneto	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	0,00%
Abruzzo	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Basilicata	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Calabria	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Campania	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Lazio	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Liguria	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Lombardia	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Marche	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Piemonte	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Puglia	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	2,70%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Sardegna	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Sicilia	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Toscana	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Umbria	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Veneto	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	0,00%
Calabria	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Campania	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Lazio	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Lombardia	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Piemonte	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Puglia	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Toscana	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Umbria	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Veneto	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	0,00%
Basilicata	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Calabria	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Campania	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Lazio	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Liguria	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Lombardia	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Marche	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Piemonte	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Puglia	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Sardegna	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Sicilia	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Toscana	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Umbria	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Veneto	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	0,00%
Abruzzo	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Basilicata	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Calabria	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Campania	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Lazio	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Liguria	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Lombardia	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Marche	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Piemonte	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Puglia	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Sardegna	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Sicilia	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Toscana	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Umbria	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Veneto	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	0,00%
Calabria	A065	TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE	0,00%	0,00%
Lombardia	A065	TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE	0,00%	0,00%
Umbria	A065	TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A072	ITAL II LINGUA SC II GR LING SLOVE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A073	ITALIANO SC II GR SLOV O BILINGUE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A074	DISC LETT E LATINO LING SLOVENA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	A075	DISC LETT LATE GRECO LING SLOVENA	0,00%	0,00%
Abruzzo	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1,06%	0,00%
Basilicata	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Calabria	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Campania	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	2,96%	0,00%
Emilia Romagna	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,65%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Lazio	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,88%	0,00%
Liguria	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lombardia	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,52%	0,00%
Marche	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Molise	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Piemonte	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Puglia	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1,91%	0,00%
Sardegna	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1,80%	0,00%
Sicilia	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,72%	0,00%
Toscana	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,34%	0,00%
Umbria	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	1,30%	0,00%
Veneto	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Calabria	AA55	ARPA	0,00%	0,00%
Campania	AA55	ARPA	0,00%	0,00%
Lombardia	AA55	ARPA	0,00%	0,00%
Piemonte	AA55	ARPA	0,00%	0,00%
Sardegna	AA55	ARPA	0,00%	0,00%
Sicilia	AA55	ARPA	0,00%	0,00%
Veneto	AA55	ARPA	0,00%	0,00%
Abruzzo	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	3,45%	0,00%
Basilicata	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1,49%	0,00%
Calabria	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	2,40%	0,00%
Campania	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	3,31%	0,00%
Emilia Romagna	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1,37%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	0,88%	0,00%
Lazio	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	0,73%	0,00%
Liguria	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1,22%	0,00%
Lombardia	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	0,56%	0,00%
Marche	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1,16%	0,00%
Molise	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	0,75%	0,00%
Piemonte	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	0,29%	0,00%
Puglia	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1,81%	0,00%
Sardegna	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1,61%	0,00%
Sicilia	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	2,19%	0,00%
Toscana	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	0,79%	0,00%
Umbria	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	1,46%	0,00%
Veneto	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	0,24%	0,00%
Abruzzo	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Basilicata	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Calabria	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Campania	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Lazio	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Liguria	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Lombardia	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Marche	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Molise	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Piemonte	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Puglia	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Sardegna	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Sicilia	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Toscana	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Umbria	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Veneto	AB55	CHITARRA	0,00%	0,00%
Abruzzo	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1,30%	0,00%
Basilicata	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Calabria	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	2,60%	0,00%
Campania	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	2,08%	0,00%
Emilia Romagna	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1,32%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Lazio	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1,09%	0,00%
Liguria	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Lombardia	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,20%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Marche	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Molise	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Piemonte	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Puglia	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	2,15%	0,00%
Sardegna	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	1,23%	0,00%
Sicilia	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	2,51%	0,00%
Toscana	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,76%	0,00%
Umbria	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Veneto	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	0,32%	0,00%
Abruzzo	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Basilicata	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Calabria	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Campania	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Lazio	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Liguria	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Lombardia	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Marche	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Molise	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Piemonte	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Puglia	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Sardegna	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Sicilia	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Toscana	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Umbria	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Veneto	AC55	CLARINETTO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Basilicata	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Calabria	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Campania	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	2,91%	0,00%
Lazio	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Liguria	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Lombardia	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Marche	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Molise	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Piemonte	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Puglia	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Sardegna	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Sicilia	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	1,14%	0,00%
Toscana	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Umbria	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	4,76%	0,00%
Veneto	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	0,32%	0,00%
Basilicata	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Calabria	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Campania	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Piemonte	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Puglia	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Sardegna	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Sicilia	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Toscana	AD55	CORNO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Campania	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Lazio	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Liguria	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Lombardia	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Marche	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Piemonte	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Sardegna	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Toscana	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Veneto	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Calabria	AE55	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Campania	AE55	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AE55	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Lombardia	AE55	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Piemonte	AE55	FAGOTTO	0,00%	0,00%
Calabria	AF24	LINGUA E CULT STRANIERA (ALBANESE)	0,00%	0,00%
Basilicata	AF55	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Calabria	AF55	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Campania	AF55	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Lazio	AF55	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Marche	AF55	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Molise	AF55	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Toscana	AF55	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Veneto	AF55	FISARMONICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	AG55	FLAUTO	0,00%	0,00%
Lombardia	AG55	FLAUTO	0,00%	0,00%
Marche	AG55	FLAUTO	0,00%	0,00%
Molise	AG55	FLAUTO	0,00%	0,00%
Sicilia	AG55	FLAUTO	0,00%	0,00%
Calabria	AH55	OBOE	0,00%	0,00%
Campania	AH55	OBOE	0,00%	0,00%
Lazio	AH55	OBOE	0,00%	0,00%
Lombardia	AH55	OBOE	0,00%	0,00%
Piemonte	AH55	OBOE	0,00%	0,00%
Puglia	AH55	OBOE	0,00%	0,00%
Sicilia	AH55	OBOE	0,00%	0,00%
Toscana	AH55	OBOE	0,00%	0,00%
Abruzzo	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Calabria	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Campania	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Lazio	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Liguria	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Lombardia	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Marche	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Piemonte	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Puglia	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Sardegna	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Sicilia	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Toscana	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Umbria	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Veneto	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	0,00%
Abruzzo	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Basilicata	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Calabria	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Campania	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Lazio	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Liguria	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Lombardia	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Marche	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Molise	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Piemonte	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Puglia	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Sardegna	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Sicilia	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Toscana	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Umbria	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Veneto	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	0,00%
Campania	AJ24	LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE)	0,00%	0,00%
Lombardia	AJ24	LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE)	0,00%	0,00%
Abruzzo	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Basilicata	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Calabria	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Campania	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Lazio	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Liguria	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Lombardia	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Marche	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Molise	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Piemonte	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Puglia	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Sardegna	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Sicilia	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Toscana	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Umbria	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Veneto	AJ55	PIANOFORTE	0,00%	0,00%
Abruzzo	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Basilicata	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Calabria	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Campania	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Lazio	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Liguria	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Lombardia	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Marche	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Molise	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Piemonte	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Puglia	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Sardegna	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Sicilia	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Toscana	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Umbria	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Veneto	AK55	SASSOFONO	0,00%	0,00%
Campania	AL24	LINGUA E CULT STRANIERA (ARABO)	0,00%	0,00%
Lombardia	AL24	LINGUA E CULT STRANIERA (ARABO)	0,00%	0,00%
Sicilia	AL24	LINGUA E CULT STRANIERA (ARABO)	0,00%	0,00%
Abruzzo	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Basilicata	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Calabria	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Campania	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Lazio	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Liguria	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Lombardia	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Marche	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Piemonte	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Puglia	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Sardegna	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Sicilia	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Toscana	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Umbria	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Veneto	AL55	TROMBA	0,00%	0,00%
Veneto	AM24	LINGUA E CULT STRANIERA (NEO-GRECO)	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Abruzzo	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Basilicata	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Calabria	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Campania	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Lazio	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Liguria	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Lombardia	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Marche	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Molise	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Piemonte	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Puglia	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Sardegna	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Sicilia	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Toscana	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Umbria	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Veneto	AM55	VIOLINO	0,00%	0,00%
Toscana	AN24	LINGUA E CULT STRANIERA(PORTOGHESE)	0,00%	0,00%
Abruzzo	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Basilicata	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Calabria	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Campania	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Lazio	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Lombardia	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Piemonte	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Puglia	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Sardegna	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Sicilia	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Toscana	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Umbria	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Veneto	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Basilicata	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Calabria	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Campania	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Lazio	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Liguria	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Lombardia	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Marche	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Molise	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Piemonte	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Puglia	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Sardegna	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Sicilia	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Toscana	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Umbria	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Veneto	AO55	CANTO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Basilicata	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Campania	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Lazio	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Lombardia	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Marche	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Piemonte	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Puglia	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Sardegna	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Toscana	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%
Veneto	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lazio	AQ55	ORGANO	0,00%	0,00%
Lombardia	AQ55	ORGANO	0,00%	0,00%
Basilicata	AR55	TROMBONE	0,00%	0,00%
Lombardia	AR55	TROMBONE	0,00%	0,00%
Puglia	AR55	TROMBONE	0,00%	0,00%
Sicilia	AR55	TROMBONE	0,00%	0,00%
Basilicata	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Calabria	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Campania	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Lazio	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Lombardia	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Marche	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Piemonte	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Puglia	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Sardegna	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Sicilia	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Toscana	AS55	VIOLA	0,00%	0,00%
Sicilia	AT55	BASSO TUBA	0,00%	0,00%
Campania	AV55	MANDOLINO	0,00%	0,00%
Abruzzo	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Basilicata	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Calabria	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Campania	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Lazio	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Liguria	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Lombardia	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Marche	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Piemonte	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Puglia	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Sardegna	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Sicilia	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Toscana	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Umbria	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Veneto	AW55	FLAUTO TRAVERSO	0,00%	0,00%
Abruzzo	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Basilicata	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Calabria	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Campania	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Lazio	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Liguria	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Lombardia	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Marche	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Molise	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Piemonte	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Puglia	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Sardegna	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Sicilia	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Toscana	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Umbria	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Veneto	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	0,00%
Lombardia	B004	LABORATORI DI LIUTERIA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B005	LABORATORIO DI LOGISTICA	0,00%	0,00%
Puglia	B005	LABORATORIO DI LOGISTICA	0,00%	0,00%
Sicilia	B005	LABORATORIO DI LOGISTICA	0,00%	0,00%
Veneto	B005	LABORATORIO DI LOGISTICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Basilicata	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Calabria	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Campania	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	3,37%	0,00%
Emilia Romagna	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Lazio	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Liguria	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Lombardia	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Marche	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Molise	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Piemonte	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Puglia	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Sardegna	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Sicilia	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Toscana	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Umbria	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Veneto	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	0,00%
Abruzzo	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Basilicata	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Calabria	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Campania	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Lazio	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Liguria	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Lombardia	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Marche	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Piemonte	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Puglia	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Sardegna	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Sicilia	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Toscana	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Umbria	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Veneto	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	0,00%
Campania	B008	LAB PRODUIZ INDUSTRIA ARTIG CERAMICA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B008	LAB PRODUIZ INDUSTRIA ARTIG CERAMICA	0,00%	0,00%
Basilicata	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Calabria	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Campania	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Lazio	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Marche	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Piemonte	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Puglia	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Sardegna	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Toscana	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Veneto	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Campania	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Lazio	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Piemonte	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Puglia	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	0,00%
Abruzzo	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	0,00%	0,00%
Basilicata	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	0,00%	0,00%
Calabria	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	0,00%	0,00%
Campania	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	0,00%	0,00%
Lazio	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	0,00%	0,00%
Liguria	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lombardia	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Marche	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Molise	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Piemonte	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Puglia	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Sardegna	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Sicilia	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	2,01%	0,00%
Toscana	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Umbria	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Veneto	B011	LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE	0,00%	0,00%
Abruzzo	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Basilicata	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Calabria	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	2,78%	0,00%
Campania	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Lazio	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,97%	0,00%
Liguria	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Lombardia	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Marche	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Molise	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Piemonte	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Puglia	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Sardegna	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Sicilia	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Toscana	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Umbria	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Veneto	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	0,00%	0,00%
Campania	B013	LAB SC E TECN CALZATURA E MODA	0,00%	0,00%
Abruzzo	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Basilicata	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Calabria	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Campania	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	1,33%	0,00%
Emilia Romagna	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Lazio	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Liguria	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Lombardia	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Marche	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Molise	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Piemonte	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Puglia	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Sardegna	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Sicilia	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Toscana	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Umbria	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Veneto	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	0,00%
Abruzzo	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	2,70%	0,00%
Basilicata	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Calabria	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,76%	0,00%
Campania	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	1,15%	0,00%
Emilia Romagna	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	1,01%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Lazio	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Liguria	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	1,75%	0,00%
Lombardia	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Marche	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Molise	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Piemonte	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Puglia	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,90%	0,00%
Sardegna	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Sicilia	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,34%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Toscana	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Umbria	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Veneto	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	0,00%	0,00%
Abruzzo	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Basilicata	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Calabria	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Campania	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,85%	0,28%
Emilia Romagna	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,66%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Lazio	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Liguria	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Marche	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Molise	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Piemonte	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Puglia	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,35%	0,00%
Sardegna	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Toscana	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Umbria	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Veneto	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	0,00%	0,00%
Abruzzo	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Basilicata	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Calabria	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Campania	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,88%	0,00%
Emilia Romagna	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Lazio	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	1,67%	0,00%
Liguria	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Lombardia	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,31%
Marche	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Molise	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Piemonte	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Puglia	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Sardegna	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	1,64%	0,55%
Toscana	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Umbria	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Veneto	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	0,00%
Abruzzo	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Basilicata	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Calabria	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Campania	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Lazio	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Liguria	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Lombardia	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	1,22%	0,00%
Marche	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Piemonte	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Puglia	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Sardegna	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Sicilia	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Toscana	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Umbria	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Veneto	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	0,00%	0,00%
Abruzzo	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Basilicata	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Calabria	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Campania	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	2,23%	0,00%
Emilia Romagna	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lazio	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	1,33%	0,00%
Liguria	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Lombardia	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Marche	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Molise	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Piemonte	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Puglia	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Sardegna	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	2,94%	0,00%
Sicilia	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,80%	0,00%
Toscana	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Umbria	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Veneto	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	0,00%	0,00%
Abruzzo	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Basilicata	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Calabria	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Campania	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,22%	0,00%
Emilia Romagna	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Lazio	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,47%
Liguria	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Lombardia	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Marche	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Molise	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Piemonte	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Puglia	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,91%	0,00%
Sardegna	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Sicilia	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,30%	0,00%
Toscana	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Umbria	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Veneto	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	0,00%	0,00%
Abruzzo	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Basilicata	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Calabria	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Campania	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,29%	0,00%
Emilia Romagna	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	2,27%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Lazio	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Liguria	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Lombardia	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,84%	0,00%
Marche	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Molise	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Piemonte	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Puglia	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	1,19%	0,00%
Sardegna	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Sicilia	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,40%	0,00%
Toscana	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Umbria	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Veneto	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	0,00%	0,00%
Abruzzo	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Calabria	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Campania	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Lazio	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Liguria	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Lombardia	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Marche	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Piemonte	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Puglia	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Sardegna	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Sicilia	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Toscana	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Umbria	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Veneto	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	0,00%	0,00%
Abruzzo	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Basilicata	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Calabria	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Campania	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Lazio	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Liguria	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Lombardia	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Marche	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Piemonte	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Puglia	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	1,72%	0,00%
Sardegna	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Sicilia	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Toscana	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Umbria	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Veneto	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	0,00%	0,00%
Abruzzo	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Basilicata	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Calabria	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Campania	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Lazio	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Liguria	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Marche	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Puglia	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Sardegna	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Sicilia	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Toscana	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Veneto	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B025	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Lazio	B025	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Liguria	B025	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Sicilia	B025	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	0,00%	0,00%
Calabria	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	0,00%
Campania	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	0,00%
Lombardia	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	0,00%
Marche	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	0,00%
Piemonte	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	0,00%
Sicilia	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	0,00%
Veneto	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	0,00%
Toscana	B027	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO	0,00%	0,00%
Calabria	B028	LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE	0,00%	0,00%
Marche	B028	LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE	0,00%	0,00%
Toscana	B028	LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE	0,00%	0,00%
Veneto	B028	LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE	0,00%	0,00%
Abruzzo	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Basilicata	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Calabria	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Campania	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	1,96%
Emilia Romagna	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Lazio	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Liguria	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Lombardia	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Marche	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Molise	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Piemonte	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Puglia	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Sardegna	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Sicilia	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Toscana	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Umbria	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Veneto	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	0,00%	0,00%
Abruzzo	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Basilicata	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Calabria	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Campania	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Lazio	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Liguria	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Lombardia	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Marche	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Molise	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Piemonte	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Puglia	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Sardegna	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Sicilia	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Toscana	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Umbria	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Veneto	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	0,00%	0,00%
Abruzzo	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Basilicata	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Calabria	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Campania	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1,82%	0,00%
Emilia Romagna	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Lazio	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	1,92%	0,00%
Liguria	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Lombardia	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Marche	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Molise	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Piemonte	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Puglia	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Sardegna	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Sicilia	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Toscana	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Umbria	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Veneto	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	0,00%	0,00%
Abruzzo	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Calabria	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Campania	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Emilia Romagna	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Lazio	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Liguria	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Lombardia	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Marche	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Piemonte	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Puglia	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Sardegna	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Sicilia	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Toscana	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Umbria	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Veneto	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	0,00%	0,00%
Sardegna	BE02	CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Toscana	BE02	CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)	0,00%	0,00%
Campania	BI02	CONV LINGUA STRANIERA(CINESE)	0,00%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	BI02	CONV LINGUA STRANIERA(CINESE)	0,00%	0,00%
Lazio	BI02	CONV LINGUA STRANIERA(CINESE)	0,00%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Sardegna	BI02	CONV LINGUA STRANIERA(CINESE)	0,00%	0,00%
Abruzzo	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	1,35%	0,00%
Basilicata	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	2,65%	0,00%
Calabria	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	2,34%	0,00%
Campania	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	3,30%	0,00%
Emilia Romagna	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,74%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,00%	0,00%
Lazio	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,50%	0,03%
Liguria	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,43%	0,00%
Lombardia	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,08%	0,00%
Marche	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,58%	0,00%
Molise	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	1,81%	0,00%
Piemonte	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,20%	0,00%
Puglia	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	1,85%	0,00%
Sardegna	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,83%	0,00%
Sicilia	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	2,19%	0,00%
Toscana	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,08%	0,00%
Umbria	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	1,52%	0,00%
Veneto	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	0,07%	0,07%
Abruzzo	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	1,62%	0,00%
Basilicata	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	3,58%	0,00%
Calabria	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	3,52%	0,00%
Campania	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	3,54%	0,00%
Emilia Romagna	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,65%	0,00%
Friuli Venezia Giulia	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,00%	0,00%
Lazio	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	1,13%	0,00%
Liguria	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,49%	0,00%
Lombardia	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,45%	0,00%
Marche	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,97%	0,00%
Molise	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	1,31%	0,00%
Piemonte	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,32%	0,00%
Puglia	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	2,71%	0,00%
Sardegna	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	1,13%	0,00%
Sicilia	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	3,22%	0,00%
Toscana	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,33%	0,00%
Umbria	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,97%	0,00%
Veneto	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	0,59%	0,00%



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Allegato B					
Conteggio Personale per genere e regione al 31/12/2022					
REGIONE	CLASSE DI CONCORSO	DESCRIZIONE	Percentuale femmine al 31/12/2022	Percentuale maschi al 31/12/2022	Genere destinatario del titolo di preferenza di cui all'art. 6 del DPR 487 del 1994 al 31/12/2022
Abruzzo	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	72,28%	27,72%	M
Basilicata	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	73,17%	26,83%	M
Calabria	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	71,81%	28,19%	M
Campania	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	69,11%	30,89%	M
Emilia Romagna	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	79,58%	20,42%	M
Friuli V.G.	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	80,59%	19,41%	M
Lazio	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	74,66%	25,34%	M
Liguria	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	84,97%	15,03%	M
Lombardia	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	81,57%	18,43%	M
Marche	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	78,48%	21,52%	M
Molise	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	58,33%	41,67%	-
Piemonte	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	77,67%	22,33%	M
Puglia	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	73,07%	26,93%	M
Sardegna	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	73,53%	26,47%	M
Sicilia	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	70,62%	29,38%	M
Toscana	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	74,12%	25,88%	M
Umbria	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	76,98%	23,02%	M
Veneto	A001	ARTE E IMMAGINE SC. I GR.	75,94%	24,06%	M
Abruzzo	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	50,00%	50,00%	-
Basilicata	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	50,00%	50,00%	-
Calabria	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	20,00%	80,00%	F
Campania	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	61,11%	38,89%	-
Emilia Romagna	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	14,29%	85,71%	F
Friuli V.G.	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	100,00%	0,00%	M
Lazio	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	43,75%	56,25%	-
Liguria	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	100,00%	0,00%	M
Marche	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	55,56%	44,44%	-
Molise	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	0,00%	100,00%	F
Piemonte	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	50,00%	50,00%	-
Puglia	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	50,00%	50,00%	-
Sardegna	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	40,00%	60,00%	-
Sicilia	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	52,63%	47,37%	-
Toscana	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	50,00%	50,00%	-
Umbria	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	33,33%	66,67%	F
Veneto	A002	DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME	55,56%	44,44%	-
Abruzzo	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	50,00%	50,00%	-
Basilicata	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	100,00%	F
Calabria	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	33,33%	66,67%	F
Campania	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	55,00%	45,00%	-
Emilia Romagna	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	50,00%	50,00%	-
Lazio	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	50,00%	50,00%	-
Marche	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	100,00%	F
Piemonte	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	0,00%	100,00%	F
Puglia	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	60,00%	40,00%	-
Sardegna	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	75,00%	25,00%	M
Sicilia	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	38,89%	61,11%	-
Toscana	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	83,33%	16,67%	M
Umbria	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	75,00%	25,00%	M
Veneto	A003	DESIGN DELLA CERAMICA	66,67%	33,33%	M
Abruzzo	A004	DESIGN DEL LIBRO	100,00%	0,00%	M
Calabria	A004	DESIGN DEL LIBRO	100,00%	0,00%	M
Campania	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	100,00%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lazio	A004	DESIGN DEL LIBRO	100,00%	0,00%	M
Marche	A004	DESIGN DEL LIBRO	66,67%	33,33%	M
Piemonte	A004	DESIGN DEL LIBRO	100,00%	0,00%	M
Umbria	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	100,00%	F
Veneto	A004	DESIGN DEL LIBRO	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Basilicata	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Calabria	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Campania	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	87,50%	12,50%	M
Emilia Romagna	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	85,71%	14,29%	M
Friuli V.G.	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Lazio	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Lombardia	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Marche	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Molise	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Piemonte	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Puglia	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	80,00%	20,00%	M
Sardegna	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	50,00%	50,00%	-
Sicilia	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	95,00%	5,00%	M
Toscana	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	95,24%	4,76%	M
Umbria	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	100,00%	0,00%	M
Veneto	A005	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA	87,50%	12,50%	M
Lazio	A006	DESIGN DEL VETRO	0,00%	100,00%	F
Toscana	A006	DESIGN DEL VETRO	0,00%	100,00%	F
Veneto	A006	DESIGN DEL VETRO	50,00%	50,00%	-
Abruzzo	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	100,00%	F
Basilicata	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	66,67%	33,33%	M
Calabria	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	0,00%	100,00%	F
Campania	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	38,10%	61,90%	-
Emilia Romagna	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	66,67%	33,33%	M
Friuli V.G.	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	16,67%	83,33%	F
Lazio	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	55,56%	44,44%	-
Liguria	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	50,00%	50,00%	-
Lombardia	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	41,18%	58,82%	-
Marche	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	47,62%	52,38%	-
Piemonte	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	60,00%	40,00%	-
Puglia	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	50,00%	50,00%	-
Sardegna	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	50,00%	50,00%	-
Sicilia	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	35,71%	64,29%	-
Toscana	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	46,67%	53,33%	-
Umbria	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	75,00%	25,00%	M
Veneto	A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE	50,00%	50,00%	-
Abruzzo	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	53,33%	46,67%	-
Basilicata	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	52,38%	47,62%	-
Calabria	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	46,15%	53,85%	-
Campania	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	41,82%	58,18%	-
Emilia Romagna	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	62,69%	37,31%	-
Friuli V.G.	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	50,00%	50,00%	-
Lazio	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	55,15%	44,85%	-
Liguria	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	70,37%	29,63%	M
Lombardia	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	63,95%	36,05%	-
Marche	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	66,67%	33,33%	M
Molise	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	25,00%	75,00%	F
Piemonte	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	59,15%	40,85%	-
Puglia	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	45,45%	54,55%	-
Sardegna	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	59,09%	40,91%	-
Sicilia	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	44,80%	55,20%	-
Toscana	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	55,17%	44,83%	-
Umbria	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	54,55%	45,45%	-
Veneto	A008	DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	44,87%	55,13%	-
Abruzzo	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	65,63%	34,38%	M
Basilicata	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	72,22%	27,78%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Calabria	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	63,41%	36,59%	-
Campania	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	51,28%	48,72%	-
Emilia Romagna	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	67,68%	32,32%	M
Friuli V.G.	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	57,69%	42,31%	-
Lazio	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	66,89%	33,11%	M
Liguria	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	74,07%	25,93%	M
Lombardia	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	65,13%	34,87%	M
Marche	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	74,14%	25,86%	M
Molise	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	63,64%	36,36%	-
Piemonte	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	63,11%	36,89%	-
Puglia	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	75,73%	24,27%	M
Sardegna	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	63,27%	36,73%	-
Sicilia	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	65,96%	34,04%	M
Toscana	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	66,43%	33,57%	M
Umbria	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	78,26%	21,74%	M
Veneto	A009	DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	58,73%	41,27%	-
Abruzzo	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	41,67%	58,33%	-
Calabria	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	62,50%	37,50%	-
Campania	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	58,59%	41,41%	-
Emilia Romagna	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	58,43%	41,57%	-
Friuli V.G.	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	63,16%	36,84%	-
Lazio	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	75,00%	25,00%	M
Liguria	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	69,70%	30,30%	M
Lombardia	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	69,83%	30,17%	M
Marche	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	66,67%	33,33%	M
Piemonte	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	58,82%	41,18%	-
Puglia	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	71,15%	28,85%	M
Sardegna	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	53,85%	46,15%	-
Sicilia	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	74,39%	25,61%	M
Toscana	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	64,00%	36,00%	-
Umbria	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	81,82%	18,18%	M
Veneto	A010	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE	62,67%	37,33%	-
Abruzzo	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	88,18%	11,82%	M
Basilicata	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	85,92%	14,08%	M
Calabria	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	90,73%	9,27%	M
Campania	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	88,74%	11,26%	M
Emilia Romagna	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	82,24%	17,76%	M
Friuli V.G.	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	80,91%	19,09%	M
Lazio	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	84,47%	15,53%	M
Liguria	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	79,23%	20,77%	M
Lombardia	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	80,34%	19,66%	M
Marche	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	83,69%	16,31%	M
Molise	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	86,96%	13,04%	M
Piemonte	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	79,70%	20,30%	M
Puglia	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	87,17%	12,83%	M
Sardegna	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	86,72%	13,28%	M
Sicilia	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	85,46%	14,54%	M
Toscana	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	78,90%	21,10%	M
Umbria	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	83,05%	16,95%	M
Veneto	A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	80,11%	19,89%	M
Abruzzo	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	83,59%	16,41%	M
Basilicata	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	87,70%	12,30%	M
Calabria	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	85,71%	14,29%	M
Campania	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	88,25%	11,75%	M
Emilia Romagna	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	77,27%	22,73%	M
Friuli V.G.	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	74,38%	25,63%	M
Lazio	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	80,38%	19,62%	M
Liguria	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	76,97%	23,03%	M
Lombardia	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	77,87%	22,13%	M
Marche	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	79,67%	20,33%	M
Molise	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	89,23%	10,77%	M
Piemonte	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	77,98%	22,02%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Puglia	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	84,88%	15,12%	M
Sardegna	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	77,78%	22,22%	M
Sicilia	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	85,94%	14,06%	M
Toscana	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	74,78%	25,22%	M
Umbria	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	81,16%	18,84%	M
Veneto	A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	76,88%	23,12%	M
Abruzzo	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	91,89%	8,11%	M
Basilicata	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	85,25%	14,75%	M
Calabria	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	90,69%	9,31%	M
Campania	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	84,53%	15,47%	M
Emilia Romagna	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	78,26%	21,74%	M
Friuli V.G.	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	75,38%	24,62%	M
Lazio	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	79,13%	20,87%	M
Liguria	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	82,50%	17,50%	M
Lombardia	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	73,35%	26,65%	M
Marche	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	85,12%	14,88%	M
Molise	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	82,61%	17,39%	M
Piemonte	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	75,91%	24,09%	M
Puglia	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	83,84%	16,16%	M
Sardegna	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	78,11%	21,89%	M
Sicilia	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	82,57%	17,43%	M
Toscana	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	77,60%	22,40%	M
Umbria	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	81,01%	18,99%	M
Veneto	A013	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	74,24%	25,76%	M
Abruzzo	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	36,84%	63,16%	-
Basilicata	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	66,67%	33,33%	M
Calabria	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	54,17%	45,83%	-
Campania	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	46,32%	53,68%	-
Emilia Romagna	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	57,14%	42,86%	-
Friuli V.G.	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	50,00%	50,00%	-
Lazio	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	53,62%	46,38%	-
Liguria	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	61,29%	38,71%	-
Lombardia	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	56,30%	43,70%	-
Marche	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	25,00%	75,00%	F
Molise	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	40,00%	60,00%	-
Piemonte	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	55,93%	44,07%	-
Puglia	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	46,77%	53,23%	-
Sardegna	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	45,00%	55,00%	-
Sicilia	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	42,86%	57,14%	-
Toscana	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	51,16%	48,84%	-
Umbria	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	30,00%	70,00%	F
Veneto	A014	DISCIPL PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	46,43%	53,57%	-
Abruzzo	A015	DISCIPLINE SANITARIE	71,43%	28,57%	M
Basilicata	A015	DISCIPLINE SANITARIE	75,00%	25,00%	M
Calabria	A015	DISCIPLINE SANITARIE	81,82%	18,18%	M
Campania	A015	DISCIPLINE SANITARIE	64,15%	35,85%	-
Emilia Romagna	A015	DISCIPLINE SANITARIE	86,49%	13,51%	M
Friuli V.G.	A015	DISCIPLINE SANITARIE	77,78%	22,22%	M
Lazio	A015	DISCIPLINE SANITARIE	76,47%	23,53%	M
Liguria	A015	DISCIPLINE SANITARIE	55,56%	44,44%	-
Lombardia	A015	DISCIPLINE SANITARIE	82,47%	17,53%	M
Marche	A015	DISCIPLINE SANITARIE	100,00%	0,00%	M
Molise	A015	DISCIPLINE SANITARIE	66,67%	33,33%	M
Piemonte	A015	DISCIPLINE SANITARIE	81,40%	18,60%	M
Puglia	A015	DISCIPLINE SANITARIE	80,36%	19,64%	M
Sardegna	A015	DISCIPLINE SANITARIE	77,78%	22,22%	M
Sicilia	A015	DISCIPLINE SANITARIE	60,87%	39,13%	-
Toscana	A015	DISCIPLINE SANITARIE	77,27%	22,73%	M
Umbria	A015	DISCIPLINE SANITARIE	100,00%	0,00%	M
Veneto	A015	DISCIPLINE SANITARIE	87,50%	12,50%	M
Basilicata	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	100,00%	0,00%	M
Calabria	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	11,11%	88,89%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Campania	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	71,43%	28,57%	M
Emilia Romagna	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	66,67%	33,33%	M
Friuli V.G.	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	75,00%	25,00%	M
Lazio	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	80,00%	20,00%	M
Liguria	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	100,00%	0,00%	M
Lombardia	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	64,00%	36,00%	-
Marche	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	100,00%	0,00%	M
Molise	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	100,00%	F
Piemonte	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	83,33%	16,67%	M
Puglia	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	33,33%	66,67%	F
Sardegna	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	100,00%	0,00%	M
Sicilia	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	80,00%	20,00%	M
Toscana	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	100,00%	0,00%	M
Umbria	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	0,00%	100,00%	F
Veneto	A016	DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC	50,00%	50,00%	-
Abruzzo	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	69,05%	30,95%	M
Basilicata	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	58,49%	41,51%	-
Calabria	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	64,10%	35,90%	-
Campania	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	62,72%	37,28%	-
Emilia Romagna	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	66,53%	33,47%	M
Friuli V.G.	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	63,01%	36,99%	-
Lazio	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	70,26%	29,74%	M
Liguria	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	69,39%	30,61%	M
Lombardia	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	70,72%	29,28%	M
Marche	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	75,00%	25,00%	M
Molise	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	56,41%	43,59%	-
Piemonte	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	69,57%	30,43%	M
Puglia	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	64,54%	35,46%	-
Sardegna	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	47,52%	52,48%	-
Sicilia	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	62,53%	37,47%	-
Toscana	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	62,91%	37,09%	-
Umbria	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	67,09%	32,91%	M
Veneto	A017	DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR	57,92%	42,08%	-
Abruzzo	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	76,60%	23,40%	M
Basilicata	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	70,83%	29,17%	M
Calabria	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	74,10%	25,90%	M
Campania	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	84,20%	15,80%	M
Emilia Romagna	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	81,94%	18,06%	M
Friuli V.G.	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	67,57%	32,43%	M
Lazio	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	79,56%	20,44%	M
Liguria	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	79,27%	20,73%	M
Lombardia	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	77,04%	22,96%	M
Marche	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	73,15%	26,85%	M
Molise	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	85,71%	14,29%	M
Piemonte	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	79,30%	20,70%	M
Puglia	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	80,06%	19,94%	M
Sardegna	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	75,20%	24,80%	M
Sicilia	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	84,26%	15,74%	M
Toscana	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	81,29%	18,71%	M
Umbria	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	79,49%	20,51%	M
Veneto	A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	80,50%	19,50%	M
Abruzzo	A019	FILOSOFIA E STORIA	56,60%	43,40%	-
Basilicata	A019	FILOSOFIA E STORIA	63,11%	36,89%	-
Calabria	A019	FILOSOFIA E STORIA	67,42%	32,58%	M
Campania	A019	FILOSOFIA E STORIA	68,38%	31,62%	M
Emilia Romagna	A019	FILOSOFIA E STORIA	53,48%	46,52%	-
Friuli V.G.	A019	FILOSOFIA E STORIA	42,07%	57,93%	-
Lazio	A019	FILOSOFIA E STORIA	57,12%	42,88%	-
Liguria	A019	FILOSOFIA E STORIA	52,60%	47,40%	-
Lombardia	A019	FILOSOFIA E STORIA	51,66%	48,34%	-
Marche	A019	FILOSOFIA E STORIA	58,14%	41,86%	-
Molise	A019	FILOSOFIA E STORIA	61,82%	38,18%	-



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Piemonte	A019	FILOSOFIA E STORIA	47,00%	53,00%	-
Puglia	A019	FILOSOFIA E STORIA	66,56%	33,44%	M
Sardegna	A019	FILOSOFIA E STORIA	60,08%	39,92%	-
Sicilia	A019	FILOSOFIA E STORIA	69,60%	30,40%	M
Toscana	A019	FILOSOFIA E STORIA	51,92%	48,08%	-
Umbria	A019	FILOSOFIA E STORIA	67,61%	32,39%	M
Veneto	A019	FILOSOFIA E STORIA	49,61%	50,39%	-
Abruzzo	A020	FISICA	36,00%	64,00%	-
Basilicata	A020	FISICA	37,50%	62,50%	-
Calabria	A020	FISICA	22,35%	77,65%	F
Campania	A020	FISICA	23,87%	76,13%	F
Emilia Romagna	A020	FISICA	39,29%	60,71%	-
Friuli V.G.	A020	FISICA	30,16%	69,84%	F
Lazio	A020	FISICA	40,46%	59,54%	-
Liguria	A020	FISICA	48,08%	51,92%	-
Lombardia	A020	FISICA	42,72%	57,28%	-
Marche	A020	FISICA	25,00%	75,00%	F
Molise	A020	FISICA	41,67%	58,33%	-
Piemonte	A020	FISICA	37,82%	62,18%	-
Puglia	A020	FISICA	34,87%	65,13%	F
Sardegna	A020	FISICA	16,67%	83,33%	F
Sicilia	A020	FISICA	29,61%	70,39%	F
Toscana	A020	FISICA	31,86%	68,14%	F
Umbria	A020	FISICA	40,63%	59,38%	-
Veneto	A020	FISICA	26,90%	73,10%	F
Abruzzo	A021	GEOGRAFIA	54,29%	45,71%	-
Basilicata	A021	GEOGRAFIA	71,43%	28,57%	M
Calabria	A021	GEOGRAFIA	50,91%	49,09%	-
Campania	A021	GEOGRAFIA	63,40%	36,60%	-
Emilia Romagna	A021	GEOGRAFIA	61,86%	38,14%	-
Friuli V.G.	A021	GEOGRAFIA	55,17%	44,83%	-
Lazio	A021	GEOGRAFIA	53,85%	46,15%	-
Liguria	A021	GEOGRAFIA	61,29%	38,71%	-
Lombardia	A021	GEOGRAFIA	54,50%	45,50%	-
Marche	A021	GEOGRAFIA	56,41%	43,59%	-
Molise	A021	GEOGRAFIA	60,00%	40,00%	-
Piemonte	A021	GEOGRAFIA	54,55%	45,45%	-
Puglia	A021	GEOGRAFIA	49,18%	50,82%	-
Sardegna	A021	GEOGRAFIA	57,50%	42,50%	-
Sicilia	A021	GEOGRAFIA	51,66%	48,34%	-
Toscana	A021	GEOGRAFIA	56,70%	43,30%	-
Umbria	A021	GEOGRAFIA	77,78%	22,22%	M
Veneto	A021	GEOGRAFIA	58,73%	41,27%	-
Abruzzo	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	91,60%	8,40%	M
Basilicata	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	87,94%	12,06%	M
Calabria	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	88,75%	11,25%	M
Campania	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	91,65%	8,35%	M
Emilia Romagna	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	88,48%	11,52%	M
Friuli V.G.	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	85,33%	14,67%	M
Lazio	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	87,26%	12,74%	M
Liguria	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	84,82%	15,18%	M
Lombardia	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	88,73%	11,27%	M
Marche	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	87,56%	12,44%	M
Molise	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	93,55%	6,45%	M
Piemonte	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	88,26%	11,74%	M
Puglia	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	91,73%	8,27%	M
Sardegna	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	86,64%	13,36%	M
Sicilia	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	90,63%	9,37%	M
Toscana	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	87,11%	12,89%	M
Umbria	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	88,58%	11,42%	M
Veneto	A022	ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR	88,31%	11,69%	M
Abruzzo	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	66,67%	33,33%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Basilicata	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	100,00%	0,00%	M
Calabria	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	100,00%	0,00%	M
Campania	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	100,00%	0,00%	M
Emilia Romagna	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	85,00%	15,00%	M
Friuli V.G.	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	72,73%	27,27%	M
Lazio	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	85,71%	14,29%	M
Liguria	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	80,00%	20,00%	M
Lombardia	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	95,00%	5,00%	M
Marche	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	100,00%	0,00%	M
Molise	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	100,00%	0,00%	M
Piemonte	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	83,87%	16,13%	M
Puglia	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	100,00%	0,00%	M
Sardegna	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	60,00%	40,00%	-
Sicilia	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	86,36%	13,64%	M
Toscana	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	72,73%	27,27%	M
Umbria	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	100,00%	0,00%	M
Veneto	A023	ITALIANO PER ALLOGLOTTI	84,62%	15,38%	M
Abruzzo	A026	MATEMATICA	63,80%	36,20%	-
Basilicata	A026	MATEMATICA	62,91%	37,09%	-
Calabria	A026	MATEMATICA	58,28%	41,72%	-
Campania	A026	MATEMATICA	64,54%	35,46%	-
Emilia Romagna	A026	MATEMATICA	73,79%	26,21%	M
Friuli V.G.	A026	MATEMATICA	63,00%	37,00%	-
Lazio	A026	MATEMATICA	69,72%	30,28%	M
Liguria	A026	MATEMATICA	73,59%	26,41%	M
Lombardia	A026	MATEMATICA	76,40%	23,60%	M
Marche	A026	MATEMATICA	72,52%	27,48%	M
Molise	A026	MATEMATICA	42,86%	57,14%	-
Piemonte	A026	MATEMATICA	67,91%	32,09%	M
Puglia	A026	MATEMATICA	62,35%	37,65%	-
Sardegna	A026	MATEMATICA	41,78%	58,22%	-
Sicilia	A026	MATEMATICA	56,46%	43,54%	-
Toscana	A026	MATEMATICA	69,42%	30,58%	M
Umbria	A026	MATEMATICA	75,93%	24,07%	M
Veneto	A026	MATEMATICA	66,32%	33,68%	M
Abruzzo	A027	MATEMATICA E FISICA	64,92%	35,08%	-
Basilicata	A027	MATEMATICA E FISICA	65,46%	34,54%	M
Calabria	A027	MATEMATICA E FISICA	64,62%	35,38%	-
Campania	A027	MATEMATICA E FISICA	71,75%	28,25%	M
Emilia Romagna	A027	MATEMATICA E FISICA	67,71%	32,29%	M
Friuli V.G.	A027	MATEMATICA E FISICA	55,56%	44,44%	-
Lazio	A027	MATEMATICA E FISICA	63,19%	36,81%	-
Liguria	A027	MATEMATICA E FISICA	62,75%	37,25%	-
Lombardia	A027	MATEMATICA E FISICA	71,27%	28,73%	M
Marche	A027	MATEMATICA E FISICA	66,33%	33,67%	M
Molise	A027	MATEMATICA E FISICA	61,70%	38,30%	-
Piemonte	A027	MATEMATICA E FISICA	63,17%	36,83%	-
Puglia	A027	MATEMATICA E FISICA	66,30%	33,70%	M
Sardegna	A027	MATEMATICA E FISICA	53,25%	46,75%	-
Sicilia	A027	MATEMATICA E FISICA	60,22%	39,78%	-
Toscana	A027	MATEMATICA E FISICA	63,01%	36,99%	-
Umbria	A027	MATEMATICA E FISICA	66,05%	33,95%	M
Veneto	A027	MATEMATICA E FISICA	58,93%	41,07%	-
Abruzzo	A028	MATEMATICA E SCIENZE	75,31%	24,69%	M
Basilicata	A028	MATEMATICA E SCIENZE	81,19%	18,81%	M
Calabria	A028	MATEMATICA E SCIENZE	81,45%	18,55%	M
Campania	A028	MATEMATICA E SCIENZE	82,29%	17,71%	M
Emilia Romagna	A028	MATEMATICA E SCIENZE	80,79%	19,21%	M
Friuli V.G.	A028	MATEMATICA E SCIENZE	81,08%	18,92%	M
Lazio	A028	MATEMATICA E SCIENZE	83,26%	16,74%	M
Liguria	A028	MATEMATICA E SCIENZE	83,76%	16,24%	M
Lombardia	A028	MATEMATICA E SCIENZE	79,07%	20,93%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Marche	A028	MATEMATICA E SCIENZE	77,78%	22,22%	M
Molise	A028	MATEMATICA E SCIENZE	62,88%	37,12%	-
Piemonte	A028	MATEMATICA E SCIENZE	78,34%	21,66%	M
Puglia	A028	MATEMATICA E SCIENZE	81,88%	18,12%	M
Sardegna	A028	MATEMATICA E SCIENZE	77,02%	22,98%	M
Sicilia	A028	MATEMATICA E SCIENZE	75,56%	24,44%	M
Toscana	A028	MATEMATICA E SCIENZE	78,98%	21,02%	M
Umbria	A028	MATEMATICA E SCIENZE	78,92%	21,08%	M
Veneto	A028	MATEMATICA E SCIENZE	75,79%	24,21%	M
Abruzzo	A030	MUSICA SC. I GR.	57,69%	42,31%	-
Basilicata	A030	MUSICA SC. I GR.	43,02%	56,98%	-
Calabria	A030	MUSICA SC. I GR.	49,55%	50,45%	-
Campania	A030	MUSICA SC. I GR.	53,26%	46,74%	-
Emilia Romagna	A030	MUSICA SC. I GR.	58,09%	41,91%	-
Friuli V.G.	A030	MUSICA SC. I GR.	55,15%	44,85%	-
Lazio	A030	MUSICA SC. I GR.	62,25%	37,75%	-
Liguria	A030	MUSICA SC. I GR.	55,67%	44,33%	-
Lombardia	A030	MUSICA SC. I GR.	50,76%	49,24%	-
Marche	A030	MUSICA SC. I GR.	50,23%	49,77%	-
Molise	A030	MUSICA SC. I GR.	46,51%	53,49%	-
Piemonte	A030	MUSICA SC. I GR.	55,12%	44,88%	-
Puglia	A030	MUSICA SC. I GR.	62,41%	37,59%	-
Sardegna	A030	MUSICA SC. I GR.	50,28%	49,72%	-
Sicilia	A030	MUSICA SC. I GR.	55,24%	44,76%	-
Toscana	A030	MUSICA SC. I GR.	58,26%	41,74%	-
Umbria	A030	MUSICA SC. I GR.	50,00%	50,00%	-
Veneto	A030	MUSICA SC. I GR.	59,23%	40,77%	-
Abruzzo	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	88,89%	11,11%	M
Basilicata	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	88,89%	11,11%	M
Calabria	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	82,67%	17,33%	M
Campania	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	79,25%	20,75%	M
Emilia Romagna	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	75,00%	25,00%	M
Friuli V.G.	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	63,64%	36,36%	-
Lazio	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	77,59%	22,41%	M
Liguria	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	80,00%	20,00%	M
Lombardia	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	77,39%	22,61%	M
Marche	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	86,49%	13,51%	M
Molise	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	90,00%	10,00%	M
Piemonte	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	84,42%	15,58%	M
Puglia	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	73,91%	26,09%	M
Sardegna	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	71,15%	28,85%	M
Sicilia	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	71,43%	28,57%	M
Toscana	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	70,00%	30,00%	M
Umbria	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	80,95%	19,05%	M
Veneto	A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	66,27%	33,73%	M
Campania	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	100,00%	F
Emilia Romagna	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	100,00%	0,00%	M
Marche	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	100,00%	F
Piemonte	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	100,00%	0,00%	M
Sardegna	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	100,00%	F
Sicilia	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	100,00%	F
Toscana	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	100,00%	F
Veneto	A032	SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA	0,00%	100,00%	F
Basilicata	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Calabria	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	33,33%	66,67%	F
Campania	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	40,00%	60,00%	-
Emilia Romagna	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	28,57%	71,43%	F
Lazio	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	36,36%	63,64%	-
Lombardia	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	60,00%	40,00%	-
Marche	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	100,00%	0,00%	M
Piemonte	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	25,00%	75,00%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Puglia	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	8,33%	91,67%	F
Sardegna	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	33,33%	66,67%	F
Sicilia	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	42,86%	57,14%	-
Toscana	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Veneto	A033	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	71,43%	28,57%	M
Basilicata	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	70,45%	29,55%	M
Calabria	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	64,61%	35,39%	-
Campania	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	72,18%	27,82%	M
Emilia Romagna	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	70,37%	29,63%	M
Friuli V.G.	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	68,18%	31,82%	M
Lazio	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	68,75%	31,25%	M
Liguria	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	62,30%	37,70%	-
Lombardia	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	72,59%	27,41%	M
Marche	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	64,04%	35,96%	-
Molise	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	60,71%	39,29%	-
Piemonte	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	64,16%	35,84%	-
Puglia	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	66,67%	33,33%	M
Sardegna	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	71,76%	28,24%	M
Sicilia	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	62,15%	37,85%	-
Toscana	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	71,55%	28,45%	M
Umbria	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	75,41%	24,59%	M
Veneto	A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	66,53%	33,47%	M
Emilia Romagna	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	0,00%	100,00%	F
Liguria	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	0,00%	100,00%	F
Sicilia	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	33,33%	66,67%	F
Veneto	A036	SCIENZE E TECNOL LOGISTICA	50,00%	50,00%	-
Abruzzo	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	26,92%	73,08%	F
Basilicata	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	20,41%	79,59%	F
Calabria	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	32,21%	67,79%	F
Campania	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	25,87%	74,13%	F
Emilia Romagna	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	35,11%	64,89%	-
Friuli V.G.	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	22,73%	77,27%	F
Lazio	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	42,48%	57,52%	-
Liguria	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	36,51%	63,49%	-
Lombardia	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	29,71%	70,29%	F
Marche	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	35,00%	65,00%	-
Molise	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	0,00%	100,00%	F
Piemonte	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	35,20%	64,80%	-
Puglia	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	34,74%	65,26%	F
Sardegna	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	31,25%	68,75%	F
Sicilia	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	25,16%	74,84%	F
Toscana	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	38,34%	61,66%	-
Umbria	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	17,02%	82,98%	F
Veneto	A037	COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA	28,14%	71,86%	F
Campania	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	23,08%	76,92%	F
Emilia Romagna	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Lazio	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	22,22%	77,78%	F
Lombardia	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Piemonte	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Puglia	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	11,11%	88,89%	F
Sardegna	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Sicilia	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Toscana	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	50,00%	50,00%	-
Veneto	A038	TECNOL COSTR AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Calabria	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F
Campania	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	A039	TECNOL COSTR NAVALI	66,67%	33,33%	M
Lazio	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F
Liguria	A039	TECNOL COSTR NAVALI	25,00%	75,00%	F
Sicilia	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Toscana	A039	TECNOL COSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	17,14%	82,86%	F
Basilicata	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	10,20%	89,80%	F
Calabria	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	14,59%	85,41%	F
Campania	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	13,36%	86,64%	F
Emilia Romagna	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	19,78%	80,22%	F
Friuli V.G.	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	7,79%	92,21%	F
Lazio	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	20,53%	79,47%	F
Liguria	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	18,92%	81,08%	F
Lombardia	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	17,21%	82,79%	F
Marche	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	19,42%	80,58%	F
Molise	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	12,50%	87,50%	F
Piemonte	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	13,48%	86,52%	F
Puglia	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	11,11%	88,89%	F
Sardegna	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	7,26%	92,74%	F
Sicilia	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	12,35%	87,65%	F
Toscana	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	17,65%	82,35%	F
Umbria	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	12,90%	87,10%	F
Veneto	A040	TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE	13,12%	86,88%	F
Abruzzo	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	40,00%	60,00%	-
Basilicata	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	51,56%	48,44%	-
Calabria	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	33,18%	66,82%	F
Campania	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	38,17%	61,83%	-
Emilia Romagna	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	36,74%	63,26%	-
Friuli V.G.	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	26,51%	73,49%	F
Lazio	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	50,64%	49,36%	-
Liguria	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	37,66%	62,34%	-
Lombardia	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	38,00%	62,00%	-
Marche	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	22,22%	77,78%	F
Molise	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	27,50%	72,50%	F
Piemonte	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	28,39%	71,61%	F
Puglia	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	37,53%	62,47%	-
Sardegna	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	29,24%	70,76%	F
Sicilia	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	34,06%	65,94%	F
Toscana	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	39,37%	60,63%	-
Umbria	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	30,77%	69,23%	F
Veneto	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	33,55%	66,45%	F
Abruzzo	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	15,00%	85,00%	F
Basilicata	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	6,82%	93,18%	F
Calabria	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	4,17%	95,83%	F
Campania	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	9,84%	90,16%	F
Emilia Romagna	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	10,96%	89,04%	F
Friuli V.G.	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	10,34%	89,66%	F
Lazio	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	9,38%	90,63%	F
Liguria	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	9,80%	90,20%	F
Lombardia	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	8,54%	91,46%	F
Marche	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	7,77%	92,23%	F
Molise	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	0,00%	100,00%	F
Piemonte	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	14,90%	85,10%	F
Puglia	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	6,75%	93,25%	F
Sardegna	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	14,75%	85,25%	F
Sicilia	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	9,17%	90,83%	F
Toscana	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	12,82%	87,18%	F
Umbria	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	7,58%	92,42%	F
Veneto	A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	8,37%	91,63%	F
Abruzzo	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	25,00%	75,00%	F
Calabria	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Campania	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	30,00%	70,00%	F
Emilia Romagna	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Lazio	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	25,00%	75,00%	F
Liguria	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	8,33%	91,67%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Molise	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	100,00%	0,00%	M
Puglia	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	38,46%	61,54%	-
Sardegna	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	28,57%	71,43%	F
Sicilia	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	18,18%	81,82%	F
Toscana	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Veneto	A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE	33,33%	66,67%	F
Abruzzo	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	33,33%	66,67%	F
Calabria	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	50,00%	50,00%	-
Campania	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	54,72%	45,28%	-
Emilia Romagna	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	100,00%	0,00%	M
Friuli V.G.	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	100,00%	0,00%	M
Lazio	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	75,00%	25,00%	M
Lombardia	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	52,00%	48,00%	-
Marche	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	80,00%	20,00%	M
Piemonte	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	100,00%	0,00%	M
Puglia	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	56,52%	43,48%	-
Sardegna	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	0,00%	100,00%	F
Sicilia	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	100,00%	0,00%	M
Toscana	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	66,67%	33,33%	M
Umbria	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	66,67%	33,33%	M
Veneto	A044	TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA	73,33%	26,67%	M
Abruzzo	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	53,57%	46,43%	-
Basilicata	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	55,56%	44,44%	-
Calabria	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	59,26%	40,74%	-
Campania	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	54,95%	45,05%	-
Emilia Romagna	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	72,97%	27,03%	M
Friuli V.G.	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	66,38%	33,62%	M
Lazio	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	58,63%	41,37%	-
Liguria	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	75,80%	24,20%	M
Lombardia	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	65,53%	34,47%	M
Marche	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	62,91%	37,09%	-
Molise	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	54,76%	45,24%	-
Piemonte	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	67,84%	32,16%	M
Puglia	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	49,23%	50,77%	-
Sardegna	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	56,25%	43,75%	-
Sicilia	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	49,31%	50,69%	-
Toscana	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	59,84%	40,16%	-
Umbria	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	66,67%	33,33%	M
Veneto	A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	59,36%	40,64%	-
Abruzzo	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	67,42%	32,58%	M
Basilicata	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	68,39%	31,61%	M
Calabria	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	66,28%	33,72%	M
Campania	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	70,84%	29,16%	M
Emilia Romagna	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	73,16%	26,84%	M
Friuli V.G.	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	63,74%	36,26%	-
Lazio	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	73,96%	26,04%	M
Liguria	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	72,36%	27,64%	M
Lombardia	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	68,25%	31,75%	M
Marche	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	65,99%	34,01%	M
Molise	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	63,39%	36,61%	-
Piemonte	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	67,98%	32,02%	M
Puglia	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	63,85%	36,15%	-
Sardegna	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	65,06%	34,94%	M
Sicilia	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	60,86%	39,14%	-
Toscana	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	67,28%	32,72%	M
Umbria	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	71,59%	28,41%	M
Veneto	A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	67,76%	32,24%	M
Abruzzo	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	59,26%	40,74%	-
Basilicata	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	54,55%	45,45%	-
Calabria	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	67,48%	32,52%	M
Campania	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	69,91%	30,09%	M
Emilia Romagna	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	71,76%	28,24%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Friuli V.G.	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	54,35%	45,65%	-
Lazio	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	69,75%	30,25%	M
Liguria	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	60,00%	40,00%	-
Lombardia	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	71,31%	28,69%	M
Marche	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	75,47%	24,53%	M
Molise	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	69,57%	30,43%	M
Piemonte	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	64,46%	35,54%	-
Puglia	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	48,39%	51,61%	-
Sardegna	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	63,95%	36,05%	-
Sicilia	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	64,93%	35,07%	-
Toscana	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	61,03%	38,97%	-
Umbria	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	60,00%	40,00%	-
Veneto	A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	60,34%	39,66%	-
Abruzzo	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	49,85%	50,15%	-
Basilicata	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	45,83%	54,17%	-
Calabria	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	40,78%	59,22%	-
Campania	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	53,31%	46,69%	-
Emilia Romagna	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	52,18%	47,82%	-
Friuli V.G.	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	53,09%	46,91%	-
Lazio	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	53,81%	46,19%	-
Liguria	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	60,67%	39,33%	-
Lombardia	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	47,54%	52,46%	-
Marche	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	50,72%	49,28%	-
Molise	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	40,66%	59,34%	-
Piemonte	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	51,77%	48,23%	-
Puglia	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	46,11%	53,89%	-
Sardegna	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	49,88%	50,12%	-
Sicilia	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	49,32%	50,68%	-
Toscana	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	56,65%	43,35%	-
Umbria	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	48,48%	51,52%	-
Veneto	A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	57,76%	42,24%	-
Abruzzo	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	51,58%	48,42%	-
Basilicata	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	57,14%	42,86%	-
Calabria	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	43,11%	56,89%	-
Campania	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	53,46%	46,54%	-
Emilia Romagna	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	58,79%	41,21%	-
Friuli V.G.	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	51,90%	48,10%	-
Lazio	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	60,93%	39,07%	-
Liguria	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	57,53%	42,47%	-
Lombardia	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	54,49%	45,51%	-
Marche	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	56,70%	43,30%	-
Molise	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	51,11%	48,89%	-
Piemonte	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	60,81%	39,19%	-
Puglia	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	47,04%	52,96%	-
Sardegna	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	46,90%	53,10%	-
Sicilia	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	54,97%	45,03%	-
Toscana	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	62,28%	37,72%	-
Umbria	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	63,11%	36,89%	-
Veneto	A049	SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.	59,05%	40,95%	-
Abruzzo	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	75,93%	24,07%	M
Basilicata	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	63,98%	36,02%	-
Calabria	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	75,86%	24,14%	M
Campania	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	78,71%	21,29%	M
Emilia Romagna	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	73,67%	26,33%	M
Friuli V.G.	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	72,60%	27,40%	M
Lazio	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	73,86%	26,14%	M
Liguria	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	77,88%	22,12%	M
Lombardia	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	75,13%	24,87%	M
Marche	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	68,52%	31,48%	M
Molise	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	65,15%	34,85%	M
Piemonte	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	78,35%	21,65%	M
Puglia	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	73,44%	26,56%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Sardegna	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	73,98%	26,02%	M
Sicilia	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	68,37%	31,63%	M
Toscana	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	72,91%	27,09%	M
Umbria	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	79,03%	20,97%	M
Veneto	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	70,06%	29,94%	M
Abruzzo	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	25,00%	75,00%	F
Basilicata	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	18,18%	81,82%	F
Calabria	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	28,72%	71,28%	F
Campania	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	15,83%	84,17%	F
Emilia Romagna	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	40,30%	59,70%	-
Friuli V.G.	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	33,33%	66,67%	F
Lazio	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	37,61%	62,39%	-
Liguria	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	51,61%	48,39%	-
Lombardia	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	28,91%	71,09%	F
Marche	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	34,43%	65,57%	F
Molise	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	12,50%	87,50%	F
Piemonte	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	32,87%	67,13%	F
Puglia	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	27,71%	72,29%	F
Sardegna	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	27,37%	72,63%	F
Sicilia	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	23,43%	76,57%	F
Toscana	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	37,96%	62,04%	-
Umbria	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	46,43%	53,57%	-
Veneto	A051	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN AGR	33,78%	66,22%	F
Abruzzo	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	50,00%	50,00%	-
Basilicata	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	33,33%	66,67%	F
Calabria	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	33,33%	66,67%	F
Campania	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	57,14%	42,86%	-
Emilia Romagna	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	35,71%	64,29%	-
Friuli V.G.	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	100,00%	0,00%	M
Lazio	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	66,67%	33,33%	M
Liguria	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	0,00%	100,00%	F
Lombardia	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	75,00%	25,00%	M
Marche	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	50,00%	50,00%	-
Molise	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	0,00%	100,00%	F
Piemonte	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	54,55%	45,45%	-
Puglia	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	9,09%	90,91%	F
Sardegna	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	14,29%	85,71%	F
Sicilia	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	57,14%	42,86%	-
Toscana	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	58,33%	41,67%	-
Umbria	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	33,33%	66,67%	F
Veneto	A052	SCIENZE, TECNOLOGIA E TECN PROD ANIMALI	26,67%	73,33%	F
Basilicata	A053	STORIA DELLA MUSICA	50,00%	50,00%	-
Calabria	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	100,00%	F
Campania	A053	STORIA DELLA MUSICA	60,00%	40,00%	-
Emilia Romagna	A053	STORIA DELLA MUSICA	100,00%	0,00%	M
Friuli V.G.	A053	STORIA DELLA MUSICA	100,00%	0,00%	M
Lazio	A053	STORIA DELLA MUSICA	100,00%	0,00%	M
Liguria	A053	STORIA DELLA MUSICA	0,00%	100,00%	F
Lombardia	A053	STORIA DELLA MUSICA	66,67%	33,33%	M
Marche	A053	STORIA DELLA MUSICA	100,00%	0,00%	M
Piemonte	A053	STORIA DELLA MUSICA	75,00%	25,00%	M
Puglia	A053	STORIA DELLA MUSICA	50,00%	50,00%	-
Sardegna	A053	STORIA DELLA MUSICA	50,00%	50,00%	-
Sicilia	A053	STORIA DELLA MUSICA	37,50%	62,50%	-
Toscana	A053	STORIA DELLA MUSICA	75,00%	25,00%	M
Umbria	A053	STORIA DELLA MUSICA	100,00%	0,00%	M
Veneto	A053	STORIA DELLA MUSICA	33,33%	66,67%	F
Abruzzo	A054	STORIA DELL'ARTE	84,13%	15,87%	M
Basilicata	A054	STORIA DELL'ARTE	75,00%	25,00%	M
Calabria	A054	STORIA DELL'ARTE	78,02%	21,98%	M
Campania	A054	STORIA DELL'ARTE	70,29%	29,71%	M
Emilia Romagna	A054	STORIA DELL'ARTE	78,57%	21,43%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Friuli V.G.	A054	STORIA DELL'ARTE	85,71%	14,29%	M
Lazio	A054	STORIA DELL'ARTE	81,55%	18,45%	M
Liguria	A054	STORIA DELL'ARTE	83,12%	16,88%	M
Lombardia	A054	STORIA DELL'ARTE	73,89%	26,11%	M
Marche	A054	STORIA DELL'ARTE	70,89%	29,11%	M
Molise	A054	STORIA DELL'ARTE	91,67%	8,33%	M
Piemonte	A054	STORIA DELL'ARTE	84,76%	15,24%	M
Puglia	A054	STORIA DELL'ARTE	70,62%	29,38%	M
Sardegna	A054	STORIA DELL'ARTE	69,66%	30,34%	M
Sicilia	A054	STORIA DELL'ARTE	69,64%	30,36%	M
Toscana	A054	STORIA DELL'ARTE	81,77%	18,23%	M
Umbria	A054	STORIA DELL'ARTE	81,97%	18,03%	M
Veneto	A054	STORIA DELL'ARTE	78,63%	21,37%	M
Abruzzo	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Basilicata	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Calabria	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Campania	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	73,33%	26,67%	M
Emilia Romagna	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Friuli V.G.	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Lazio	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	50,00%	50,00%	-
Liguria	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Lombardia	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	88,89%	11,11%	M
Marche	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Piemonte	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Puglia	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	77,78%	22,22%	M
Sardegna	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Sicilia	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	75,00%	25,00%	M
Toscana	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Veneto	A057	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA	100,00%	0,00%	M
Abruzzo	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	50,00%	50,00%	-
Basilicata	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	100,00%	0,00%	M
Calabria	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	50,00%	50,00%	-
Campania	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	100,00%	0,00%	M
Emilia Romagna	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	50,00%	50,00%	-
Liguria	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	0,00%	100,00%	F
Lombardia	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	60,00%	40,00%	-
Marche	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	100,00%	0,00%	M
Puglia	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	66,67%	33,33%	M
Sicilia	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	100,00%	0,00%	M
Toscana	A058	TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA	100,00%	0,00%	M
Abruzzo	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	25,00%	75,00%	F
Calabria	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	100,00%	F
Campania	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	40,00%	60,00%	-
Emilia Romagna	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	50,00%	50,00%	-
Lazio	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	50,00%	50,00%	-
Liguria	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	100,00%	0,00%	M
Lombardia	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	28,57%	71,43%	F
Marche	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	100,00%	0,00%	M
Piemonte	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	100,00%	0,00%	M
Puglia	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	33,33%	66,67%	F
Sicilia	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	80,00%	20,00%	M
Toscana	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	100,00%	0,00%	M
Veneto	A059	TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA	50,00%	50,00%	-
Abruzzo	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	49,74%	50,26%	-
Basilicata	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	61,80%	38,20%	-
Calabria	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	49,28%	50,72%	-
Campania	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	53,28%	46,72%	-
Emilia Romagna	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	62,35%	37,65%	-
Friuli V.G.	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	60,59%	39,41%	-
Lazio	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	65,40%	34,60%	M
Liguria	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	74,60%	25,40%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lombardia	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	67,39%	32,61%	M
Marche	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	57,01%	42,99%	-
Molise	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	45,65%	54,35%	-
Piemonte	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	68,79%	31,21%	M
Puglia	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	45,03%	54,97%	-
Sardegna	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	46,80%	53,20%	-
Sicilia	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	46,03%	53,97%	-
Toscana	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	61,81%	38,19%	-
Umbria	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	52,59%	47,41%	-
Veneto	A060	TECNOLOGIA SC. I GR.	60,86%	39,14%	-
Abruzzo	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	100,00%	F
Basilicata	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	33,33%	66,67%	F
Calabria	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	33,33%	66,67%	F
Campania	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	52,17%	47,83%	-
Emilia Romagna	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	38,89%	61,11%	-
Friuli V.G.	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	33,33%	66,67%	F
Lazio	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	26,92%	73,08%	F
Liguria	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	100,00%	0,00%	M
Lombardia	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	49,37%	50,63%	-
Marche	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	33,33%	66,67%	F
Piemonte	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	36,36%	63,64%	-
Puglia	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	36,11%	63,89%	-
Sardegna	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	100,00%	0,00%	M
Sicilia	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	40,00%	60,00%	-
Toscana	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	18,18%	81,82%	F
Umbria	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	0,00%	100,00%	F
Veneto	A061	TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA	28,00%	72,00%	F
Calabria	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	100,00%	F
Campania	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	100,00%	F
Emilia Romagna	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	42,86%	57,14%	-
Lazio	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	100,00%	0,00%	M
Lombardia	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	77,78%	22,22%	M
Piemonte	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	40,00%	60,00%	-
Puglia	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	100,00%	F
Toscana	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	100,00%	0,00%	M
Veneto	A062	TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA	0,00%	100,00%	F
Basilicata	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Calabria	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Campania	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	25,00%	75,00%	F
Emilia Romagna	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Lazio	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Liguria	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Lombardia	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Marche	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	50,00%	50,00%	-
Piemonte	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Puglia	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	50,00%	50,00%	-
Sardegna	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Sicilia	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	16,67%	83,33%	F
Toscana	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Umbria	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Veneto	A063	TECNOLOGIE MUSICALI	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	100,00%	0,00%	M
Basilicata	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	33,33%	66,67%	F
Calabria	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	100,00%	F
Campania	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	23,53%	76,47%	F
Emilia Romagna	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	100,00%	F
Lazio	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	100,00%	F
Liguria	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	100,00%	F
Lombardia	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	33,33%	66,67%	F
Marche	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	50,00%	50,00%	-
Piemonte	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	33,33%	66,67%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Puglia	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	50,00%	50,00%	-
Sardegna	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	100,00%	0,00%	M
Sicilia	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	7,69%	92,31%	F
Toscana	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	22,22%	77,78%	F
Umbria	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	0,00%	100,00%	F
Veneto	A064	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE	40,00%	60,00%	-
Abruzzo	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	50,00%	50,00%	-
Basilicata	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	80,00%	20,00%	M
Calabria	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	68,42%	31,58%	M
Campania	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	83,33%	16,67%	M
Emilia Romagna	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	75,41%	24,59%	M
Friuli V.G.	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	91,67%	8,33%	M
Lazio	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	80,00%	20,00%	M
Liguria	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	85,71%	14,29%	M
Lombardia	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	73,91%	26,09%	M
Marche	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	100,00%	0,00%	M
Piemonte	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	91,43%	8,57%	M
Puglia	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	79,17%	20,83%	M
Sardegna	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	63,64%	36,36%	-
Sicilia	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	72,34%	27,66%	M
Toscana	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	78,38%	21,62%	M
Umbria	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	100,00%	0,00%	M
Veneto	A066	TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA	79,17%	20,83%	M
Friuli V.G.	A070	ITAL.ST.ED.CIV.GEOG. I GR. SLOV BIL	90,00%	10,00%	M
Friuli V.G.	A071	SLOV.ST.ED.CIV.GEOG. I GR. SLOV BIL	100,00%	0,00%	M
Friuli V.G.	A072	ITAL II LINGUA SC II GR LING SLOVE	87,50%	12,50%	M
Friuli V.G.	A073	ITALIANO SC II GR SLOV O BILINGUE	85,71%	14,29%	M
Friuli V.G.	A074	DISC LETT E LATINO LING SLOVENA	88,89%	11,11%	M
Friuli V.G.	A075	DISC LETT LATE GRECO LING SLOVENA	100,00%	0,00%	M
Friuli V.G.	A076	TESTI DATI APPLIC INFORM PROF SLOV	100,00%	0,00%	M
Abruzzo	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	95,60%	4,40%	M
Basilicata	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	89,39%	10,61%	M
Calabria	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	90,91%	9,09%	M
Campania	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	93,06%	6,94%	M
Emilia Romagna	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	91,03%	8,97%	M
Friuli V.G.	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	97,62%	2,38%	M
Lazio	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	95,64%	4,36%	M
Liguria	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	95,31%	4,69%	M
Lombardia	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	88,73%	11,27%	M
Marche	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	92,45%	7,55%	M
Molise	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	96,55%	3,45%	M
Piemonte	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	88,08%	11,92%	M
Puglia	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	91,55%	8,45%	M
Sardegna	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	85,03%	14,97%	M
Sicilia	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	90,81%	9,19%	M
Toscana	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	89,75%	10,25%	M
Umbria	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	94,52%	5,48%	M
Veneto	AA24	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	92,96%	7,04%	M
Abruzzo	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	97,71%	2,29%	M
Basilicata	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	96,70%	3,30%	M
Calabria	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	94,24%	5,76%	M
Campania	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	94,48%	5,52%	M
Emilia Romagna	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	94,59%	5,41%	M
Friuli V.G.	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	94,12%	5,88%	M
Lazio	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	97,04%	2,96%	M
Liguria	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	96,18%	3,82%	M
Lombardia	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	94,23%	5,77%	M
Marche	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	93,33%	6,67%	M
Molise	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	97,06%	2,94%	M
Piemonte	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	96,03%	3,97%	M
Puglia	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	95,63%	4,37%	M
Sardegna	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	92,78%	7,22%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Sicilia	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	95,40%	4,60%	M
Toscana	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	95,37%	4,63%	M
Umbria	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	94,68%	5,32%	M
Veneto	AA25	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	96,81%	3,19%	M
Abruzzo	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Calabria	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Campania	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Lazio	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Lombardia	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Sardegna	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Sicilia	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Veneto	AA55	ARPA	100,00%	0,00%	M
Abruzzo	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Calabria	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Campania	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Emilia Romagna	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Lombardia	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Molise	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Puglia	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Sardegna	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Sicilia	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Veneto	AA56	ARPA	100,00%	0,00%	M
Abruzzo	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	92,91%	7,09%	M
Basilicata	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	90,60%	9,40%	M
Calabria	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	92,98%	7,02%	M
Campania	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	92,54%	7,46%	M
Emilia Romagna	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	92,67%	7,33%	M
Friuli V.G.	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	89,50%	10,50%	M
Lazio	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	93,01%	6,99%	M
Liguria	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	91,12%	8,88%	M
Lombardia	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	92,45%	7,55%	M
Marche	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	94,49%	5,51%	M
Molise	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	95,20%	4,80%	M
Piemonte	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	92,86%	7,14%	M
Puglia	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	90,84%	9,16%	M
Sardegna	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	89,98%	10,02%	M
Sicilia	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	90,96%	9,04%	M
Toscana	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	90,57%	9,43%	M
Umbria	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	93,26%	6,74%	M
Veneto	AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	93,72%	6,28%	M
Abruzzo	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	93,08%	6,92%	M
Basilicata	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	91,19%	8,81%	M
Calabria	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	94,87%	5,13%	M
Campania	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	96,20%	3,80%	M
Emilia Romagna	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	96,60%	3,40%	M
Friuli V.G.	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	96,59%	3,41%	M
Lazio	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	96,15%	3,85%	M
Liguria	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	97,49%	2,51%	M
Lombardia	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	96,28%	3,72%	M
Marche	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	93,39%	6,61%	M
Molise	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	96,39%	3,61%	M
Piemonte	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	94,34%	5,66%	M
Puglia	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	95,34%	4,66%	M
Sardegna	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	91,58%	8,42%	M
Sicilia	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	93,26%	6,74%	M
Toscana	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	94,69%	5,31%	M
Umbria	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	97,52%	2,48%	M
Veneto	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	95,22%	4,78%	M
Abruzzo	AB55	CHITARRA	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AB55	CHITARRA	0,00%	100,00%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Calabria	AB55	CHITARRA	23,08%	76,92%	F
Campania	AB55	CHITARRA	4,44%	95,56%	F
Emilia Romagna	AB55	CHITARRA	33,33%	66,67%	F
Friuli V.G.	AB55	CHITARRA	33,33%	66,67%	F
Lazio	AB55	CHITARRA	33,33%	66,67%	F
Liguria	AB55	CHITARRA	20,00%	80,00%	F
Lombardia	AB55	CHITARRA	32,00%	68,00%	F
Marche	AB55	CHITARRA	0,00%	100,00%	F
Molise	AB55	CHITARRA	50,00%	50,00%	-
Piemonte	AB55	CHITARRA	29,41%	70,59%	F
Puglia	AB55	CHITARRA	5,56%	94,44%	F
Sardegna	AB55	CHITARRA	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AB55	CHITARRA	4,35%	95,65%	F
Toscana	AB55	CHITARRA	17,39%	82,61%	F
Umbria	AB55	CHITARRA	25,00%	75,00%	F
Veneto	AB55	CHITARRA	5,88%	94,12%	F
Abruzzo	AB56	CHITARRA	11,11%	88,89%	F
Basilicata	AB56	CHITARRA	5,41%	94,59%	F
Calabria	AB56	CHITARRA	23,96%	76,04%	F
Campania	AB56	CHITARRA	10,36%	89,64%	F
Emilia Romagna	AB56	CHITARRA	30,36%	69,64%	F
Friuli V.G.	AB56	CHITARRA	46,67%	53,33%	-
Lazio	AB56	CHITARRA	14,05%	85,95%	F
Liguria	AB56	CHITARRA	37,93%	62,07%	-
Lombardia	AB56	CHITARRA	29,30%	70,70%	F
Marche	AB56	CHITARRA	19,35%	80,65%	F
Molise	AB56	CHITARRA	26,67%	73,33%	F
Piemonte	AB56	CHITARRA	21,62%	78,38%	F
Puglia	AB56	CHITARRA	22,66%	77,34%	F
Sardegna	AB56	CHITARRA	18,52%	81,48%	F
Sicilia	AB56	CHITARRA	14,44%	85,56%	F
Toscana	AB56	CHITARRA	25,00%	75,00%	F
Umbria	AB56	CHITARRA	25,00%	75,00%	F
Veneto	AB56	CHITARRA	26,62%	73,38%	F
Abruzzo	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	92,11%	7,89%	M
Basilicata	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	91,67%	8,33%	M
Calabria	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	94,52%	5,48%	M
Campania	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	89,02%	10,98%	M
Emilia Romagna	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	85,33%	14,67%	M
Friuli V.G.	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	83,33%	16,67%	M
Lazio	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	91,71%	8,29%	M
Liguria	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	94,92%	5,08%	M
Lombardia	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	89,43%	10,57%	M
Marche	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	91,15%	8,85%	M
Molise	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	50,00%	50,00%	-
Piemonte	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	89,78%	10,22%	M
Puglia	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	88,24%	11,76%	M
Sardegna	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	84,15%	15,85%	M
Sicilia	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	93,75%	6,25%	M
Toscana	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	90,23%	9,77%	M
Umbria	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	88,57%	11,43%	M
Veneto	AC24	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	89,19%	10,81%	M
Abruzzo	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	93,88%	6,12%	M
Calabria	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	96,36%	3,64%	M
Campania	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	96,71%	3,29%	M
Emilia Romagna	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	96,15%	3,85%	M
Friuli V.G.	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	84,21%	15,79%	M
Lazio	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	91,71%	8,29%	M
Liguria	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	93,33%	6,67%	M
Lombardia	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	91,49%	8,51%	M
Marche	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	89,47%	10,53%	M
Molise	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	60,00%	40,00%	-



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Piemonte	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	90,48%	9,52%	M
Puglia	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	95,77%	4,23%	M
Sardegna	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	89,29%	10,71%	M
Sicilia	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	91,62%	8,38%	M
Toscana	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	94,33%	5,67%	M
Umbria	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	90,00%	10,00%	M
Veneto	AC25	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	93,47%	6,53%	M
Abruzzo	AC55	CLARINETTO	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AC55	CLARINETTO	0,00%	100,00%	F
Calabria	AC55	CLARINETTO	0,00%	100,00%	F
Campania	AC55	CLARINETTO	5,88%	94,12%	F
Emilia Romagna	AC55	CLARINETTO	40,00%	60,00%	-
Friuli V.G.	AC55	CLARINETTO	0,00%	100,00%	F
Lazio	AC55	CLARINETTO	28,57%	71,43%	F
Liguria	AC55	CLARINETTO	100,00%	0,00%	M
Lombardia	AC55	CLARINETTO	18,75%	81,25%	F
Marche	AC55	CLARINETTO	100,00%	0,00%	M
Molise	AC55	CLARINETTO	0,00%	100,00%	F
Piemonte	AC55	CLARINETTO	14,29%	85,71%	F
Puglia	AC55	CLARINETTO	10,00%	90,00%	F
Sardegna	AC55	CLARINETTO	16,67%	83,33%	F
Sicilia	AC55	CLARINETTO	14,29%	85,71%	F
Toscana	AC55	CLARINETTO	0,00%	100,00%	F
Umbria	AC55	CLARINETTO	0,00%	100,00%	F
Veneto	AC55	CLARINETTO	28,57%	71,43%	F
Abruzzo	AC56	CLARINETTO	21,43%	78,57%	F
Basilicata	AC56	CLARINETTO	17,86%	82,14%	F
Calabria	AC56	CLARINETTO	11,63%	88,37%	F
Campania	AC56	CLARINETTO	12,50%	87,50%	F
Emilia Romagna	AC56	CLARINETTO	10,34%	89,66%	F
Friuli V.G.	AC56	CLARINETTO	60,00%	40,00%	-
Lazio	AC56	CLARINETTO	29,55%	70,45%	F
Liguria	AC56	CLARINETTO	25,00%	75,00%	F
Lombardia	AC56	CLARINETTO	30,53%	69,47%	F
Marche	AC56	CLARINETTO	5,56%	94,44%	F
Molise	AC56	CLARINETTO	12,50%	87,50%	F
Piemonte	AC56	CLARINETTO	14,63%	85,37%	F
Puglia	AC56	CLARINETTO	6,58%	93,42%	F
Sardegna	AC56	CLARINETTO	55,56%	44,44%	-
Sicilia	AC56	CLARINETTO	17,91%	82,09%	F
Toscana	AC56	CLARINETTO	20,83%	79,17%	F
Umbria	AC56	CLARINETTO	60,00%	40,00%	-
Veneto	AC56	CLARINETTO	25,45%	74,55%	F
Abruzzo	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	96,67%	3,33%	M
Basilicata	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Calabria	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	86,11%	13,89%	M
Campania	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	91,74%	8,26%	M
Emilia Romagna	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	91,85%	8,15%	M
Friuli V.G.	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	95,05%	4,95%	M
Lazio	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	93,67%	6,33%	M
Liguria	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	94,74%	5,26%	M
Lombardia	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	91,88%	8,12%	M
Marche	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	89,58%	10,42%	M
Molise	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	90,91%	9,09%	M
Puglia	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	91,87%	8,13%	M
Sardegna	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	95,24%	4,76%	M
Sicilia	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	88,89%	11,11%	M
Toscana	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	89,13%	10,87%	M
Umbria	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	81,82%	18,18%	M
Veneto	AD24	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	93,49%	6,51%	M
Abruzzo	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Calabria	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	80,00%	20,00%	M
Campania	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	90,48%	9,52%	M
Emilia Romagna	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	92,50%	7,50%	M
Friuli V.G.	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	95,74%	4,26%	M
Lazio	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Liguria	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	50,00%	50,00%	-
Lombardia	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	96,12%	3,88%	M
Marche	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	90,00%	10,00%	M
Puglia	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	91,67%	8,33%	M
Sicilia	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Toscana	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	96,55%	3,45%	M
Umbria	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Veneto	AD25	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	93,56%	6,44%	M
Basilicata	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Calabria	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Campania	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Emilia Romagna	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Piemonte	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Puglia	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Sardegna	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AD55	CORNO	0,00%	100,00%	F
Toscana	AD55	CORNO	50,00%	50,00%	-
Abruzzo	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Calabria	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Campania	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Emilia Romagna	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Lazio	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AD56	CORNO	14,29%	85,71%	F
Piemonte	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Puglia	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Sardegna	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Toscana	AD56	CORNO	25,00%	75,00%	F
Umbria	AD56	CORNO	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	79,51%	20,49%	M
Basilicata	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	74,43%	25,57%	M
Calabria	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	78,37%	21,63%	M
Campania	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	73,36%	26,64%	M
Emilia Romagna	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	78,94%	21,06%	M
Friuli V.G.	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	82,05%	17,95%	M
Lazio	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	79,24%	20,76%	M
Liguria	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	81,79%	18,21%	M
Lombardia	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	78,28%	21,72%	M
Marche	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	77,18%	22,82%	M
Molise	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	74,38%	25,63%	M
Piemonte	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	79,70%	20,30%	M
Puglia	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	82,15%	17,85%	M
Sardegna	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	76,93%	23,07%	M
Sicilia	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	73,18%	26,82%	M
Toscana	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	79,37%	20,63%	M
Umbria	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	81,42%	18,58%	M
Veneto	ADMM	SOSTEGNO I GRADO	80,41%	19,59%	M
Abruzzo	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	76,62%	23,38%	M
Basilicata	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	74,61%	25,39%	M
Calabria	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	76,25%	23,75%	M
Campania	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	73,43%	26,57%	M
Emilia Romagna	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	77,42%	22,58%	M
Friuli V.G.	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	78,29%	21,71%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lazio	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	77,96%	22,04%	M
Liguria	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	76,47%	23,53%	M
Lombardia	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	73,51%	26,49%	M
Marche	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	75,03%	24,97%	M
Molise	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	76,33%	23,67%	M
Piemonte	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	71,70%	28,30%	M
Puglia	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	74,36%	25,64%	M
Sardegna	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	71,58%	28,42%	M
Sicilia	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	69,63%	30,37%	M
Toscana	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	79,26%	20,74%	M
Umbria	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	81,10%	18,90%	M
Veneto	ADSS	SOSTEGNO II GRADO	75,33%	24,67%	M
Abruzzo	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Campania	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Emilia Romagna	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Friuli V.G.	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Lazio	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Liguria	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	85,71%	14,29%	M
Lombardia	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	90,91%	9,09%	M
Marche	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Sardegna	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Toscana	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Veneto	AE24	LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO)	90,48%	9,52%	M
Calabria	AE55	FAGOTTO	0,00%	100,00%	F
Campania	AE55	FAGOTTO	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AE55	FAGOTTO	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AE55	FAGOTTO	100,00%	0,00%	M
Calabria	AE56	FAGOTTO	0,00%	100,00%	F
Campania	AE56	FAGOTTO	0,00%	100,00%	F
Piemonte	AE56	FAGOTTO	0,00%	100,00%	F
Sardegna	AE56	FAGOTTO	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AE56	FAGOTTO	0,00%	100,00%	F
Veneto	AE56	FAGOTTO	0,00%	100,00%	F
Calabria	AF24	LINGUA E CULT STRANIERA (ALBANESE)	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AF55	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Campania	AF55	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Lazio	AF55	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Marche	AF55	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Molise	AF55	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Puglia	AF55	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Toscana	AF55	FISARMONICA	100,00%	0,00%	M
Veneto	AF55	FISARMONICA	100,00%	0,00%	M
Abruzzo	AF56	FISARMONICA	50,00%	50,00%	-
Basilicata	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Calabria	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Campania	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Emilia Romagna	AF56	FISARMONICA	50,00%	50,00%	-
Friuli V.G.	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Lazio	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Marche	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Molise	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Puglia	AF56	FISARMONICA	12,50%	87,50%	F
Sicilia	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Toscana	AF56	FISARMONICA	50,00%	50,00%	-
Veneto	AF56	FISARMONICA	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	AG55	FLAUTO DOLCE	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AG55	FLAUTO DOLCE	100,00%	0,00%	M
Marche	AG55	FLAUTO DOLCE	0,00%	100,00%	F
Molise	AG55	FLAUTO DOLCE	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AG55	FLAUTO DOLCE	40,00%	60,00%	-



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Abruzzo	AG56	FLAUTO	45,45%	54,55%	-
Basilicata	AG56	FLAUTO	47,06%	52,94%	-
Calabria	AG56	FLAUTO	60,82%	39,18%	-
Campania	AG56	FLAUTO	50,68%	49,32%	-
Emilia Romagna	AG56	FLAUTO	74,36%	25,64%	M
Friuli V.G.	AG56	FLAUTO	88,89%	11,11%	M
Lazio	AG56	FLAUTO	70,00%	30,00%	M
Liguria	AG56	FLAUTO	63,64%	36,36%	-
Lombardia	AG56	FLAUTO	64,75%	35,25%	-
Marche	AG56	FLAUTO	52,94%	47,06%	-
Molise	AG56	FLAUTO	72,73%	27,27%	M
Piemonte	AG56	FLAUTO	68,09%	31,91%	M
Puglia	AG56	FLAUTO	39,68%	60,32%	-
Sardegna	AG56	FLAUTO	77,42%	22,58%	M
Sicilia	AG56	FLAUTO	56,79%	43,21%	-
Toscana	AG56	FLAUTO	68,75%	31,25%	M
Umbria	AG56	FLAUTO	50,00%	50,00%	-
Veneto	AG56	FLAUTO	70,21%	29,79%	M
Calabria	AH55	OBOE	50,00%	50,00%	-
Campania	AH55	OBOE	0,00%	100,00%	F
Lazio	AH55	OBOE	33,33%	66,67%	F
Lombardia	AH55	OBOE	50,00%	50,00%	-
Piemonte	AH55	OBOE	50,00%	50,00%	-
Puglia	AH55	OBOE	100,00%	0,00%	M
Sicilia	AH55	OBOE	66,67%	33,33%	M
Toscana	AH55	OBOE	50,00%	50,00%	-
Abruzzo	AH56	OBOE	100,00%	0,00%	M
Calabria	AH56	OBOE	20,00%	80,00%	F
Campania	AH56	OBOE	14,29%	85,71%	F
Emilia Romagna	AH56	OBOE	16,67%	83,33%	F
Lazio	AH56	OBOE	66,67%	33,33%	M
Lombardia	AH56	OBOE	40,00%	60,00%	-
Molise	AH56	OBOE	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AH56	OBOE	100,00%	0,00%	M
Puglia	AH56	OBOE	81,82%	18,18%	M
Sardegna	AH56	OBOE	100,00%	0,00%	M
Sicilia	AH56	OBOE	15,38%	84,62%	F
Toscana	AH56	OBOE	50,00%	50,00%	-
Abruzzo	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	50,00%	50,00%	-
Calabria	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	100,00%	0,00%	M
Campania	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	93,33%	6,67%	M
Emilia Romagna	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	60,00%	40,00%	-
Friuli V.G.	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	66,67%	33,33%	M
Lazio	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	100,00%	0,00%	M
Liguria	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	50,00%	50,00%	-
Lombardia	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	75,00%	25,00%	M
Marche	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	50,00%	50,00%	-
Piemonte	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	83,33%	16,67%	M
Puglia	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	100,00%	0,00%	M
Sardegna	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	50,00%	50,00%	-
Sicilia	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	75,00%	25,00%	M
Toscana	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	88,89%	11,11%	M
Umbria	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	0,00%	100,00%	F
Veneto	AI24	LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)	87,50%	12,50%	M
Abruzzo	AI55	PERCUSSIONI	20,00%	80,00%	F
Basilicata	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Calabria	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Campania	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Emilia Romagna	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	AI55	PERCUSSIONI	100,00%	0,00%	M
Lazio	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Liguria	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lombardia	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Marche	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Molise	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Piemonte	AI55	PERCUSSIONI	14,29%	85,71%	F
Puglia	AI55	PERCUSSIONI	6,67%	93,33%	F
Sardegna	AI55	PERCUSSIONI	25,00%	75,00%	F
Sicilia	AI55	PERCUSSIONI	12,50%	87,50%	F
Toscana	AI55	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Umbria	AI55	PERCUSSIONI	100,00%	0,00%	M
Veneto	AI55	PERCUSSIONI	10,00%	90,00%	F
Abruzzo	AI56	PERCUSSIONI	17,65%	82,35%	F
Basilicata	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Calabria	AI56	PERCUSSIONI	10,71%	89,29%	F
Campania	AI56	PERCUSSIONI	4,69%	95,31%	F
Emilia Romagna	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	AI56	PERCUSSIONI	50,00%	50,00%	-
Lazio	AI56	PERCUSSIONI	12,50%	87,50%	F
Liguria	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AI56	PERCUSSIONI	11,86%	88,14%	F
Marche	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Molise	AI56	PERCUSSIONI	12,50%	87,50%	F
Piemonte	AI56	PERCUSSIONI	9,52%	90,48%	F
Puglia	AI56	PERCUSSIONI	10,53%	89,47%	F
Sardegna	AI56	PERCUSSIONI	15,79%	84,21%	F
Sicilia	AI56	PERCUSSIONI	9,09%	90,91%	F
Toscana	AI56	PERCUSSIONI	6,67%	93,33%	F
Umbria	AI56	PERCUSSIONI	0,00%	100,00%	F
Veneto	AI56	PERCUSSIONI	19,51%	80,49%	F
Lombardia	AJ24	LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE)	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	AJ55	PIANOFORTE	57,14%	42,86%	-
Basilicata	AJ55	PIANOFORTE	76,92%	23,08%	M
Calabria	AJ55	PIANOFORTE	60,71%	39,29%	-
Campania	AJ55	PIANOFORTE	59,57%	40,43%	-
Emilia Romagna	AJ55	PIANOFORTE	50,00%	50,00%	-
Friuli V.G.	AJ55	PIANOFORTE	57,14%	42,86%	-
Lazio	AJ55	PIANOFORTE	70,37%	29,63%	M
Liguria	AJ55	PIANOFORTE	30,77%	69,23%	F
Lombardia	AJ55	PIANOFORTE	58,82%	41,18%	-
Marche	AJ55	PIANOFORTE	80,00%	20,00%	M
Molise	AJ55	PIANOFORTE	66,67%	33,33%	M
Piemonte	AJ55	PIANOFORTE	59,46%	40,54%	-
Puglia	AJ55	PIANOFORTE	70,59%	29,41%	M
Sardegna	AJ55	PIANOFORTE	47,37%	52,63%	-
Sicilia	AJ55	PIANOFORTE	54,69%	45,31%	-
Toscana	AJ55	PIANOFORTE	49,18%	50,82%	-
Umbria	AJ55	PIANOFORTE	80,00%	20,00%	M
Veneto	AJ55	PIANOFORTE	55,56%	44,44%	-
Abruzzo	AJ56	PIANOFORTE	60,78%	39,22%	-
Basilicata	AJ56	PIANOFORTE	50,91%	49,09%	-
Calabria	AJ56	PIANOFORTE	68,64%	31,36%	M
Campania	AJ56	PIANOFORTE	58,36%	41,64%	-
Emilia Romagna	AJ56	PIANOFORTE	65,43%	34,57%	M
Friuli V.G.	AJ56	PIANOFORTE	54,17%	45,83%	-
Lazio	AJ56	PIANOFORTE	68,29%	31,71%	M
Liguria	AJ56	PIANOFORTE	51,52%	48,48%	-
Lombardia	AJ56	PIANOFORTE	56,32%	43,68%	-
Marche	AJ56	PIANOFORTE	65,91%	34,09%	M
Molise	AJ56	PIANOFORTE	64,00%	36,00%	-
Piemonte	AJ56	PIANOFORTE	62,79%	37,21%	-
Puglia	AJ56	PIANOFORTE	56,69%	43,31%	-
Sardegna	AJ56	PIANOFORTE	64,18%	35,82%	-
Sicilia	AJ56	PIANOFORTE	57,82%	42,18%	-



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Toscana	AJ56	PIANOFORTE	61,46%	38,54%	-
Umbria	AJ56	PIANOFORTE	90,91%	9,09%	M
Veneto	AJ56	PIANOFORTE	64,02%	35,98%	-
Abruzzo	AK55	SASSOFONO	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AK55	SASSOFONO	33,33%	66,67%	F
Calabria	AK55	SASSOFONO	0,00%	100,00%	F
Campania	AK55	SASSOFONO	15,38%	84,62%	F
Emilia Romagna	AK55	SASSOFONO	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	AK55	SASSOFONO	50,00%	50,00%	-
Lazio	AK55	SASSOFONO	0,00%	100,00%	F
Liguria	AK55	SASSOFONO	50,00%	50,00%	-
Lombardia	AK55	SASSOFONO	20,00%	80,00%	F
Marche	AK55	SASSOFONO	33,33%	66,67%	F
Molise	AK55	SASSOFONO	0,00%	100,00%	F
Piemonte	AK55	SASSOFONO	50,00%	50,00%	-
Puglia	AK55	SASSOFONO	16,67%	83,33%	F
Sardegna	AK55	SASSOFONO	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AK55	SASSOFONO	0,00%	100,00%	F
Toscana	AK55	SASSOFONO	42,86%	57,14%	-
Umbria	AK55	SASSOFONO	50,00%	50,00%	-
Veneto	AK55	SASSOFONO	57,14%	42,86%	-
Abruzzo	AK56	SAXOFONO	10,00%	90,00%	F
Basilicata	AK56	SAXOFONO	33,33%	66,67%	F
Calabria	AK56	SAXOFONO	26,09%	73,91%	F
Campania	AK56	SAXOFONO	11,11%	88,89%	F
Emilia Romagna	AK56	SAXOFONO	22,22%	77,78%	F
Friuli V.G.	AK56	SAXOFONO	100,00%	0,00%	M
Lazio	AK56	SAXOFONO	60,00%	40,00%	-
Liguria	AK56	SAXOFONO	100,00%	0,00%	M
Lombardia	AK56	SAXOFONO	25,00%	75,00%	F
Marche	AK56	SAXOFONO	0,00%	100,00%	F
Molise	AK56	SAXOFONO	20,00%	80,00%	F
Piemonte	AK56	SAXOFONO	40,00%	60,00%	-
Puglia	AK56	SAXOFONO	15,79%	84,21%	F
Sardegna	AK56	SAXOFONO	40,00%	60,00%	-
Sicilia	AK56	SAXOFONO	11,90%	88,10%	F
Toscana	AK56	SAXOFONO	46,15%	53,85%	-
Umbria	AK56	SAXOFONO	0,00%	100,00%	F
Veneto	AK56	SAXOFONO	27,27%	72,73%	F
Campania	AL24	LINGUA E CULT STRANIERA (ARABO)	50,00%	50,00%	-
Lombardia	AL24	LINGUA E CULT STRANIERA (ARABO)	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AL24	LINGUA E CULT STRANIERA (ARABO)	33,33%	66,67%	F
Abruzzo	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AL55	TROMBA	50,00%	50,00%	-
Calabria	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Campania	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Emilia Romagna	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Lazio	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Liguria	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Marche	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Piemonte	AL55	TROMBA	25,00%	75,00%	F
Puglia	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Sardegna	AL55	TROMBA	50,00%	50,00%	-
Sicilia	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Toscana	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Umbria	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Veneto	AL55	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Calabria	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Campania	AL56	TROMBA	1,89%	98,11%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Emilia Romagna	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Lazio	AL56	TROMBA	6,25%	93,75%	F
Liguria	AL56	TROMBA	16,67%	83,33%	F
Lombardia	AL56	TROMBA	3,03%	96,97%	F
Marche	AL56	TROMBA	25,00%	75,00%	F
Molise	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Piemonte	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Puglia	AL56	TROMBA	2,70%	97,30%	F
Sardegna	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AL56	TROMBA	5,33%	94,67%	F
Toscana	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Umbria	AL56	TROMBA	0,00%	100,00%	F
Veneto	AL56	TROMBA	25,00%	75,00%	F
Veneto	AM24	LINGUA E CULT STRANIERA (NEO-GRECO)	100,00%	0,00%	M
Abruzzo	AM55	VIOLINO	66,67%	33,33%	M
Basilicata	AM55	VIOLINO	33,33%	66,67%	F
Calabria	AM55	VIOLINO	60,00%	40,00%	-
Campania	AM55	VIOLINO	43,90%	56,10%	-
Emilia Romagna	AM55	VIOLINO	40,00%	60,00%	-
Friuli V.G.	AM55	VIOLINO	0,00%	100,00%	F
Lazio	AM55	VIOLINO	54,55%	45,45%	-
Liguria	AM55	VIOLINO	75,00%	25,00%	M
Lombardia	AM55	VIOLINO	46,67%	53,33%	-
Marche	AM55	VIOLINO	100,00%	0,00%	M
Molise	AM55	VIOLINO	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AM55	VIOLINO	50,00%	50,00%	-
Puglia	AM55	VIOLINO	58,82%	41,18%	-
Sardegna	AM55	VIOLINO	44,44%	55,56%	-
Sicilia	AM55	VIOLINO	32,00%	68,00%	F
Toscana	AM55	VIOLINO	29,41%	70,59%	F
Umbria	AM55	VIOLINO	33,33%	66,67%	F
Veneto	AM55	VIOLINO	30,77%	69,23%	F
Abruzzo	AM56	VIOLINO	58,33%	41,67%	-
Basilicata	AM56	VIOLINO	48,00%	52,00%	-
Calabria	AM56	VIOLINO	58,00%	42,00%	-
Campania	AM56	VIOLINO	39,11%	60,89%	-
Emilia Romagna	AM56	VIOLINO	60,53%	39,47%	-
Friuli V.G.	AM56	VIOLINO	50,00%	50,00%	-
Lazio	AM56	VIOLINO	53,13%	46,88%	-
Liguria	AM56	VIOLINO	50,00%	50,00%	-
Lombardia	AM56	VIOLINO	65,14%	34,86%	M
Marche	AM56	VIOLINO	50,00%	50,00%	-
Molise	AM56	VIOLINO	33,33%	66,67%	F
Piemonte	AM56	VIOLINO	57,14%	42,86%	-
Puglia	AM56	VIOLINO	45,54%	54,46%	-
Sardegna	AM56	VIOLINO	54,05%	45,95%	-
Sicilia	AM56	VIOLINO	42,13%	57,87%	-
Toscana	AM56	VIOLINO	53,97%	46,03%	-
Umbria	AM56	VIOLINO	50,00%	50,00%	-
Veneto	AM56	VIOLINO	47,78%	52,22%	-
Abruzzo	AN55	VIOLONCELLO	50,00%	50,00%	-
Basilicata	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	100,00%	F
Calabria	AN55	VIOLONCELLO	33,33%	66,67%	F
Campania	AN55	VIOLONCELLO	30,00%	70,00%	F
Emilia Romagna	AN55	VIOLONCELLO	100,00%	0,00%	M
Lazio	AN55	VIOLONCELLO	40,00%	60,00%	-
Lombardia	AN55	VIOLONCELLO	40,00%	60,00%	-
Piemonte	AN55	VIOLONCELLO	42,86%	57,14%	-
Puglia	AN55	VIOLONCELLO	75,00%	25,00%	M
Sardegna	AN55	VIOLONCELLO	50,00%	50,00%	-
Sicilia	AN55	VIOLONCELLO	28,57%	71,43%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Toscana	AN55	VIOLONCELLO	57,14%	42,86%	-
Umbria	AN55	VIOLONCELLO	0,00%	100,00%	F
Veneto	AN55	VIOLONCELLO	57,14%	42,86%	-
Abruzzo	AN56	VIOLONCELLO	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AN56	VIOLONCELLO	25,00%	75,00%	F
Calabria	AN56	VIOLONCELLO	42,11%	57,89%	-
Campania	AN56	VIOLONCELLO	25,58%	74,42%	F
Emilia Romagna	AN56	VIOLONCELLO	25,00%	75,00%	F
Friuli V.G.	AN56	VIOLONCELLO	100,00%	0,00%	M
Lazio	AN56	VIOLONCELLO	46,67%	53,33%	-
Liguria	AN56	VIOLONCELLO	100,00%	0,00%	M
Lombardia	AN56	VIOLONCELLO	60,00%	40,00%	-
Marche	AN56	VIOLONCELLO	100,00%	0,00%	M
Molise	AN56	VIOLONCELLO	20,00%	80,00%	F
Piemonte	AN56	VIOLONCELLO	69,23%	30,77%	M
Puglia	AN56	VIOLONCELLO	38,10%	61,90%	-
Sardegna	AN56	VIOLONCELLO	66,67%	33,33%	M
Sicilia	AN56	VIOLONCELLO	55,17%	44,83%	-
Toscana	AN56	VIOLONCELLO	53,33%	46,67%	-
Umbria	AN56	VIOLONCELLO	100,00%	0,00%	M
Veneto	AN56	VIOLONCELLO	58,33%	41,67%	-
Abruzzo	AO55	CANTO	50,00%	50,00%	-
Basilicata	AO55	CANTO	71,43%	28,57%	M
Calabria	AO55	CANTO	86,67%	13,33%	M
Campania	AO55	CANTO	82,00%	18,00%	M
Emilia Romagna	AO55	CANTO	66,67%	33,33%	M
Friuli V.G.	AO55	CANTO	0,00%	100,00%	F
Lazio	AO55	CANTO	61,54%	38,46%	-
Liguria	AO55	CANTO	85,71%	14,29%	M
Lombardia	AO55	CANTO	73,33%	26,67%	M
Marche	AO55	CANTO	100,00%	0,00%	M
Molise	AO55	CANTO	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AO55	CANTO	92,31%	7,69%	M
Puglia	AO55	CANTO	81,25%	18,75%	M
Sardegna	AO55	CANTO	87,50%	12,50%	M
Sicilia	AO55	CANTO	73,33%	26,67%	M
Toscana	AO55	CANTO	91,30%	8,70%	M
Umbria	AO55	CANTO	75,00%	25,00%	M
Veneto	AO55	CANTO	72,73%	27,27%	M
Abruzzo	AP55	CONTRABBASSO	100,00%	0,00%	M
Basilicata	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Campania	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Lazio	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Marche	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Piemonte	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Puglia	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Sardegna	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Toscana	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Veneto	AP55	CONTRABBASSO	0,00%	100,00%	F
Lazio	AQ55	ORGANO	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AQ55	ORGANO	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AR55	TROMBONE	0,00%	100,00%	F
Lombardia	AR55	TROMBONE	0,00%	100,00%	F
Puglia	AR55	TROMBONE	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AR55	TROMBONE	0,00%	100,00%	F
Basilicata	AS55	VIOLA	0,00%	100,00%	F
Calabria	AS55	VIOLA	100,00%	0,00%	M
Campania	AS55	VIOLA	0,00%	100,00%	F
Emilia Romagna	AS55	VIOLA	100,00%	0,00%	M
Lazio	AS55	VIOLA	50,00%	50,00%	-
Lombardia	AS55	VIOLA	75,00%	25,00%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Marche	AS55	VIOLA	0,00%	100,00%	F
Puglia	AS55	VIOLA	50,00%	50,00%	-
Sardegna	AS55	VIOLA	0,00%	100,00%	F
Sicilia	AS55	VIOLA	50,00%	50,00%	-
Toscana	AS55	VIOLA	100,00%	0,00%	M
Sicilia	AT55	BASSO TUBA	0,00%	100,00%	F
Campania	AV55	MANDOLINO	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	AW55	FLAUTO TRAVERSO	75,00%	25,00%	M
Basilicata	AW55	FLAUTO TRAVERSO	100,00%	0,00%	M
Calabria	AW55	FLAUTO TRAVERSO	100,00%	0,00%	M
Campania	AW55	FLAUTO TRAVERSO	13,79%	86,21%	F
Emilia Romagna	AW55	FLAUTO TRAVERSO	50,00%	50,00%	-
Friuli V.G.	AW55	FLAUTO TRAVERSO	50,00%	50,00%	-
Lazio	AW55	FLAUTO TRAVERSO	30,00%	70,00%	F
Liguria	AW55	FLAUTO TRAVERSO	66,67%	33,33%	M
Lombardia	AW55	FLAUTO TRAVERSO	63,16%	36,84%	-
Marche	AW55	FLAUTO TRAVERSO	100,00%	0,00%	M
Piemonte	AW55	FLAUTO TRAVERSO	50,00%	50,00%	-
Puglia	AW55	FLAUTO TRAVERSO	44,44%	55,56%	-
Sardegna	AW55	FLAUTO TRAVERSO	66,67%	33,33%	M
Sicilia	AW55	FLAUTO TRAVERSO	54,55%	45,45%	-
Toscana	AW55	FLAUTO TRAVERSO	60,00%	40,00%	-
Umbria	AW55	FLAUTO TRAVERSO	33,33%	66,67%	F
Veneto	AW55	FLAUTO TRAVERSO	60,00%	40,00%	-
Friuli V.G.	B001	ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	100,00%	F
Calabria	B003	LABORATORI DI FISICA	17,39%	82,61%	F
Campania	B003	LABORATORI DI FISICA	14,04%	85,96%	F
Emilia Romagna	B003	LABORATORI DI FISICA	13,33%	86,67%	F
Friuli V.G.	B003	LABORATORI DI FISICA	12,50%	87,50%	F
Lazio	B003	LABORATORI DI FISICA	8,11%	91,89%	F
Liguria	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	100,00%	F
Lombardia	B003	LABORATORI DI FISICA	1,96%	98,04%	F
Marche	B003	LABORATORI DI FISICA	10,00%	90,00%	F
Molise	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	100,00%	F
Piemonte	B003	LABORATORI DI FISICA	15,38%	84,62%	F
Puglia	B003	LABORATORI DI FISICA	11,76%	88,24%	F
Sardegna	B003	LABORATORI DI FISICA	25,00%	75,00%	F
Sicilia	B003	LABORATORI DI FISICA	18,18%	81,82%	F
Toscana	B003	LABORATORI DI FISICA	8,70%	91,30%	F
Umbria	B003	LABORATORI DI FISICA	0,00%	100,00%	F
Veneto	B003	LABORATORI DI FISICA	2,86%	97,14%	F
Lombardia	B004	LABORATORI DI LIUTERIA	9,09%	90,91%	F
Sicilia	B005	LABORATORIO DI LOGISTICA	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	25,00%	75,00%	F
Basilicata	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	16,67%	83,33%	F
Calabria	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	22,22%	77,78%	F
Campania	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	6,82%	93,18%	F
Emilia Romagna	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	38,46%	61,54%	-
Friuli V.G.	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	10,00%	90,00%	F
Lazio	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	13,04%	86,96%	F
Liguria	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	12,50%	87,50%	F
Lombardia	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	16,00%	84,00%	F
Marche	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	30,00%	70,00%	F
Molise	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	100,00%	F
Piemonte	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	23,53%	76,47%	F
Puglia	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	100,00%	F
Sardegna	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	0,00%	100,00%	F
Sicilia	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	15,09%	84,91%	F
Toscana	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	3,57%	96,43%	F
Umbria	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	100,00%	0,00%	M
Veneto	B006	LABORATORIO DI ODONTOTECNICA	14,29%	85,71%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Abruzzo	B007	LABORATORIO DI OTTICA	100,00%	0,00%	M
Basilicata	B007	LABORATORIO DI OTTICA	100,00%	0,00%	M
Calabria	B007	LABORATORIO DI OTTICA	50,00%	50,00%	-
Campania	B007	LABORATORIO DI OTTICA	25,00%	75,00%	F
Emilia Romagna	B007	LABORATORIO DI OTTICA	70,00%	30,00%	M
Friuli V.G.	B007	LABORATORIO DI OTTICA	66,67%	33,33%	M
Lazio	B007	LABORATORIO DI OTTICA	50,00%	50,00%	-
Liguria	B007	LABORATORIO DI OTTICA	50,00%	50,00%	-
Lombardia	B007	LABORATORIO DI OTTICA	100,00%	0,00%	M
Marche	B007	LABORATORIO DI OTTICA	100,00%	0,00%	M
Piemonte	B007	LABORATORIO DI OTTICA	20,00%	80,00%	F
Puglia	B007	LABORATORIO DI OTTICA	33,33%	66,67%	F
Sardegna	B007	LABORATORIO DI OTTICA	100,00%	0,00%	M
Sicilia	B007	LABORATORIO DI OTTICA	36,84%	63,16%	-
Toscana	B007	LABORATORIO DI OTTICA	33,33%	66,67%	F
Umbria	B007	LABORATORIO DI OTTICA	0,00%	100,00%	F
Veneto	B007	LABORATORIO DI OTTICA	100,00%	0,00%	M
Campania	B008	LAB PRODUIZ INDUSTRIA ARTIG CERAMICA	16,67%	83,33%	F
Emilia Romagna	B008	LAB PRODUIZ INDUSTRIA ARTIG CERAMICA	0,00%	100,00%	F
Basilicata	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Calabria	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Campania	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	33,33%	66,67%	F
Emilia Romagna	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Lazio	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Lombardia	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Marche	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	100,00%	0,00%	M
Piemonte	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Puglia	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Sardegna	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Sicilia	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	26,67%	73,33%	F
Veneto	B009	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Campania	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Lazio	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Lombardia	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Piemonte	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Puglia	B010	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUTTORIE AERONAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Abruzzo	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	20,00%	80,00%	F
Basilicata	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	38,10%	61,90%	-
Calabria	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	25,71%	74,29%	F
Campania	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	26,98%	73,02%	F
Emilia Romagna	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	26,92%	73,08%	F
Friuli V.G.	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	31,58%	68,42%	F
Lazio	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	34,55%	65,45%	F
Liguria	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	11,11%	88,89%	F
Lombardia	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	18,35%	81,65%	F
Marche	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	30,23%	69,77%	F
Molise	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	14,29%	85,71%	F
Piemonte	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	24,44%	75,56%	F
Puglia	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	18,60%	81,40%	F
Sardegna	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	20,37%	79,63%	F
Sicilia	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	20,47%	79,53%	F
Toscana	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	22,45%	77,55%	F
Umbria	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	26,32%	73,68%	F
Veneto	B011	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	16,47%	83,53%	F
Abruzzo	B012	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE	62,50%	37,50%	-
Basilicata	B012	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE	50,00%	50,00%	-
Calabria	B012	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE	53,70%	46,30%	-
Campania	B012	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE	49,33%	50,67%	-
Emilia Romagna	B012	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE	57,45%	42,55%	-
Friuli V.G.	B012	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE	56,25%	43,75%	-
Lazio	B012	LAB SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE	62,63%	37,37%	-



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Liguria	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	50,00%	50,00%	-
Lombardia	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	50,88%	49,12%	-
Marche	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	63,89%	36,11%	-
Molise	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	53,33%	46,67%	-
Piemonte	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	55,08%	44,92%	-
Puglia	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	64,89%	35,11%	-
Sardegna	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	51,28%	48,72%	-
Sicilia	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	44,85%	55,15%	-
Toscana	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	48,45%	51,55%	-
Umbria	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	68,18%	31,82%	M
Veneto	B012	LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL	49,11%	50,89%	-
Abruzzo	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	25,00%	75,00%	F
Basilicata	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	8,33%	91,67%	F
Calabria	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	12,50%	87,50%	F
Campania	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	8,00%	92,00%	F
Emilia Romagna	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	21,62%	78,38%	F
Friuli V.G.	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	14,29%	85,71%	F
Lazio	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	7,84%	92,16%	F
Liguria	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	20,00%	80,00%	F
Lombardia	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	12,50%	87,50%	F
Marche	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	13,04%	86,96%	F
Molise	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	100,00%	F
Piemonte	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	32,35%	67,65%	F
Puglia	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	11,43%	88,57%	F
Sardegna	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	26,67%	73,33%	F
Sicilia	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	8,89%	91,11%	F
Toscana	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	27,03%	72,97%	F
Umbria	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	0,00%	100,00%	F
Veneto	B014	LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI	13,51%	86,49%	F
Abruzzo	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	3,23%	96,77%	F
Basilicata	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	2,63%	97,37%	F
Calabria	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	3,97%	96,03%	F
Campania	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	3,05%	96,95%	F
Emilia Romagna	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	5,61%	94,39%	F
Friuli V.G.	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	2,63%	97,37%	F
Lazio	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	3,49%	96,51%	F
Liguria	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	9,23%	90,77%	F
Lombardia	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	1,83%	98,17%	F
Marche	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	2,70%	97,30%	F
Molise	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	5,56%	94,44%	F
Piemonte	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	3,05%	96,95%	F
Puglia	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	1,08%	98,92%	F
Sardegna	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	10,71%	89,29%	F
Sicilia	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	2,38%	97,62%	F
Toscana	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	4,84%	95,16%	F
Umbria	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	2,04%	97,96%	F
Veneto	B015	LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC	3,66%	96,34%	F
Abruzzo	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	33,33%	66,67%	F
Basilicata	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	33,33%	66,67%	F
Calabria	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	31,09%	68,91%	F
Campania	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	28,57%	71,43%	F
Emilia Romagna	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	37,50%	62,50%	-
Friuli V.G.	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	22,22%	77,78%	F
Lazio	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	42,56%	57,44%	-
Liguria	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	35,90%	64,10%	-
Lombardia	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	27,97%	72,03%	F
Marche	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	30,36%	69,64%	F
Molise	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	21,43%	78,57%	F
Piemonte	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	24,67%	75,33%	F
Puglia	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	25,77%	74,23%	F
Sardegna	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	38,75%	61,25%	-
Sicilia	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	29,95%	70,05%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Toscana	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	27,55%	72,45%	F
Umbria	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	26,47%	73,53%	F
Veneto	B016	LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE	29,48%	70,52%	F
Abruzzo	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	4,17%	95,83%	F
Basilicata	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	3,13%	96,88%	F
Calabria	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	1,89%	98,11%	F
Campania	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	1,48%	98,52%	F
Emilia Romagna	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	4,19%	95,81%	F
Friuli V.G.	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	4,69%	95,31%	F
Lazio	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	5,60%	94,40%	F
Liguria	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	7,32%	92,68%	F
Lombardia	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	5,13%	94,87%	F
Marche	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	1,12%	98,88%	F
Molise	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	6,67%	93,33%	F
Piemonte	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	4,58%	95,42%	F
Puglia	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	6,17%	93,83%	F
Sardegna	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	8,57%	91,43%	F
Sicilia	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	3,72%	96,28%	F
Toscana	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	2,19%	97,81%	F
Umbria	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	0,00%	100,00%	F
Veneto	B017	LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE	3,47%	96,53%	F
Abruzzo	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	90,00%	10,00%	M
Basilicata	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	87,50%	12,50%	M
Calabria	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	95,65%	4,35%	M
Campania	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	90,51%	9,49%	M
Emilia Romagna	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	97,67%	2,33%	M
Friuli V.G.	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	100,00%	0,00%	M
Lazio	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	84,62%	15,38%	M
Liguria	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	100,00%	0,00%	M
Lombardia	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	88,52%	11,48%	M
Marche	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	92,86%	7,14%	M
Piemonte	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	95,24%	4,76%	M
Puglia	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	96,67%	3,33%	M
Sardegna	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	100,00%	0,00%	M
Sicilia	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	100,00%	0,00%	M
Toscana	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	84,38%	15,63%	M
Umbria	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	100,00%	0,00%	M
Veneto	B018	LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA	97,73%	2,27%	M
Abruzzo	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	62,50%	37,50%	-
Basilicata	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	44,44%	55,56%	-
Calabria	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	56,76%	43,24%	-
Campania	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	72,78%	27,22%	M
Emilia Romagna	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	68,42%	31,58%	M
Friuli V.G.	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	62,50%	37,50%	-
Lazio	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	74,67%	25,33%	M
Liguria	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	43,75%	56,25%	-
Lombardia	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	64,94%	35,06%	-
Marche	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	84,00%	16,00%	M
Molise	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	100,00%	0,00%	M
Piemonte	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	61,36%	38,64%	-
Puglia	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	48,75%	51,25%	-
Sardegna	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	80,00%	20,00%	M
Sicilia	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	52,76%	47,24%	-
Toscana	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	66,10%	33,90%	M
Umbria	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	58,33%	41,67%	-
Veneto	B019	LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER	63,04%	36,96%	-
Abruzzo	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	14,89%	85,11%	F
Basilicata	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	9,38%	90,63%	F
Calabria	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	8,33%	91,67%	F
Campania	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	18,04%	81,96%	F
Emilia Romagna	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	24,60%	75,40%	F
Friuli V.G.	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	30,00%	70,00%	F



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Lazio	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	21,65%	78,35%	F
Liguria	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	25,58%	74,42%	F
Lombardia	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	10,13%	89,87%	F
Marche	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	19,67%	80,33%	F
Molise	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	23,08%	76,92%	F
Piemonte	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	21,88%	78,13%	F
Puglia	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	8,02%	91,98%	F
Sardegna	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	29,87%	70,13%	F
Sicilia	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	9,01%	90,99%	F
Toscana	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	20,00%	80,00%	F
Umbria	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	33,33%	66,67%	F
Veneto	B020	LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA	23,58%	76,42%	F
Abruzzo	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	3,23%	96,77%	F
Basilicata	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	10,00%	90,00%	F
Calabria	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	6,90%	93,10%	F
Campania	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	17,09%	82,91%	F
Emilia Romagna	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	18,52%	81,48%	F
Friuli V.G.	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	35,71%	64,29%	-
Lazio	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	24,67%	75,33%	F
Liguria	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	21,62%	78,38%	F
Lombardia	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	25,93%	74,07%	F
Marche	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	25,53%	74,47%	F
Molise	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	33,33%	66,67%	F
Piemonte	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	33,75%	66,25%	F
Puglia	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	12,14%	87,86%	F
Sardegna	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	38,81%	61,19%	-
Sicilia	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	13,25%	86,75%	F
Toscana	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	25,45%	74,55%	F
Umbria	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	32,14%	67,86%	F
Veneto	B021	LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND	29,47%	70,53%	F
Calabria	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	44,44%	55,56%	-
Campania	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	39,19%	60,81%	-
Emilia Romagna	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	32,00%	68,00%	F
Friuli V.G.	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	40,00%	60,00%	-
Lazio	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	25,00%	75,00%	F
Liguria	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	42,86%	57,14%	-
Lombardia	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	33,72%	66,28%	F
Marche	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	25,00%	75,00%	F
Piemonte	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	53,33%	46,67%	-
Puglia	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	32,00%	68,00%	F
Sardegna	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	50,00%	50,00%	-
Sicilia	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	65,38%	34,62%	M
Toscana	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	85,71%	14,29%	M
Umbria	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	50,00%	50,00%	-
Veneto	B022	LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME	32,43%	67,57%	F
Abruzzo	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	100,00%	0,00%	M
Basilicata	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	85,71%	14,29%	M
Calabria	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	57,14%	42,86%	-
Campania	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	83,78%	16,22%	M
Emilia Romagna	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	95,83%	4,17%	M
Friuli V.G.	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	100,00%	0,00%	M
Lazio	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	100,00%	0,00%	M
Liguria	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	100,00%	0,00%	M
Lombardia	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	86,52%	13,48%	M
Marche	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	100,00%	0,00%	M
Piemonte	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	97,30%	2,70%	M
Puglia	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	96,36%	3,64%	M
Sardegna	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	100,00%	0,00%	M
Sicilia	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	95,45%	4,55%	M
Toscana	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	88,46%	11,54%	M
Umbria	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	100,00%	0,00%	M
Veneto	B023	LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI	87,18%	12,82%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Abruzzo	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Basilicata	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	100,00%	0,00%	M
Calabria	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	20,00%	80,00%	F
Campania	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	25,00%	75,00%	F
Friuli V.G.	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Lazio	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	9,09%	90,91%	F
Liguria	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	22,22%	77,78%	F
Marche	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Molise	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	100,00%	0,00%	M
Puglia	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Sardegna	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	15,38%	84,62%	F
Sicilia	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	11,43%	88,57%	F
Toscana	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	33,33%	66,67%	F
Veneto	B024	LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	B025	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F
Lazio	B025	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F
Liguria	B025	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F
Sicilia	B025	LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI	0,00%	100,00%	F
Calabria	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	33,33%	66,67%	F
Campania	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	100,00%	F
Friuli V.G.	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	8,33%	91,67%	F
Lombardia	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	25,93%	74,07%	F
Marche	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	100,00%	0,00%	M
Piemonte	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	100,00%	F
Sicilia	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	100,00%	0,00%	M
Veneto	B026	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO	0,00%	100,00%	F
Toscana	B027	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO	0,00%	100,00%	F
Calabria	B028	LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE	50,00%	50,00%	-
Marche	B028	LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE	100,00%	0,00%	M
Toscana	B028	LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE	100,00%	0,00%	M
Veneto	B028	LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE	50,00%	50,00%	-
Toscana	B029	GABINETTO FISIOTERAPICO	100,00%	0,00%	M
Lazio	B030	ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	0,00%	100,00%	F
Basilicata	B032	ESERCITAZ DI PRATICA PROFESSIONALE	100,00%	0,00%	M
Lazio	B032	ESERCITAZ DI PRATICA PROFESSIONALE	0,00%	100,00%	F
Liguria	B032	ESERCITAZ DI PRATICA PROFESSIONALE	100,00%	0,00%	M
Lombardia	B032	ESERCITAZ DI PRATICA PROFESSIONALE	33,33%	66,67%	F
Piemonte	B032	ESERCITAZ DI PRATICA PROFESSIONALE	100,00%	0,00%	M
Sicilia	B032	ESERCITAZ DI PRATICA PROFESSIONALE	100,00%	0,00%	M
Veneto	B032	ESERCITAZ DI PRATICA PROFESSIONALE	66,67%	33,33%	M
Friuli V.G.	B033	ASSISTENTE DI LABORATORIO	100,00%	0,00%	M
Lombardia	B033	ASSISTENTE DI LABORATORIO	0,00%	100,00%	F
Puglia	B033	ASSISTENTE DI LABORATORIO	50,00%	50,00%	-
Sicilia	B033	ASSISTENTE DI LABORATORIO	0,00%	100,00%	F
Veneto	B033	ASSISTENTE DI LABORATORIO	66,67%	33,33%	M
Abruzzo	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M
Basilicata	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M
Calabria	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M
Campania	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	92,16%	7,84%	M
Emilia Romagna	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	91,67%	8,33%	M
Friuli V.G.	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M
Lazio	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	97,96%	2,04%	M
Liguria	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M
Lombardia	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	93,75%	6,25%	M
Marche	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	87,50%	12,50%	M
Molise	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M
Piemonte	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	92,59%	7,41%	M
Puglia	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	87,18%	12,82%	M
Sardegna	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M
Sicilia	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M
Toscana	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	96,67%	3,33%	M
Umbria	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	100,00%	0,00%	M



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Veneto	BA02	CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	85,71%	14,29%	M
Abruzzo	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	100,00%	0,00%	M
Basilicata	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	100,00%	0,00%	M
Calabria	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	85,71%	14,29%	M
Campania	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	78,46%	21,54%	M
Emilia Romagna	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	72,73%	27,27%	M
Friuli V.G.	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	80,00%	20,00%	M
Lazio	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	89,13%	10,87%	M
Liguria	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	66,67%	33,33%	M
Lombardia	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	73,91%	26,09%	M
Marche	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	66,67%	33,33%	M
Molise	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	100,00%	0,00%	M
Piemonte	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	78,26%	21,74%	M
Puglia	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	85,29%	14,71%	M
Sardegna	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	81,82%	18,18%	M
Sicilia	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	87,23%	12,77%	M
Toscana	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	83,33%	16,67%	M
Umbria	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	100,00%	0,00%	M
Veneto	BB02	CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)	93,75%	6,25%	M
Abruzzo	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	88,89%	11,11%	M
Basilicata	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Calabria	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Campania	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	92,73%	7,27%	M
Emilia Romagna	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Friuli V.G.	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Lazio	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	88,00%	12,00%	M
Liguria	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Lombardia	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	88,57%	11,43%	M
Marche	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Molise	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Piemonte	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Puglia	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	91,30%	8,70%	M
Sardegna	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	66,67%	33,33%	M
Sicilia	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	87,50%	12,50%	M
Toscana	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	95,00%	5,00%	M
Umbria	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	100,00%	0,00%	M
Veneto	BC02	CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	95,00%	5,00%	M
Abruzzo	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	80,00%	20,00%	M
Calabria	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Campania	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Emilia Romagna	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	91,67%	8,33%	M
Friuli V.G.	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	88,89%	11,11%	M
Lazio	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	81,82%	18,18%	M
Liguria	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Lombardia	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	96,67%	3,33%	M
Marche	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Piemonte	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	93,33%	6,67%	M
Puglia	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	81,25%	18,75%	M
Sardegna	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	75,00%	25,00%	M
Sicilia	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Toscana	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Umbria	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	100,00%	0,00%	M
Veneto	BD02	CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	95,65%	4,35%	M
Sardegna	BE02	CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M
Toscana	BE02	CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)	100,00%	0,00%	M

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 maggio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 aprile 2021, n. 72.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. (21G00083) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73.

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 23 aprile 2021.

Migliore identificazione di un immobile apportato al Fondo Patrimonio Uno. (21A03109). Pag. 75

DECRETO 18 maggio 2021.

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». (21A03153) .. Pag. 79

DECRETO 18 maggio 2021.

Emissione decreto operatività REPO maggio 2021, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali. (21A03186)..... Pag. 79

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 2 aprile 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Med-Spon» nell'ambito del bando «Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources (BlueBio)», Call 2018. (Decreto n. 756/2021). (21A03079)..... Pag. 82



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 18 maggio 2021.

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «O.P. Mytilus Campaniae», in Bacoli. (21A03154) Pag. 86

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 febbraio 2021.

Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni volte a sostenere il piano di sviluppo delle imprese localizzate sul territorio del cratere sismico aquilano per il rafforzamento, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, dell'attrattività e dell'offerta turistica post emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03062) Pag. 87

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aybintio», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/564/2021). (21A03010) Pag. 99

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Carmustina Obvius», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/566/2021). (21A03011) Pag. 102

DETERMINA 11 maggio 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Cyramza» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/567/2021). (21A03012) Pag. 103

DETERMINA 11 maggio 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Byetta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/565/2021). (21A03013) Pag. 105

**Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 29 aprile 2021.

Parere sulla proroga dei termini previsti dall'articolo 3.1 dell'atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica di concessione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (Pedemontana Lombarda) - (CUP F11B06000270007). (Delibera n. 1/2021). (21A03177) Pag. 107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lantigen B» (21A03104) Pag. 112

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Reidratante con Glucosio Diaco». (21A03105) Pag. 112

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fragor» (21A03106) Pag. 112

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica selettiva Diaco». (21A03107) Pag. 113

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip tosse mucolitico». (21A03108) Pag. 113

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Formodual», con conseguente modifica degli stampati. (21A03167) Pag. 114

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Formodual», con conseguente modifica degli stampati. (21A03168) Pag. 114

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Alabaster», con conseguente modifica degli stampati. (21A03169) Pag. 114



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Alabaster», con conseguente modifica degli stampati. (21A03170). Pag. 115

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Bendamustina Medac», con conseguente modifica degli stampati. (21A03171) Pag. 115

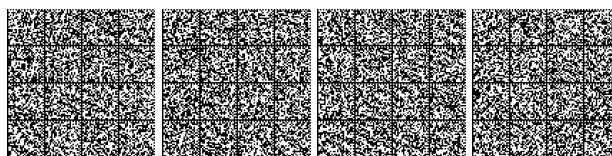
Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui Libretti smart e sui Libretti nominativi ordinari (21A03219) Pag. 116

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto 13 maggio 2021 - Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (21A03102) Pag. 116

Comunicato relativo alla circolare 12 maggio 2021, n. 162876 - Zona franca urbana Sisma Centro Italia. Apertura bando 2021. Modifiche alla circolare ministeriale 29 marzo 2021, n. 100050. (21A03103) Pag. 116



D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le *delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021*, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*;

Visto il *decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*;

Visto il *decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*;

Visto il *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*;

Visto il *decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*;

Visto il *decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 gennaio 2021, n. 6*;

Visto il *decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2021, n. 21*;

Visto il *decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 marzo 2021, n. 29*;

Visto il *decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 maggio 2021, n. 61*;

Visto il *decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*;

Visto il *decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*;

Visto il *decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della cultura;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Titolo I

Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Art. 1. Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. ⁽⁴⁾

2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'*articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 5.873 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽⁴⁾

5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, abbiano beneficiato del

contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa. ⁽⁸⁾

6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'*articolo 74*, nonché ai soggetti di cui all'*articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. ⁽⁸⁾

7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'*articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi*, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'*articolo 85, comma 1, lettere a) e b)*, o compensi di cui all'*articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi* non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁸⁾

8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. ⁽⁸⁾

9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. ⁽⁸⁾

10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. ⁽⁸⁾

11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a centocinquantamila euro. ⁽⁸⁾

12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi* approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto

forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'*articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. ⁽⁸⁾

13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'*articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. ⁽⁷⁾

14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽⁸⁾

15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*. ⁽⁸⁾

16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'*articolo 74*, nonché ai soggetti di cui all'*articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'*articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi*, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'*articolo 85, comma 1, lettere a) e b)*, o compensi di cui all'*articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi* non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'*articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, degli *articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, degli *articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, dell'*articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172*, dell'*articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'*articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.

24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'*articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.

25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽⁵⁾

26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*.

27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. ⁽⁴⁾

28. All'*articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.". ⁽⁴⁾

29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽⁴⁾

[30 Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'*articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'*articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi*, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'*articolo 85, comma 1, lettere a) e b)*, o compensi di cui all'*articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi* superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'*articolo 1 del decreto-*

legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽³⁾]

30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all' *articolo 85*, comma 1, lettere o b), o compensi di cui all' *articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico* superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all' *articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:

a) il contributo di cui all' *articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;

c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. ⁽⁶⁾

30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' *articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo. ⁽⁶⁾

30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽⁶⁾

(3) Comma soppresso dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*. In precedenza il presente comma era stato abrogato dall' *art. 7, comma 1, D.L. 30 giugno 2021, n. 99*, a sua volta abrogato dall' *art. 1, comma 3, L. 23 luglio 2021, n. 106*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *D.L. n. 99/2021*.

(4) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(5) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(6) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 2 luglio 2021*.

(8) Vedi, anche, il *Provvedimento 2 luglio 2021*.

Art. 1-bis. *Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19* ⁽⁹⁾

1. Il comma 9 dell' *articolo 6-bis* e il comma 2 dell' *articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, sono abrogati.

(9) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 1-ter. *Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA* ⁽¹⁰⁾

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell' *articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea.

(10) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 1-quater. *Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore* ⁽¹¹⁾

1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all' *articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, entro l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all' *articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell' *articolo 74, comma 2, lettera b)*, del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(11) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 1-quinquies. *Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza* ⁽¹²⁾

1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:

- a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
- b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
- c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate è effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Art. 1-sexies. *Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione* ⁽¹³⁾

1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".

(13) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 1-septies. *Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici* ⁽¹⁴⁾

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici* relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, in deroga alle disposizioni dell'*articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice*, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo *articolo 106, comma, 1, lettera a)*.

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'*articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e dell'*articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(14) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 2. *Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse*

1. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli *articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽¹⁵⁾

2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'*articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, e dell'articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. ⁽¹⁵⁾

3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹⁵⁾

4-bis. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi

di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi. ⁽¹⁶⁾

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽¹⁶⁾

4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell' *articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. ⁽¹⁶⁾

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(16) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 2-bis. *Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura* ⁽¹⁷⁾

1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all' *articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108*, è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(17) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 3. *Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana* ⁽¹⁸⁾

1. Il fondo di cui all'*articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	Euro 26.600.000
TRENTO	Euro 20.900.000
VENETO	Euro 10.068.310
LOMBARDIA	Euro 9.776.882
VALLE D'AOSTA	Euro 8.304.614
PIEMONTE	Euro 7.633.285
ABRUZZO	Euro 3.679.154
FRIULI VENEZIA GIULIA	Euro 2.354.107
EMILIA-ROMAGNA	Euro 2.308.240
MARCHE	Euro 1.717.317
TOSCANA	Euro 1.574.668
SICILIA	Euro 1.266.773
BASILICATA	Euro 1.051.550
UMBRIA	Euro 949.254
CALABRIA	Euro 690.868
CAMPANIA	Euro 461.343
MOLISE	Euro 254.017
LIGURIA	Euro 218.587
LAZIO	Euro 106.721
SARDEGNA	Euro 62.725
PUGLIA	Euro 21.585
TOTALE	Euro 100.000.000

(19)

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

2-bis. Il fondo di cui all' *articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai

comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽²⁰⁾

2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021. ⁽²⁰⁾

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²⁰⁾

(18) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(19) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(20) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 3-bis. *Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali* ⁽²¹⁾

1. All'*articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(21) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 3-ter. *Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026* ⁽²²⁾

1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell' *articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi infrastrutturali è eseguito ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(22) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 4. *Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021".

2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento. ⁽²³⁾

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽²³⁾

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(23) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 4-bis. *Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69* ⁽²⁴⁾

1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

"Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. 2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020".

(24) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 4-ter. *Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori* ⁽²⁵⁾

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per

l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(25) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 5. *Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche* ⁽²⁶⁾

1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'*articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽²⁷⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(26) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(27) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 5-bis. *Misure per il settore elettrico* ⁽²⁸⁾

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all' *articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, e all' *articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77;

b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all' *articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all' *articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all' *articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 141*.

Art. 6. Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'*articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, o della Tari corrispettiva, di cui all'*articolo 1, comma 688, della medesima legge*, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'*Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021*. ⁽²⁹⁾

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla *tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021*, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al *comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'*articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 giugno 2021*.

Art. 6-bis. *Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi* ⁽³⁰⁾

1. Al *comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(30) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 6-ter. *Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero* ⁽³¹⁾

1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(31) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 7. *Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi*

1. Il fondo di cui all'*articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è incrementato di 160 milioni di euro. ⁽³²⁾

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "per i beni e le attività culturali e per il" sono sostituite dalla seguente "del".

3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, dopo la parola "ricettive," sono aggiunte le parole: "dalle agenzie di viaggi e tour operator".

4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica. ⁽³²⁾

5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "per i due periodi di imposta successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi di imposta successivi";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "degli anni 2020 e 2021" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro per il 2022".

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽³³⁾

6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto. ⁽³⁴⁾

6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all' *articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato *articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 77 del 2020* è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽³⁴⁾

6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽³⁴⁾

6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽³⁴⁾

6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽³⁴⁾

(32) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(33) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(34) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 7-bis. *Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione* ⁽³⁵⁾

1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "servizi" sono inserite le seguenti: "e di pacchetti turistici come definiti dall' articolo 34 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,".

2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "imprese turistico-ricettive" sono inserite le seguenti: ", le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici".

3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.

(35) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 7-ter. *Aree naturali protette* ⁽³⁶⁾

1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.

2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del *comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

(36) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 8. *Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*

1. All'*articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020," sono

inserite le seguenti: "ed a quello in corso al 31 dicembre 2021,"; le parole "in corso alla data di entrata in vigore del citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*," sono sostituite dalle seguenti: "di spettanza del beneficio"; le parole: "45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa"; ⁽³⁷⁾

b) al comma 3, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di maturazione";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo."; ⁽³⁷⁾

d) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

2. Il Fondo di cui all'*articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. ⁽³⁸⁾

2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. ⁽³⁹⁾

2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale

riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all' *articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.* ⁽³⁹⁾

2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis. ⁽³⁹⁾

2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020. ⁽³⁹⁾

2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽³⁹⁾

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(37) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(38) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(39) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 8-bis. *Modifica all' articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali* ⁽⁴⁰⁾

1. All' articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021".

(40) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 9. *Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017* ⁽⁴¹⁾

1. All' articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all' articolo 145, comma 1, e all' articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto". ⁽⁴²⁾

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". ⁽⁴³⁾

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽⁴³⁾

1-quater. All' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte in regime di convenzione

con il Dipartimento della protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l’autonomia scientifica dell’INGV”. ⁽⁴³⁾

1-quinquies. Per le attività di cui all’ *articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381*, è assegnato all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. ⁽⁴³⁾

1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ *articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 luglio 1991, n. 195*. ⁽⁴³⁾

1-septies. Al *comma 5-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: “fino all’an-no di imposta 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’anno di imposta 2023”;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per l’anno 2021 i soggetti beneficiari dell’esenzione dall’imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021”. ⁽⁴³⁾

1-octies. Al *comma 2 dell’articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, dopo le parole: “ciascuno degli anni 2019 e 2020” sono inserite le seguenti: “e nell’importo massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”. ⁽⁴³⁾

1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽⁴³⁾

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'*articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'*articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, si applicano le disposizioni dell'*articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*; alle verifiche di cui all'*articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'*articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020*.

3. All'*articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

4. All'*articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4-bis. Al *comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.⁽⁴²⁾

(41) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(42) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(43) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 9-bis. *Differimento della TARI* ⁽⁴⁴⁾

1. All' *articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021". Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(44) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 9-ter. *Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale* ⁽⁴⁵⁾

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all' *articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall' *articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435*, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all' *articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all' *articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli *articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

(45) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 10. *Misure di sostegno al settore sportivo*

1. Le disposizioni di cui all'*articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. ⁽⁴⁶⁾

3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020* per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, è istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e

delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. ⁽⁴⁶⁾

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3. ⁽⁴⁶⁾

5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'*articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è incrementata di 190 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽⁴⁶⁾

6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del comma 6, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. ⁽⁴⁶⁾

8. Il Fondo di cui all'*articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'*articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A

tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'*articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23* che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. ⁽⁴⁶⁾

9. Il Fondo speciale di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295*, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all'*articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:

a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, come documentato e attestato dal beneficiario;

b) la garanzia copre fino al:

1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento;

2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;

c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), numero 2) sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), numero 2), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari

estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.”; ⁽⁴⁷⁾

d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del *Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, del *Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014* e del *Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014*, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al presente comma non può superare, alternativamente:

1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445* ⁽⁴⁷⁾.

11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni di euro operato dall'*articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, non superano l'importo complessivo massimo di euro 225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. ⁽⁴⁶⁾

12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'*articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*.

13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, e dal regolamento di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115*, relativamente alle misure di cui all'*articolo 14*

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del *comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi. ⁽⁴⁸⁾

13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽⁴⁸⁾

13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della *legge 8 agosto 2019, n. 86*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) all' *articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*, al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";

c) all' *articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37*, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

d) all' *articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38*, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

e) all' *articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39*, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022";

f) all' *articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40*, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022". ⁽⁴⁸⁾

13-quinquies. All' *articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39*, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori". ⁽⁴⁸⁾

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽⁴⁹⁾

(46) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(47) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(48) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(49) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 10-bis. *Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo* ⁽⁵⁰⁾

1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con *delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020*, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.

2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021* e dal *decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto "Sport nei parchi", promosso dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(50) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 10-ter. *Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche* ⁽⁵¹⁾

1. All' *articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative".

(51) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 11. *Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione*

1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.

2. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. All'*articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽⁵²⁾

a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole "dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*," sono inserite le seguenti: "quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari," e dopo la parola "criteri" è inserita la seguente: "selettivi"; ⁽⁵³⁾

b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola "concessi" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle risorse disponibili e";

c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(52) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(53) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 11-bis. *Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS* ⁽⁵⁴⁾

1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156*, è sospeso per il periodo di cui all' *articolo 6, comma 2, lettera b)*, del predetto decreto.

2. L' *articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156*, si applica per i periodi di cui all' *articolo 6, comma 2, lettere a) e c)*, del medesimo regolamento.

3. Al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 8*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5";

b) all' *articolo 10*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del

rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2";

c) all' *articolo 11*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto".

4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall' *articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156*, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.

5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell' *articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156*, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.

9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

10. All' *articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all' *articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo".

11. Al capo I del *decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, dopo l' *articolo 22* è aggiunto il seguente: "Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). - 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all' *articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi,

nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all' *articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell' *articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013*

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all' *articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall' *articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227*, è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell' *articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227*. Per i

medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato *articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003*, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

16. La dotazione finanziaria destinata all'indennità prevista dall'*articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227*, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18. Al primo periodo del comma 3 dell'*articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", asseverate dai relativi organi di controllo".

(54) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 11-ter. Semplificazione e rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" ⁽⁵⁵⁾

1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'*articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'*articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo *articolo 2* è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(55) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 11-quater. *Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a.* ⁽⁵⁶⁾

1. All'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 gennaio 2020, n. 2*, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".

2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'*articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente

perseguita anche ai fini di cui all' *articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*.

3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all' *articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020*, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99*, dirette, anche ai sensi dell' *articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019*, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.

4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato *articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020*. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall' *articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall' *articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.

6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell' *articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.

7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.

8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all' *articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020*, integra il requisito richiesto dall' *articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità li-liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, che provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica

richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(56) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 11-quinquies. *Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni* ⁽⁵⁷⁾

1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall' *articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto *articolo 26*, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.

2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al *comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell' *articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

(57) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 11-sexies. *Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione* ⁽⁵⁸⁾

1. Al primo periodo del *comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e impoverimento del tessuto produttivo e industriale" sono soppresse;

b) le parole: "da destinare ai comuni dei" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei".

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

(58) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 11-septies. *Misure per il sostegno al settore pirotecnico* ⁽⁵⁹⁾

1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(59) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Titolo II

Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

Art. 11-octies. *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* ⁽⁶⁰⁾

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l' *articolo 120-quaterdecies* è inserito il seguente:

"Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";

b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater";

c) l' *articolo 125-sexies* è sostituito dal seguente:

"Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti

dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".

2. *L' articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.*

(60) Articolo premesso dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 12. *Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento*

1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure: ⁽⁶¹⁾

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; ⁽⁶²⁾

f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽⁶³⁾

(61) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(62) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(63) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 12-bis. *Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati* ⁽⁶⁴⁾

1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

(64) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 13. *Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese*

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole "non superiore a 6 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis)";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.";

d) all'*articolo 1*, comma 14-ter, le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle parole "quindici per cento". Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; ⁽⁶⁵⁾

e) all'*articolo 1-bis.1*, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021" e, al secondo periodo, le parole "lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere i) e l)";

f) all'*articolo 13*, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento."; ⁽⁶⁵⁾

g) all'*articolo 13*, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.".

h) all'*articolo 13*, comma 1, lettera m) dopo le parole "con copertura al 100 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento," e dopo le parole "con durata analoga al finanziamento" è inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al

90 per cento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente"; ⁽⁶⁵⁾

i) all'*articolo 13*, comma 12-bis, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".

2. All'*articolo 1*, comma 244, della *legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". ⁽⁶⁶⁾

3. All'*articolo 1*, comma 245, della *legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole "imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499" sono sostituite dalle seguenti "imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla *raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese".

4. All'*articolo 6*, comma 14-bis, del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, al primo periodo, dopo le parole "per finanziamenti sotto qualsiasi forma" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi portafogli di finanziamenti,". ⁽⁶⁶⁾

5. Per le finalità di cui ai commi 1, lettere da f) a i), e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'*articolo 2*, comma 100, lettera a) della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è incrementata di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021. ⁽⁶⁶⁾

6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'*articolo 13*, comma 11, del *decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. ⁽⁶⁶⁾

7. All'*articolo 13*, comma 2 del *decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, le parole "La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia dell'ISMEA è

concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai *regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione* e successive modifiche e integrazioni". ⁽⁶⁶⁾

7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell' *articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. ⁽⁶⁷⁾

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,202 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽⁶⁶⁾

(65) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(66) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(67) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 13-bis. *Modifica all' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese* ⁽⁶⁸⁾

1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e la durata effettiva delle garanzie medesime".

(68) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 14. *Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative* ⁽⁶⁹⁾

1. Le plusvalenze di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all'*articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli *articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012*. ⁽⁷⁰⁾

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'*articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'*articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015*. ⁽⁷⁰⁾

3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli *articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico*, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'*articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179*, o in piccole e medie imprese innovative di cui

all'*articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3*, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

4-bis. Al *comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021". ⁽⁷¹⁾

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(69) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(70) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(71) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 14-bis. *Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021* ⁽⁷²⁾

1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'*articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative*

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021" sono inserite le seguenti: "fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(72) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 15. *Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese*

1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

2. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di

coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali. ⁽⁷³⁾

4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(73) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 16. *Proroga moratoria per le PMI*

1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'*articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dal *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, e dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 178*, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto *articolo 56*, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

3-bis. Dopo il *comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, è inserito il seguente:

"5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019". ⁽⁷⁴⁾

(74) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 17. *Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato*

1. All'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.". ⁽⁷⁵⁾

2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "possono esserlo", sono inserite le seguenti ", in alternativa all'apporto di liquidità,".

2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sono investiti" sono inserite le seguenti: ", a cura della società Poste italiane Spa,";

b) le parole: "a cura di Poste Italiane Spa" sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente". ⁽⁷⁶⁾

(75) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(76) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 18. *Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali* ⁽⁷⁷⁾

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'*articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'*articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942*, pubblicato nel registro delle imprese" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'*articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267*, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'*articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)."; ⁽⁷⁸⁾

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2, 3, 3-bis e 5";

f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: "10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.";

g) al comma 12, le parole "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "ai fini del comma 3-bis, lettera b),"⁽⁷⁸⁾.

2. Le disposizioni di cui all'*articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.⁽⁷⁹⁾

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(77) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(78) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(79) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 18-bis. *Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto*⁽⁸⁰⁾

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla *tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre*

1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(80) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 19. *Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021*

1. All'*articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";

b) al comma 1, dopo le parole "2 miliardi di euro" sono aggiunte le seguenti parole "per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del *comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, valutato mediante applicazione

dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli *articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. ⁽⁸¹⁾

5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra

la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. ⁽⁸¹⁾

6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'*articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito. ⁽⁸¹⁾

8. All'*articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* le parole "e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021," sono

sostituite dalle seguenti: "qualora il progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,". ⁽⁸¹⁾

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽⁸¹⁾

(81) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 19-bis. *Proroga degli incentivi per le società benefit* ⁽⁸²⁾

1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente".

(82) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 20. *Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi*

1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, dopo il comma 1059, è aggiunto il seguente: "1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'*allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232*, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.". ⁽⁸³⁾

2. All'*articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: "a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(83) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 21. *Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali*

1. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui all'*articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è attribuito alla "Sezione

per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'*articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, e trasferisce l'importo attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo *articolo 115 del decreto legge n. 34 del 2020*. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla convenzione è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ⁽⁸⁴⁾

3. Gli enti locali di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione

di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.

4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'*articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli *articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Con riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.

5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. ⁽⁸⁴⁾

6. L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.

7. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di

ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'*articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. ⁽⁸⁴⁾

9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.

10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione

dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni.

11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2021.

12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(84) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 22. *Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021*

1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'*articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, è elevato a 2 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 23. *Capitalizzazione società controllate dallo Stato*

1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "nell'anno 2020" sono soppresse. ⁽⁸⁵⁾

(85) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 23-bis. *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari* ⁽⁸⁶⁾

1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
Art. 32-ter (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice

civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile".

2. All' articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma," sono inserite le seguenti: "2534, 2535, secondo comma, primo periodo,".

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e 32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.

(86) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 23-ter. *Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari* ⁽⁸⁷⁾

1. Dopo l' articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
"Art. 150-quater (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come

capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.

(87) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 24. *Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri*

1. Il Fondo di cui all'*articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽⁸⁸⁾

2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano di cui all'*articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria,

con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. ⁽⁸⁸⁾

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(88) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 25. *Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali*

1. All'*articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽⁸⁹⁾

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della *legge 24 dicembre 1985, n. 808*, in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023." ⁽⁹⁰⁾

b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(89) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(90) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 25-bis. *Misure di sostegno del settore aeroportuale* ⁽⁹¹⁾

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all' *articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(91) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Titolo III

Misure per la tutela della salute

Art. 26. *Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse*

1. Per le finalità del Piano di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'*articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104* convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*; ⁽⁹²⁾

b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'*articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126* ⁽⁹²⁾.

Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'*articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. ⁽⁹³⁾

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, in deroga all'*articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'*articolo*

29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. ⁽⁹⁴⁾

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma. ⁽⁹⁴⁾

3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁹⁵⁾

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, del *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, e del *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*. La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", di cui all' *articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020*. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai *decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020* per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁹⁶⁾

5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all' *articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al *comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, sono così modificati:

a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' *articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011* sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2021;

b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021. ⁽⁹⁶⁾

6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all' *articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall' *allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2. ⁽⁹⁷⁾

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. ⁽⁹⁷⁾

6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al *comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽⁹⁷⁾

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽⁹⁷⁾

(92) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(93) Capoverso così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(94) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(95) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(96) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(97) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 27. *Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID*

1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.

4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽⁹⁸⁾

(98) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 28. *Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima*

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;

b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 29. *Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale*

1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall' *articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di

200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2. ⁽⁹⁹⁾

2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662*, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽¹⁰⁰⁾

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'*articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione. ⁽¹⁰⁰⁾

(99) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(100) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 30. *Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziare la capacità di intervento sul territorio

a sostegno del Sistema sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.

1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽¹⁰¹⁾

1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽¹⁰¹⁾

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽¹⁰¹⁾

2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanità militare e della sanità pubblica.

3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza è altresì assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021.

4. A decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918. ⁽¹⁰²⁾

5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché a consentire l'impiego di team vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.

6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'*articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231*, e a quelli stabiliti dall'*articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171*.

7. All'articolo 2197-ter.1 del *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207".

7-bis. Per le finalità di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento previste dall'*articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, pari a:

a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;

b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo. ⁽¹⁰¹⁾

7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell' *articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*. ⁽¹⁰¹⁾

7-quater. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall' *articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall' *articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, e al *decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. ⁽¹⁰¹⁾

7-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quater:

a) all' *articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, il comma 996 è sostituito dal seguente:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, e al *decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori";

b) all' *articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell' *articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, e dell' *articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo";

2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell' *articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, e dell' *articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo". ⁽¹⁰¹⁾

7-sexies. In considerazione dei maggiori compiti e funzioni svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.* ⁽¹⁰¹⁾

7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' *articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021. ⁽¹⁰¹⁾

8. All'*articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze."

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(101) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(102) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 30-bis. *Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa* ⁽¹⁰³⁾

1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti".

(103) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 31. *Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci*

1. Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. ⁽¹⁰⁴⁾

2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'*articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo *articolo 25*. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al *decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. ⁽¹⁰⁴⁾

4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, e in particolare dall'*articolo 25 del medesimo regolamento*, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

6. La fondazione di cui all' *articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, assume la denominazione di "Enea Tech e Biomedical"; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical. ⁽¹⁰⁵⁾

7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "ricerca applicata," sono inserite le seguenti: "compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,";

2) e parole: "con particolare riferimento alle start-up" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento alle start-up";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5";

c) al comma 2:

1) dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso strumenti di partecipazione,";

2) le parole: "di progetti di innovazione e spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative di cui al comma 1";

d) al comma 4, le parole: "previa stipula" sono sostituite dalle seguenti: "anche tramite stipulazione";

e) al comma 5:

1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del

sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis”;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:

a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;

c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter”;

g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021". ⁽¹⁰⁵⁾

7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹⁰⁶⁾

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech. ⁽¹⁰⁴⁾

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(104) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(105) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(106) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 31-bis. *Credito d'imposta per la ricerca biomedica* ⁽¹⁰⁷⁾

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell' *articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Non si applicano i limiti di cui all' *articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e all' *articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell' *articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

(107) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 31-ter. *Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei* ⁽¹⁰⁸⁾

1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle

università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(108) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 31-quater. *Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione* ⁽¹⁰⁹⁾

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 14*, comma 3:

1) sono premesse le seguenti parole: "La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e";

2) le parole: ", le modalità e i tempi" sono sostituite dalle seguenti: "e le modalità";

b) all' *articolo 15*, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana," e le parole da: "da intermediari" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane";

2) alla lettera b), le parole da: "e gli intermediari" fino a: "n. 385," sono sostituite dalle seguenti: "gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza,

patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane,” e dopo la parola: “nazionali” sono inserite le seguenti: “o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana”;

c) l’ *articolo 17* è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell’ *articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 1970, n. 1034*, per l’anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all’ *articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all’articolo 16, comma 1-bis.

3. L’importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell’ *articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 1970, n. 1034*, per le finalità di cui all’articolo 14 del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

(109) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 32. *Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽¹¹⁰⁾

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio*

1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. ⁽¹¹¹⁾

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(110) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(111) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 15 luglio 2021*.

Art. 32-bis. *Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio* ⁽¹¹²⁾

1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.

(112) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 33. *Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi*

1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. ⁽¹¹³⁾

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro è riportata nella tabella C allegata al presente decreto.

3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a

cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.

4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro è riportata nella tabella D allegata al presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. ⁽¹¹⁴⁾

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. ⁽¹¹⁴⁾

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre*

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽¹¹⁴⁾

(113) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(114) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 33-bis. *Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* ⁽¹¹⁵⁾

1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità, a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico è attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(115) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 34. *Altre disposizioni urgenti in materia di salute*

1. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'*articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021. ⁽¹¹⁷⁾ ⁽¹¹⁶⁾

2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'*articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*.

3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi. ⁽¹¹⁸⁾

4. Per l'attuazione della *Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021*, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, è autorizzata la spesa complessiva di euro

5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022.

5. Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4.

7. All'*articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'*articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale". ⁽¹¹⁷⁾

8. All'*articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 marzo 2021, n. 29*, la parola: "retribuiti" è soppressa e le parole "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito." sono sostituite dalle seguenti: « Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.». ⁽¹¹⁷⁾

9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'*articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 marzo 2021, n. 29*, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'*articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. ⁽¹¹⁷⁾

9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la *raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020*, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al *decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 8-bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti";

b) all' *articolo 9*, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni". ⁽¹¹⁹⁾

9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all' *articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*, in attuazione di quanto previsto dall' *articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3*, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹¹⁹⁾

9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all' *articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni,

dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87*, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all' *articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021*, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽¹¹⁹⁾

9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità ovvero con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽¹¹⁹⁾

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all' *articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e all' *articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall' *articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003*, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria. ⁽¹²⁰⁾

10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di

parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie. ⁽¹²⁰⁾

10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal *decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999. ⁽¹²⁰⁾

10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ⁽¹²⁰⁾

10-sexies. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata. ⁽¹²⁰⁾

10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale. ⁽¹²⁰⁾

10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽¹²⁰⁾

(116) Per la rideterminazione delle risorse previste dal presente comma vedi l' *art. 5, comma 2, D.L. 23 luglio 2021, n. 105*.

(117) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(118) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(119) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(120) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 34-bis. *Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini* ⁽¹²¹⁾

1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento

genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.

3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARSCoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.

5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'*articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 marzo 2021, n. 29*.

6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a

valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al *decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'*articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*.

(121) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 35. *Disposizioni finanziarie in materia sanitaria*

1. All'*articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽¹²²⁾

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.».

b) alla fine del comma 7 è inserito il seguente periodo: «In via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020».

2. All'*articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato *articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, è pari allo 0,32 per cento."

2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli *articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della *legge 15 marzo 2010, n. 38*, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati *articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017* in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell' *articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall' *articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell' *intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005*, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. ⁽¹²³⁾

2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale. ⁽¹²³⁾

2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹²³⁾

2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all' *articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²³⁾

(122) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(123) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 35-bis. *Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco* ⁽¹²⁴⁾

1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all' *articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e si applica il divieto di cui all' *articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(124) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 35-ter. *Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi* ⁽¹²⁵⁾

1. All' *articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 393*, la parola: "400," è soppressa;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il *comma 400* è abrogato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il *comma 401* è sostituito dal seguente:

"401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405";

- d) dopo il *comma 401* è inserito il seguente:

"401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell' *articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";

- e) al *comma 402*, le parole: "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";

- f) al *comma 402-bis*, le parole: "ai Fondi previsti ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo previsto al comma 401" e le parole: "dei Fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401";

- g) al *comma 405*, le parole: "dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401" e le

parole: "ai citati commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al citato comma 401";

h) al *comma 406*, le parole: "di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401".

2. Il *comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è abrogato.

(125) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Titolo IV

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 36. *Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza*

1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato *articolo 12*.

2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo *articolo 12*, che è riferito al mese di aprile 2021.

3. La domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'*articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*. ⁽¹²⁶⁾

5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è incrementata di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ⁽¹²⁶⁾

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(126) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 37. *Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità*

1. All'*articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509* e *10 febbraio 1996, n. 103*, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la

corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103* percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater è presentata con le medesime modalità previste dal decreto *del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020*, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 1-sexies. L'indennità di cui al comma 1-ter è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.”. ⁽¹²⁷⁾

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(127) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 37-bis. *Incremento del Fondo per le non autosufficienze* ⁽¹²⁸⁾

1. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all' *articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(128) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 37-ter. *Misure in favore dei lavoratori socialmente utili* ⁽¹²⁹⁾

1. Per le finalità di cui all' *articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all' *articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*.

2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all' *articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è espressa dall'organo commissariale.

(129) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 38. *Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga* ⁽¹³⁰⁾

1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22* e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22*. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22* e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza

antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. ⁽¹³¹⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹³¹⁾

2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all' *articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell' *articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le riduzioni previste dall' *articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. ⁽¹³²⁾

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽¹³²⁾

(130) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(131) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(132) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 39. *Disposizioni in materia di contratto di espansione*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'*articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, le parole "500 unità" e "250 unità" sono sostituite dalle seguenti: "100 unità" e, conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai

commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

3. Al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole "3,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle parole "30,4 milioni di euro per l'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 40. *Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale*

1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro

non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'*articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo aggiuntivo. ⁽¹³³⁾

1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'*articolo 7, comma 8, del medesimo decreto* per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016* a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹³⁴⁾

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente

comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

3. I datori di lavoro privati di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli *articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148* sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ⁽¹³³⁾

4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli *articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223* per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'*articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604* e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'*articolo 7 della medesima legge*.

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività

di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22*. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(133) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(134) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 40-bis. *Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria* ⁽¹³⁵⁾

1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all' *articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli *articoli*

4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli *articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' *articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604*, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all' *articolo 7 della medesima legge*.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all' *articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22*. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(135) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*. In precedenza il presente articolo era stato inserito dall'*art. 4, comma 8, D.L. 30 giugno 2021, n. 99*, abrogato dall'*art. 1, comma 3, L. 23 luglio 2021, n. 106*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *D.L. n. 99/2021*.

Art. 40-ter. *Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020* ⁽¹³⁶⁾

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'*articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'*articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(136) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 40-quater. *Disposizioni per il settore marittimo* ⁽¹³⁷⁾

1. All' *articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al *comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92*, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all' *articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(137) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 41. Contratto di rioccupazione

1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'*articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150* nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'*articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'*articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604* o a licenziamenti collettivi, ai sensi della *legge 23 luglio 1991, n. 223*, nella medesima unità produttiva.

7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

8. Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.

9. Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.

Art. 41-bis. *Modifica all' articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato* ⁽¹³⁸⁾

1. All' articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

(138) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 42. *Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo*

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'*articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è erogata un tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro: ⁽¹³⁹⁾

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli *articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'*articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*;

b) titolari di pensione.

5. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli *articoli*

13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla *legge 12 giugno 1984, n. 222*. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ⁽¹⁴⁰⁾

8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. ⁽¹⁴¹⁾

9. L'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽¹⁴²⁾

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*;

b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*;

c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61*;

d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹⁴²⁾

(139) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(140) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(141) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(142) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 43. *Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo* ⁽¹⁴³⁾

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi

di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. ⁽¹⁴⁴⁾

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'*articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*. ⁽¹⁴⁴⁾

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'*articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ⁽¹⁴⁴⁾

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea. ⁽¹⁴⁴⁾

6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021,

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014*. ⁽¹⁴⁵⁾

(143) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(144) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(145) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 43-bis. *Contributi per i servizi della ristorazione collettiva* ⁽¹⁴⁶⁾

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell' *articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

(146) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 43-ter. *Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica* ⁽¹⁴⁷⁾

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(147) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 44. *Indennità per i collaboratori sportivi*

1. E' erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'*articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli *articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, così come prorogate e integrate dal *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, dal *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, dal *decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, e dal *decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'*articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre*

1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. ⁽¹⁴⁸⁾

2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.

3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.

4. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽¹⁴⁸⁾

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall'*articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, dall'*articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, e dagli *articoli 17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla società Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali siano state riconosciute le indennità, ai sensi degli *articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, degli *articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, degli *articoli 9 e 10 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, degli *articoli 15 e 15 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, dell'*articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12. ⁽¹⁴⁸⁾

8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'*articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla società Sport e Salute S.p.A. o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽¹⁴⁸⁾

9. Le indennità di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, né ai percettori del reddito di emergenza di cui all'*articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'*articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli *articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla *legge 12 giugno 1984, n. 222*. ⁽¹⁴⁸⁾

10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi degli *articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell'*articolo 76 del predetto decreto*. ⁽¹⁴⁸⁾

11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10.

13. Le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.A. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021. ⁽¹⁴⁸⁾

(148) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 45. Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». ⁽¹⁴⁹⁾

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(149) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 46. *Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato*

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'*articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'*articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019*, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019*.

2. Al *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4*, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati; ⁽¹⁵⁰⁾

b) all'*articolo 6*:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il direttore”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, o altro personale di cui all'*articolo 3 del medesimo decreto legislativo*, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999*. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'*articolo 21 del decreto legislativo*

30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, o altro personale di cui all'*articolo 3 del medesimo decreto legislativo*, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.”;

c) all'*articolo 7*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;

2) il comma 2 è abrogato; ⁽¹⁵¹⁾

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto

consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.”;

d) l'*articolo 8* è abrogato ⁽¹⁵⁰⁾.

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Al commissario spetta il trattamento economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza.

4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della

società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto è corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo. ⁽¹⁵²⁾

5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al *comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152*, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(150) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(151) Numero così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(152) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 47. *Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali*

1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'*articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233* con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Art. 47-bis. *Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all' articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa* ⁽¹⁵³⁾

1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all' *articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell' *articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all' *articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1.

(153) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 48. *Piano nazionale per le Scuole dei mestieri*

1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Scuole dei mestieri".
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. ⁽¹⁵⁴⁾
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(154) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 48-bis. *Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti* ⁽¹⁵⁵⁾

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, senza l'applicazione dei limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 77, comma 7, del presente decreto*.

(155) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 49. *Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri*

1. All' *articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2021"; ⁽¹⁵⁶⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹⁵⁶⁾

2-bis. All' *articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021". ⁽¹⁵⁷⁾

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽¹⁵⁷⁾

(156) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(157) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 50. *Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro*

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai

modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto. ⁽¹⁵⁸⁾

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto. ⁽¹⁵⁸⁾

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(158) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 50-bis. *Misure in materia di tutela del lavoro* ⁽¹⁵⁹⁾

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all' *articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all' *articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dal *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell' *articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 dicembre 2004, n. 291*, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' *articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.

2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99*, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli *articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all' *articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*.

4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli *articoli 4, 5 e 24 della*

legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' *articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604*, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all' *articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22*. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: "Fondo per il potenziamento

delle competenze e la riqualificazione professionale”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.

10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:

a) il primo periodo dell’ *articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è sostituito dal seguente: “I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’ *articolo 4*, commi 1 e 2, e dagli *articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*.”;

b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all’ *articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020*, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli *articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;

c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli *articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020*, sono posti a carico della gestione di cui all’ *articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

11. L’INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del *comma 13 dell’articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge*

21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

(159) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 50-ter. *Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"* ⁽¹⁶⁰⁾

1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.

6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(160) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 50-quater. *Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria* ⁽¹⁶¹⁾

1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(161) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Titolo V

Enti territoriali

Art. 51. *Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'*articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al medesimo comma possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della *legge 11 agosto 2003, n. 218*, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della *legge 11 agosto 2003, n. 218*, nonché ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'*articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* e non si applicano le previsioni del *decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.

3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di

cui al comma 2 possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della *legge 11 agosto 2003, n. 218* ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'*articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse. ⁽¹⁶²⁾

6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'*articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.

7. Al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico

locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore: ⁽¹⁶³⁾

a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato *articolo 229*, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;

b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'*articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221*, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.⁽¹⁶²⁾

(162) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(163) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 51-bis. *Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa*⁽¹⁶⁴⁾

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all' *articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All' *articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: "monitoraggio della spesa pubblica" sono inserite le seguenti: "nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica", dopo le parole: "dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*," sono inserite le seguenti: "alla società di cui all' *articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*," e la parola: "finanziaria" è sostituita dalle seguenti: "di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall' *articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*".

3. All' *articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle ulteriori attività svolte ai sensi dell' *articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-*

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".

(164) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 52. *Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni*

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'*articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. ⁽¹⁶⁵⁾

1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della *Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020* e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui

al *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e al *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. ⁽¹⁶⁶⁾

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'*articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. ⁽¹⁶⁶⁾

1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. ⁽¹⁶⁶⁾

2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021:

a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'*articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'*articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio

provvisorio di cui all'*articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000*.

3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'*articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹⁶⁵⁾

(165) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(166) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 52-bis. *Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario* ⁽¹⁶⁷⁾

1. Il *comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è sostituito dal seguente:
"843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all' *articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, alla data del 1° gennaio 2021".

2. Le disposizioni del terzo periodo del *comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'ado-zione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa

la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del *comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018*, ai fini dell'assegnazione del contributo.

(167) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 53. *Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche*

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera ⁽¹⁶⁸⁾. ⁽¹⁷⁰⁾

1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all' *ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020*, in quanto compatibili. ⁽¹⁶⁹⁾

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(168) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(169) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(170) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 giugno 2021*.

Art. 54. Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano

1. Nell'anno 2021 è corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'*articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'*articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 54-bis. Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario ⁽¹⁷¹⁾

1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(171) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 54-ter. Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana ⁽¹⁷²⁾

1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall' *articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219*, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite

numerico previsto dall' *articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016*, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(172) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 55. *Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno*

1. All'*articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, sono apportate le seguenti modifiche: ⁽¹⁷³⁾

a) al comma 1, le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "350 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021."

2. All'onere di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹⁷⁴⁾

(173) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(174) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 56. *Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome*

1. Al primo periodo dell'*articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'*articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021."

2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'*articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 56-bis. *Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche* ⁽¹⁷⁵⁾

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'*allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020*, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre

2020, entro il termine stabilito dall' *articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.

(175) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 56-ter. *Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali* ⁽¹⁷⁶⁾

1. All' *articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".

(176) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 56-quater. *Misure in favore degli enti locali* ⁽¹⁷⁷⁾

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(177) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 57. *Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*

1. All'*articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo: ⁽¹⁷⁸⁾

Regioni e Province autonome	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)
Valle d'Aosta	6,78
Provincia di Trento	28,67
Provincia di Bolzano	29,88
Friuli-Venezia Giulia	43,45
Sicilia	63,00
Sardegna	88,22
TOTALE	260,00

(178) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 57-bis. *Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva* ⁽¹⁷⁹⁾

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020”.

(179) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Titolo VI

Giovani, scuola e ricerca

Art. 58. *Misure urgenti per la scuola*

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli

apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera a), nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'*articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 agosto 2001, n. 333*, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio; ⁽¹⁸⁰⁾

c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:

0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l' *articolo 419* è sostituito dal seguente:

"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all' *articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato";

2) all' *articolo 420*:

2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;

2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo";

2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti: "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento" sono soppresse;

2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente";

2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione";

2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";

3) all' *articolo 421*:

3.1) al comma 1:

3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono soppresse;

3.1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica";

3.1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione";

3.1.4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione";

3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

4) all' *articolo 422*:

4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";

4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;

5) all' *articolo 423*:

5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";

5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti messi a concorso";

5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

6) l' *articolo 424* è abrogato; ⁽¹⁸¹⁾

a) al *decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, l'*articolo 3-bis* è abrogato;

b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi*

da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

[c) *all'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»;* ⁽¹⁸²⁾]

d) *a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione;*

e) *qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;*

f) *al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023;*

g) *all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti "1° settembre 2021";*

h) *all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le*

parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;

i) all'*articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; ⁽¹⁸⁰⁾

i-bis) all'*articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti" ⁽¹⁸³⁾.

3. All'*articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126* sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";

b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse già assegnate. Per la stessa finalità di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021".

4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. ⁽¹⁸⁴⁾

4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'*articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, per il personale docente e

amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all' *articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020*, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:

a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;

b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica. ⁽¹⁸⁴⁾

4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite. ⁽¹⁸⁴⁾

4-quinquies. Il *comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è abrogato. ⁽¹⁸⁴⁾

4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all' *articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in

considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall' *articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell' *articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ⁽¹⁸⁴⁾

4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽¹⁸⁴⁾

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema

nazionale di istruzione di cui all'*articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62*, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:

- a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
- b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;
- c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
- d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
- e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. ⁽¹⁸⁵⁾

5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5. ⁽¹⁸⁴⁾

5-ter. All' *articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il *comma 623* è sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti

appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui”;

b) il *comma 624* è sostituito dal seguente:

“624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all’ *articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2021”;

c) il comma 625 è abrogato. ⁽¹⁸⁴⁾

5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all’entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del *comma 624 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽¹⁸⁴⁾

6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(180) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(181) Lettera premessa dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(182) Lettera soppressa dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(183) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(184) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(185) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 58-bis. *Misure per l’edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017* ⁽¹⁸⁶⁾

1. All' articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "il Fondo di cui all' articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all' articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(186) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 59. *Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente.*

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.

2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'*articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59* da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'*articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87* convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 96* da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo. ⁽¹⁸⁷⁾

3. La graduatoria di cui all'*articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo

4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'*articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124*, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'*articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*. ⁽¹⁸⁸⁾

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'*articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107*. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza

giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'*articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107*. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'*articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del

punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all' *articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. ⁽¹⁸⁹⁾

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'*articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449*, in deroga alla disciplina del *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, e della *legge 19 giugno 2019, n. 56*, nonché in deroga alla disciplina di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, alla *legge 13 luglio 2015, n. 107*, al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59* e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

- b) prova orale;
- c) valutazione dei titoli;
- d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso ⁽¹⁹⁰⁾.

10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell' *articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*. La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro. ⁽¹⁸⁹⁾

11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio. ⁽¹⁸⁷⁾

12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'*articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. ⁽¹⁸⁷⁾

13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. ⁽¹⁸⁷⁾

14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

Tabella A

Classe di concorso/Tipologia di posto	Numero posti
A020 - Fisica	282
A026 - Matematica	1005
A027 - Matematica e fisica	815
A028 - Matematica e scienze	3124
A041 - Scienze e tecnologie informatiche	903

15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte,

delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'*articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall'*articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma*

3, nonché dall'*articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020*. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale. ⁽¹⁸⁷⁾

17 Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lett. b).

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente. ⁽¹⁸⁷⁾

19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630*, e successive modificazioni, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il

personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

- 1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
- 2) il comma 13 è abrogato.

(187) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(188) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(189) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(190) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 60. *Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina* ⁽¹⁹¹⁾

1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla *legge 29 luglio 1991, n. 243*, e le istituzioni di alta formazione artistica,

musicale e coreutica di cui all'*articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

2. All'*articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria".

3. All'*articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale». ⁽¹⁹²⁾

4. All'*articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130*, il periodo "Ai sensi dell'*articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente." è soppresso.

(191) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(192) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 60-bis. *Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178* ⁽¹⁹³⁾

1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: "536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539".

(193) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 60-ter. *Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno* ⁽¹⁹⁴⁾

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(194) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 61. *Fondo italiano per la scienza*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹⁹⁵⁾

(195) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 62. *Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino*

1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021"; ⁽¹⁹⁶⁾

b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "favorisce la collaborazione con" sono inserite le seguenti "università e" e le parole "anche mediante attività d'insegnamento e formazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante attività di formazione"

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole

"Il Centro promuove e organizza attività di:

a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione;

b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;

c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti all'attività del Centro." ⁽¹⁹⁶⁾

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽¹⁹⁷⁾

(196) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(197) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 62-bis. *Centro italiano di ricerca per l'automotive* ⁽¹⁹⁸⁾

1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.

2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.

3. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.

4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.

7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:

a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla fondazione;

b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;

d) prevedere modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.

8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 77, comma 7, del presente decreto*, e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.

Art. 63. *Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa*

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'*articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. ⁽¹⁹⁹⁾

3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

5. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'*articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è prorogato per l'anno 2022.

6. All'*articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2022»;

b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022»;

7. All'*articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022».

8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

(199) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 63-bis. *Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica* ⁽²⁰⁰⁾

1. All' *articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciatoo per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione".

(200) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 64. *Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile*

1. Le misure di cui all'*articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

2. All'*articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le parole "di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'*articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92*" sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto trentasei anni di età".

3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'*articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. ⁽²⁰¹⁾

3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore

applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all' *articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* ⁽²⁰²⁾

4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all' *articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,* è incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all' *articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,* e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,* non superiore a 40.000 euro annui. ⁽²⁰¹⁾

7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.* Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza

degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'*articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2022. ⁽²⁰¹⁾

10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'*articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131* e dall'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*. ⁽²⁰¹⁾

11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

12. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'*articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. ⁽²⁰¹⁾

13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e le modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. ⁽²⁰¹⁾

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²⁰³⁾

(201) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(202) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(203) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Titolo VII

Cultura

Art. 65. Misure urgenti per la cultura

1. I fondi di cui all'*articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. ⁽²⁰⁴⁾

2. Il fondo di cui all'*articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'*articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021».

4. All'*articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*”;

b) il comma 2 è abrogato;

b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

“3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonché l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.

3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurre le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di

partecipare alle successive ripartizioni nonché l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma" ⁽²⁰⁵⁾.

5. Alla *legge 14 novembre 2016, n. 220*, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all' *articolo 7, comma 5*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:

a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;

b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;

c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;

d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli *articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633*, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale"; ⁽²⁰⁶⁾

a) all'*articolo 23, comma 1*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della *legge 22 aprile 1941, n. 633*, è destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1.";

b) all'*articolo 25, comma 1*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.".

6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'*articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337*, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'*articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'*articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*. ⁽²⁰⁴⁾

7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal *comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il decreto è comunque adottato. ⁽²⁰⁴⁾

8. All'*articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole "e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro" sono soppresse.

9. All'*articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "220 milioni".

10. 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²⁰⁷⁾

(204) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(205) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(206) Lettera premessa dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(207) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 65-bis. *Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico* ⁽²⁰⁸⁾

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'*articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(208) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 66. *Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo*

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

2. All'*articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708*, le parole "cento paghe" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta paghe".

3. All'*articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 febbraio 1988, n. 48*, le parole "lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti "lavoratori di cui all'*articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile*

1997, n. 182," e le parole "lire 130.000" sono sostituite dalle seguenti "euro 100".

4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l' *articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022. ⁽²⁰⁹⁾

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all' *articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, e di cui alla *legge 11 novembre 2003, n. 310*, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*. ⁽²⁰⁹⁾

5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi. ⁽²¹⁰⁾

5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. ⁽²¹⁰⁾

6. Al Capo X del *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, dopo l'*articolo 59* è inserito il seguente:
"59-bis. (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'*articolo 2, comma 1, lettere a) e b)*, del *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182*, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'*articolo 23* la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo."

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'*articolo 2, comma 1, lettere a) e b)*, del *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182*, per la disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

8. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*;
- d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; ⁽²¹¹⁾
- e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

9. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennità. ⁽²¹²⁾

11. L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

12. L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

13. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. ⁽²¹²⁾

14. Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'*articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88*.

15. La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.

16. L'indennità di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del *testo unico delle imposte sui*

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ⁽²¹²⁾

17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 15 le parole "60 contributi" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "45 contributi" e le parole "120 contributi" sono sostituite dalle seguenti "90 contributi";

2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:

"15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182*, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge." ⁽²¹³⁾;

b) all'*articolo 2*:

1) al comma 2, lettera a), le parole "120 contributi" sono sostituite dalle seguenti: "90 contributi";

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708*, con riferimento a:

a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;

b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'*articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708* ⁽²¹³⁾.

c) all'*articolo 4*, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli *articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420*, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo" ⁽²¹¹⁾.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.

19. All'*articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonché" e, dopo le parole "sono adeguate", sono inserite le seguenti: ", con frequenza almeno quinquennale,"

b) al secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e il Ministro della cultura".

20. In sede di prima applicazione dell'*articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato*

16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 19 del presente articolo, l'adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽²¹²⁾

21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, valutato in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77. ⁽²¹²⁾

(209) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(210) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(211) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(212) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(213) Numero così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 67. *Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari*

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'*articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, recante il *testo unico delle imposte sui redditi*. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'*articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'*articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198*, e al *decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del

credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica *l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.*

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. ⁽²¹⁴⁾

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. ⁽²¹⁴⁾

7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'*articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

8. All'*articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalità ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il primo

periodo, è inserito il seguente: "Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS."

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all' *articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato *articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 77 del 2020*. ⁽²¹⁵⁾

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all' *articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. ⁽²¹⁵⁾

9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²¹⁵⁾

9-quinquies. Al *comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: "30 giugno 2021. Fino alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione tecnica

composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo. ⁽²¹⁵⁾

10. *All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022."*

11. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178*, i commi 612 e 613 sono abrogati.

11-bis. All'*articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi". ⁽²¹⁵⁾

12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell'*articolo 77* e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rivenienti dal comma 11. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato. ⁽²¹⁴⁾

13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'*articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017 n. 96*, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. ⁽²¹⁴⁾

13-bis. All'*articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 2020, n. 159*, le parole: "per i successivi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della *direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018*, previsto dall'*articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53*, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021". ⁽²¹⁶⁾

(214) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(215) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(216) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 67-bis. *Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* ⁽²¹⁷⁾

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis".

(217) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Titolo VIII

Agricoltura e trasporti

Art. 68. *Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico*

1. All' *articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e 2020";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all' *articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento". ⁽²¹⁸⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all' *articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini. ⁽²¹⁹⁾

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", e successive modificazioni. ⁽²¹⁹⁾

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²¹⁹⁾

3. Salvo quanto previsto dall'*articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera i) del medesimo comma, si applicano nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1."

4. Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero", con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.

5. L'aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al *regolamento (UE) n. 1307/2013* ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.

6. L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'80 per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'*articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. ⁽²²⁰⁾

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06. ⁽²²⁰⁾

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020 n. 126*. ⁽²²⁰⁾

9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera c), dell'*articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*, dopo le parole: "e condotte" sono inserite le seguenti: "da una donna oppure" e dopo le parole: "quote di partecipazione," sono inserite le seguenti: "da donne e". ⁽²²⁰⁾

10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'*articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96*, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

11. All'*articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96*, sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

13. Il *comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44*, è sostituito dal seguente: "«1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)". ⁽²²⁰⁾

14. Dopo il *comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44*, sono aggiunti seguenti commi: "2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CO-VID-19" di cui alla *Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863* e successive modifiche, l'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della *comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02* e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato."; "2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'*articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento*

dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»". ⁽²²⁰⁾

15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati."

15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all' articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro. ⁽²²¹⁾

15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ⁽²²¹⁾

15-quater. All' articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e 2020" sono inserite le seguenti: "nonché di 5 milioni di euro per l'anno 2021". ⁽²²¹⁾

15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa. ⁽²²¹⁾

15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²²¹⁾

15-septies. Le disposizioni di cui all' *articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. ⁽²²¹⁾

15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ⁽²²¹⁾

(218) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(219) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(220) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(221) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 68-bis. *Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura* ⁽²²²⁾

1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(222) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 68-ter. *Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* ⁽²²³⁾

1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all' *articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

(223) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 68-quater. *Misure a sostegno del settore della birra artigianale* ⁽²²⁴⁾

1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all' *articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354*, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all' *articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall' *articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

(224) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 69. *Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca*

1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'*articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*;

b) titolari di pensione.

3. L'indennità di cui al comma 1:

a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*; del reddito di emergenza di cui all'*articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*; del reddito di emergenza di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41* e di cui al presente decreto;

c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'*articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41* e le relative proroghe di cui al presente decreto;

d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla *legge 12 giugno 1984, n. 222*.

4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ⁽²²⁵⁾

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è riconosciuta un'indennità una tantum di 950 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio

emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(225) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 70. *Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. ⁽²²⁶⁾

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle

condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(226) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 71. *Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*. ⁽²²⁷⁾

1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa. ⁽²²⁸⁾

2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'*articolo 6, comma 1 del 29 marzo 2004, n. 102*, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽²²⁷⁾

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, è incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021. ⁽²²⁷⁾

3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. - interventi indennizzatori, di cui all' *articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. ⁽²²⁸⁾

3-ter. All' *articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2019, n. 44*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all' *articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*". ⁽²²⁸⁾

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²²⁹⁾

(227) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(228) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(229) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 72. *Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.*

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata, in favore di ANAS S.p.A., la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'attività di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, Anas S.p.A. è autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine è autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 73. *Disposizioni urgenti in materia di trasporto*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'*articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽²³⁰⁾

2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'*articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

3. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla compensazione:

a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'*articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112*, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'*articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 15 novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 4 e del presente comma. ⁽²³⁰⁾

6. All'*articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34* convertito dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le eventuali risorse residue di cui alla lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle società di cui all'*articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019."

6-bis. All'*articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, in materia di lavoro portuale, la locuzione: "per ogni lavoratore" si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. ⁽²³¹⁾

6-ter. All'*articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021". ⁽²³¹⁾

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 77, comma 7, del presente decreto*. ⁽²³¹⁾

7. All'*articolo 88, comma 1, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, le parole "e fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021". Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e in 7 milioni di euro per l'anno 2022. ⁽²³⁰⁾

8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 si provvede ai sensi dell'*articolo 77*.

(230) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(231) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 73-bis. *Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori* ⁽²³²⁾

1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell' *articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come "ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonché dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

(232) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 73-ter. *Disposizioni urgenti per il settore ferroviario* ⁽²³³⁾

1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021. - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.

3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:

a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;

b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell' *articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*. Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

(233) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 73-quater. *Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera* ⁽²³⁴⁾

1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla *legge 9 febbraio 1963, n. 82*, e dall' *articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107*.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonché dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto

al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell' *articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorità di sistema portuale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(234) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 73-quinquies. *Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti* ⁽²³⁵⁾

1. All' *articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 654*, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) al *comma 657*, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".

2. La dotazione del fondo di cui all' *articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa:

a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (km), di cui all' *articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*;

b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO₂ per km, di cui all' *articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*;

c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all' *articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all' *articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e di cui all' *articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-60	2000
61-90	1000
91-160	750

3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' *articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, senza applicazione dei limiti di cui all' *articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e all' *articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le

procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei *commi da 1032a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, nonché del *decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(235) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Titolo IX

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 74. *Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria*

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

2-bis. Le risorse finanziarie di cui al *comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del

presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria. ⁽²³⁶⁾

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:

a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;

b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;

c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;

d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019. ⁽²³⁶⁾

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²³⁶⁾

3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.317.880, di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per

spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 832.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'*articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121*.

6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle prefetture uffici territoriali del Governo, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.520.000. ⁽²³⁷⁾

8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, l'azione del Ministero dell'interno nell'articolazione territoriale delle prefetture uffici territoriali del Governo e lo svolgimento dei compiti affidati, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette prefetture uffici territoriali del Governo. ⁽²³⁷⁾

9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del territorio, anche per finalità economico-finanziarie, svolte dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092.

10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento

dei compiti istituzionali, è autorizzata, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale. ⁽²³⁷⁾

11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del CO-VID-19, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell' *articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con

decreto del Capo della Polizia. - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018. ⁽²³⁶⁾

11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. ⁽²³⁶⁾

11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell' *articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023. ⁽²³⁶⁾

11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²³⁶⁾

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(236) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(237) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 74-bis. *Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* ⁽²³⁸⁾

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(238) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 74-ter. *Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate* ⁽²³⁹⁾

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze

armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(239) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 75. *Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*

1. Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli *articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, e dall'*articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari.

2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività di cui al comma 1 e per quelle previste dall'*articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. ⁽²⁴⁰⁾

3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli *articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020* sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'*articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44*, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.

4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione nonché i reclami giurisdizionali di cui alla *legge 26 luglio 1975, n. 354*, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente.”.

(240) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 75-bis. *Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero* ⁽²⁴¹⁾

1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all' *articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

2. Al *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 203*:

1) al secondo comma, lettera b), le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";

2) il quinto comma è abrogato;

b) l' *articolo 211* è sostituito dal seguente:

"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618*.

2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.

4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall' *articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618*, e dal regolamento adottato ai sensi dell' *articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, nonché l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto

dall' *articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980*.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente".

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

(241) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 76. *Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa* ⁽²⁴²⁾

1. In attuazione delle previsioni di cui all'*articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle

funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'*articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248* le parole “, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima,” e le parole “, con riferimento alle predette entrate,” sono soppresse.

3. Per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*.

5. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passerà alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al periodo

che precede, a tale personale verrà applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. E' fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽²⁴³⁾

6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A., è deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, è trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano le disposizioni dell'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.*

7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:

a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;

b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;

c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;

d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*

8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso

comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

10. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'*articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016 n. 225*, l'Agenzia delle entrate - Riscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'*articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti carichi.

11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.

12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

(242) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(243) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 77. Disposizioni finanziarie

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'*articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

2. Per l'anno 2021 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'*articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32* convertito con modifiche, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. ⁽²⁴⁵⁾

2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. ⁽²⁴⁵⁾

2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque

per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa. ⁽²⁴⁵⁾

2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis. ⁽²⁴⁵⁾

2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. ⁽²⁴⁵⁾

3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'*articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179* ⁽²⁴⁴⁾, convertito con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. ⁽²⁴⁶⁾

5. Il Fondo di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183*, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

6. Le risorse del Fondo di cui all'*articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

7. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 10, lettera h), sono valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. ⁽²⁴⁶⁾

9. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con *delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020* nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'*articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018*. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite o versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'*articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020* e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*. ⁽²⁴⁶⁾

9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'*articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽²⁴⁵⁾

10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni

di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;

b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30

milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all' *articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*;

d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all' *articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*;

e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' *articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*;

g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183*;

h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle

entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell' *articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*. ⁽²⁴⁷⁾

11. L'*allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

12. All'*articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».

13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

(244) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17».

(245) Comma inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(246) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

(247) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 77-bis. *Clausola di salvaguardia* ⁽²⁴⁸⁾

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

(248) Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 78. *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 ⁽²⁴⁹⁾

(articolo 77, comma 11)

“Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-286.000	-167.200	-148.700

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	573.235	441.497	503.750
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-379.000	-218.700	-208.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	666.365	492.997	563.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Tabella A - Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

codice DM 1996	prestazione	Frequenza (*)
89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima	3,6,12,24 mesi
90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	3,6,12,24 mesi
90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	3,6,12,24 mesi
90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	3,6,12,24 mesi
90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMASIE (VES)	3,6,12,24 mesi
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	3,6,12,24 mesi
90.16.3	CREATININA [S/U/dU/La]	3,6,12,24 mesi
90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	3,6,12,24 mesi
90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	3,6,12,24 mesi
90.16.4	CREATININA CLEARANCE	3,6,12,24 mesi
90.22.3	FERRITINA [P/(Sg)Er]	3,6,12,24 mesi
90.22.5	FERRO [S]	3,6,12,24 mesi
89.65.1	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso	3,6,12,24 mesi
91.48.5	PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO	3,6,12,24 mesi
91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	3,6,12,24 mesi
90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3,6,12,24 mesi
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter)	1 volta/anno
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	1 volta/anno
88.72.3	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	1 volta/anno
89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE	2 volte/anno
89.38.3	DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO	2 volte/anno
89.44.2	TEST DEL CAMMINO	1 volta/anno
87.41	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]	1 volta/anno
in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti		
89.07	CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale geriatrica d'equipe	2 volte/anno
in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti		
94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	3,6,12,24 mesi

(*) la frequenza indicata per ogni prestazione è quella massima e può variare In funzione della evoluzione o dell'indicazione clinica

Tabella B - Articolo 27, comma 5 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

Tabella B - articolo 27, comma 5

Regioni	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PIEMONTE	2.200.052	1.911.488	345.474
VALLE D'AOSTA	108.278	94.178	17.269
LOMBARDIA	9.958.392	8.636.386	1.522.330
BOLZANO	321.848	279.695	50.702
TRENTO	471.448	409.919	74.835
VENETO	2.460.801	2.138.051	386.457
FRIULI VENEZIA GIULIA	402.113	349.629	63.820
LIGURIA	905.359	785.907	140.330
EMILIA ROMAGNA	3.531.543	3.066.876	550.734
TOSCANA	982.444	853.075	152.941
UMBRIA	431.523	374.620	66.969
MARCHE	404.378	350.609	61.590
LAZIO	2.156.342	1.869.375	327.790
ABRUZZO	599.753	520.207	91.875
MOLISE	66.416	57.577	10.097
CAMPANIA	528.765	458.029	79.415
PUGLIA	1.425.305	1.235.960	217.539
BASILICATA	10.361	8.986	1.586
CALABRIA	208.320	180.519	31.464
SICILIA	1.301.872	1.128.474	197.523
SARDEGNA	326.686	283.440	50.261
TOTALE	28.802.000	24.993.000	4.441.000

Tabella C - Articolo 33, commi 1 e 2 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)

PIEMONTE	589.182
VALLE D'AOSTA	16.804
LOMBARDIA	1.331.538
P.A. BOLZANO	68.656
P.A. TRENTO	71.219
VENETO	651.345
FRIULI VENEZIA GIULIA	165.155
LIGURIA	214.462
EMILIA-ROMAGNA	596.634
TOSCANA	503.921
UMBRIA	119.202
MARCHE	205.068
LAZIO	774.269
ABRUZZO	175.184
MOLISE	41.056
CAMPANIA	744.145
PUGLIA	529.740
BASILICATA	74.750
CALABRIA	255.241
SICILIA	652.914
SARDEGNA	219.515
ITALIA	8.000.000

Tabella D - Articolo 33, commi 3-5 (reclutamento straordinario psicologi)

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	1.467.948
VALLE D'AOSTA	0,21%	41.866
LOMBARDIA	16,64%	3.317.527
BOLZANO	0,86%	171.057
TRENTO	0,89%	177.441
VENETO	8,14%	1.622.827

FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	411.483
LIGURIA	2,68%	534.331
EMILIA ROMAGNA	7,46%	1.486.514
TOSCANA	6,30%	1.255.520
UMBRIA	1,49%	296.992
MARCHE	2,56%	510.926
LAZIO	9,68%	1.929.092
ABRUZZO	2,19%	436.471
MOLISE	0,51%	102.290
CAMPANIA	9,30%	1.854.038
PUGLIA	6,62%	1.319.848
BASILICATA	0,93%	186.240
CALABRIA	3,19%	635.933
SICILIA	8,16%	1.626.734
SARDEGNA	2,74%	546.921
TOTALE	100,00%	19.932.000

Tabella E - Articolo 70, comma 1 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo)

01.21.00	Coltivazione di uva	
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali	
11.05	Produzione di birra	
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
Tabella - articolo 50, commi 1 e 2 (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)		
PIEMONTE		250.402
VALLE D'AOSTA		7.142
LOMBARDIA		565.904
P.A. BOLZANO		29.179
P.A. TRENTO		30.268
VENETO		276.822
FRIULI VENEZIA GIULIA		70.191
LIGURIA		91.146
EMILIA-ROMAGNA		253.569
TOSCANA		214.166
UMBRIA		50.661
MARCHE		87.154
LAZIO		329.064
ABRUZZO		74.453
MOLISE		17.449
CAMPANIA		316.262
PUGLIA		225.140
BASILICATA		31.769
CALABRIA		108.477
SICILIA		277.488
SARDEGNA		93.294
		3.400.000

(249) Allegato così corretto da *Comunicato 27 maggio 2021*, pubblicato nella G.U. 27 maggio 2021, n. 125.